SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 maggio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. **43**.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», e in particolare l'articolo 1, che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;

Visto l'articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua i principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali deve essere esercitata la delega;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dalla medesima legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che le Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari non hanno espresso il parere entro il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole «promozione culturale» sono inserite le seguenti: «, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale,».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e dopo le parole «Consulta nazionale per il servizio civile universale» le parole: «e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 40 del 2017, le parole «esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4, comma 4;» sono sostituite dalle seguenti: «si esprimono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 4;».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 40 del 2017, le parole «una più ampia rappresentatività» sono sostituite dalle seguenti: «un più ampio coinvolgimento» e le parole «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *p)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La rappresentanza nazionale è composta da quattro membri, che restano in carica due anni, eletti in rappresentanza di ciascuna delle quattro macroaree territoriali in cui si svolge il servizio civile universale: macroarea del nord che comprende le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano; macroarea del centro che comprende le Regioni Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise; macroarea del sud che comprende le Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; macroarea dell'estero che comprende tutti Paesi nei quali si svolge il servizio civile. Ogni anno i delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero, riuniti in un'assemblea nazionale, eleggono due dei quattro rappresentanti nazionali. I delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero sono eletti da tutti gli operatori volontari in servizio con modalità online e in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all'estero. La rappresentanza regionale è composta da ventidue membri, che durano in carica un anno e sono eletti dai delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero: diciannove in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, due in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e uno in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all'estero.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di ventitrè membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori individuati all'articolo 3; tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; tre designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3; quattro scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Ai fini della presentazione di progetti e programmi di servizio civile, l'iscrizione degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

6-*ter*. Sono fatti salvi i progetti di servizio civile in corso alla data di cessazione di efficacia dell'iscrizione di cui al comma 6-*bis*, ovvero presentati in relazione ad avvisi pubblicati entro la medesima data.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole «esiti delle valutazioni» sono aggiunte le seguenti: «, con evidenza sui propri siti internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalità».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 40 del 2017, la parola «complessivo» è soppressa e dopo le parole «venticinque ore,» sono inserite le seguenti: «articolato su cinque o sei giorni».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 24, comma 3, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente: «e-*bis*) la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza degli operatori volontari e per lo svolgimento delle relative Assemblee.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e adeguamenti conseguenti dell'ordinamento

1. Il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 è abrogato.

2. All'articolo 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole da «, senza la costituzione» a « n. 77 e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: «. Il rapporto con detto personale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il trattamento economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40».

Art. 12.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il testo dell'articolo 8, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) è il seguente:

«Art. 8 *(Servizio civile universale).* — 1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;

b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a princìpi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;

c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria;

d) attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore; possibilità per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati;

e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;

f) previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta dagli enti di servizio civile universale, anche con riferimento ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione dei progetti di servizio civile universale, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile;

g) previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea;

h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo;

i) riordino e revisione della Consulta nazionale per il servizio civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento.».

La legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1998, n. 163.

La legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 2001, n. 68.

Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 2017, n. 78.

Il testo dell'articolo 1, comma 7, della citata legge 6 giugno 2016, n. 106, è il seguente:

«Art. 1 *(Finalità e oggetto).* — (*Omissis*).

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.».

Il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di inte-

resse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Il testo dell'articolo 1, comma 5, della citata legge 6 giugno 2016, n. 106, è il seguente:

«Art. 1 *(Finalità e oggetto)*. — (*Omissis*).

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.».

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Settori di intervento)*. — 1. I settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale di cui all'articolo 2 sono i seguenti:

a) assistenza;

b) protezione civile;

c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;

d) patrimonio storico, artistico e culturale;

e) educazione e promozione culturale, *paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale*, e dello sport;

f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;

g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.».

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Programmazione)*. — 1. La programmazione del servizio civile universale è realizzata con un Piano triennale, modulato per Piani annuali ed attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o più settori di cui all'articolo 3.

2. Il Piano triennale e i Piani annuali tengono conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonché delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati.

3. Il Piano triennale e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno, contengono:

a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità;

b) la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari;

c) l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi.

4. Il Piano triennale ed i Piani annuali sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le regioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, *d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale.».

Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è il seguente:

« Art. 3 *(Intese)*. — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Funzioni delle regioni e province autonome)*. — 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

a) sono sentite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nella fase di predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali; *si esprimono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 4*;

b) sono coinvolte nella valutazione dei programmi di intervento approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità previste all'articolo 5, commi 5, 6 e 7;

c) esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di programmazione finanziaria di cui all'articolo 24;

d) attuano programmi di servizio civile universale con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'Albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale di cui al presente decreto.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa sottoscrizione di uno o più accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, possono svolgere le seguenti funzioni:

a) formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile universale, anche avvalendosi di enti di servizio civile universale dotati di una specifica professionalità;

b) controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di servizio civile universale nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma;

c) valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di servizio civile universale e realizzati nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma o città metropolitana;

d) ispezioni presso gli enti di servizio civile universale che operano unicamente negli ambiti territoriali delle regioni e delle province autonome, finalizzate alla verifica della corretta realizzazione degli interventi, nonché del regolare impiego degli operatori di servizio civile universale.

3. Fino alla data della sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo, ovvero in caso di mancata sottoscrizione degli stessi, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo svolgimento delle attività previste al comma 2.

4. Resta ferma la possibilità per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale.».

Per il testo dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto, si veda in nota all'articolo 2.

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8. *(Funzioni degli enti di servizio civile universale).* — 1. Gli enti di servizio civile universale, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera *g)*, presentano i programmi di intervento; curano la realizzazione degli stessi; provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano la formazione dei formatori; svolgono le attività di comunicazione, nonché quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale.

2. Al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento ed assicurare *un più ampio coinvolgimento*, gli enti di servizio civile universale possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le reti *di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*.

3. Gli enti di servizio civile universale cooperano per l'efficiente gestione del servizio civile universale e la corretta realizzazione degli interventi.».

Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106) è il seguente:

«Art. 41 *(Reti associative).* — 1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera *b)*.

3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.

5. E' condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.

6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *y)*, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 16 marzo 2017, n. 30.

7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.

9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3.

10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.».

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 *(Compiti e ruolo degli operatori volontari del servizio civile universale).* — 1. I giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale a seguito di bandi pubblici di selezione sono denominati operatori volontari del servizio civile universale e svolgono le attività previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di cui all'articolo 16 e dalla normativa in materia di servizio civile universale.

2. E' istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la rappresentanza degli operatori volontari, articolata a livello nazionale e a livello regionale, con l'obiettivo di garantire il costante confronto degli operatori volontari del servizio civile universale con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La partecipazione alle attività di detto organismo non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. *La rappresentanza nazionale è composta da quattro membri, che restano in carica due anni, eletti in rappresentanza di ciascuna delle quattro macroaree territoriali in cui si svolge il servizio civile universale: macroarea del nord che comprende le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano; macroarea del centro*

che comprende le regioni Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise; macroarea del sud che comprende le regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; macroarea dell'estero che comprende tutti Paesi nei quali si svolge il servizio civile. Ogni anno i delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero, riuniti in un'assemblea nazionale, eleggono due dei quattro rappresentanti nazionali. I delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero sono eletti da tutti gli operatori volontari in servizio con modalità online e in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all'estero. La rappresentanza regionale è composta da ventidue membri, che durano in carica un anno e sono eletti dai delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero: diciannove in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, due in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle province autonome di Trento e di Bolzano e uno in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all'estero.

4. (*Omissis*).».

Note all'art. 6:

Si riporta il testo dell'articolo 10, del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 *(Consulta nazionale per il servizio civile universale)*. — 1. E' istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Consulta nazionale per il servizio civile universale, organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale.

2. *La Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di ventitré membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori individuati all'articolo 3; tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; tre designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla Rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3; quattro scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti.*»

3. L'organizzazione ed il funzionamento della Consulta nazionale per il servizio civile universale sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La partecipazione alle attività della Consulta nazionale per il servizio civile universale non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile universale, e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, resta in carica la Consulta nazionale per il servizio civile nominata in base alla previgente normativa.».

Note all'art. 7:

Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), come modificato dal presente decreto:

«Art. 11 *(Albo degli enti di servizio civile universale)*. — 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'albo degli enti di servizio civile universale.

2. All'albo degli enti di servizio civile universale possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, enti privati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

3. Al fine di assicurare la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono possedere i seguenti livelli minimi di capacità organizzativa di cui alla lettera *b)* dell'articolo 3 della legge n. 64 del 2001:

a) un'articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione, aventi i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di altri enti pubblici o privati legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale;

b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita da: un coordinatore responsabile del servizio civile universale; un responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; un responsabile dell'attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle competenze; un responsabile della gestione degli operatori volontari; un responsabile dell'attività informatica; un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale.

4. L'albo di cui al comma 1 è articolato in distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operano esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che hanno, con riferimento alla capacità organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)* della legge 6 marzo 2001, n. 64, un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto e quelli previsti dal comma 3, lettera *b)*.

5. Al fine di garantire la trasparenza, la semplificazione e la riduzione dei termini del procedimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le istanze di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente con modalità telematica.

6. In via transitoria, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatti salvi i procedimenti di iscrizione agli albi di servizio civile nazionale già avviati in base alla previgente disciplina. Gli enti iscritti all'albo nazionale o agli albi delle regioni e delle province autonome, al fine della presentazione dei programmi di intervento di cui all'articolo 5, devono essere in possesso della capacità organizzativa di cui al comma 3, che può essere conseguita anche mediante la costituzione di specifici accordi tra gli enti medesimi.

6-*bis*. *Ai fini della presentazione di progetti e programmi di servizio civile, l'iscrizione degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*.

6-*ter*.*Sono fatti salvi i progetti di servizio civile in corso alla data di cessazione di efficacia dell'iscrizione di cui al comma 6*-bis*, ovvero presentati in relazione ad avvisi pubblicati entro la medesima data*.».

Note all'art. 8:

Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto:

«Art. 15 *(Procedure di selezione)*. — 1. La selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale si svolge a seguito dell'indizione di un bando pubblico ed è effettuata dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione, in modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi nonché degli esiti delle valutazioni, *con evidenza sui propri siti internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalità.*

2. (*Omissis*).».

Note all'art. 9:

Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto:

«Art. 16 *(Rapporto di servizio civile universale e durata)*. — 1. Il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

2. Il contratto, finalizzato allo svolgimento del servizio civile universale, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento giuridico ed economico, in conformità all'articolo 17, nonché le norme di comportamento alle quali l'operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni.

3. Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.

4. Il servizio civile universale, che può svolgersi in Italia e all'estero, ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento.

5. Nell'attuazione del servizio civile universale gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di cui al comma 1, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale.

6. Agli operatori volontari è assicurata la formazione, di durata complessiva non inferiore a ottanta ore, articolata in formazione generale, di durata minima di trenta ore, e in formazione specifica, di durata minima di cinquanta ore e commisurata alla durata e alla tipologia del programma di intervento.

7. L'orario di svolgimento del servizio da parte dell'operatore volontario si articola in un impegno settimanale di venticinque ore, *articolato su cinque o sei giorni*, ovvero di un monte ore annuo per i dodici mesi corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore.

8. (*Omissis*).».

Note all'art. 10:

Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto:

«Art. 24 *(Fondo nazionale per il servizio civile)*. — 1. Il servizio civile universale è finanziato dal Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Fondo affluiscono tutte le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonché le risorse comunitarie destinate all'attuazione degli interventi di servizio civile universale. Resta ferma la possibilità per i soggetti privati di concorrere alle forme di finanziamento previste dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

2. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito documento di programmazione finanziaria, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il documento di programmazione finanziaria può essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del documento di programmazione finanziaria entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

3. Il documento di programmazione finanziaria di cui al comma 2, in relazione alle risorse disponibili stabilisce:

a) il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile universale nell'anno di riferimento con l'indicazione del numero di:

1. operatori volontari da avviare in Italia;

2. operatori volontari da avviare all'estero;

3. operatori volontari impegnati in interventi in Italia, che possono svolgere un periodo di servizio nei Paesi dell'Unione europea secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1;

4. operatori volontari per l'accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e all'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64;

c) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di programmi di intervento in aree e settori di impiego specifico;

d) la quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi da erogare alle regioni o province autonome per le attività di cui all'articolo 7, comma 3, nonché la quota relativa ai contributi da erogare agli enti di servizio civile universale per le attività di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2;

e) la quantificazione dell'assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e all'estero, nonché gli eventuali oneri assicurativi e accessori:

e-*bis*) *la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza degli operatori volontari e per lo svolgimento delle relative Assemblee.*

4. Al Fondo nazionale per il servizio civile di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, nonché le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni e le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2010.».

Note all'art. 11:

Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto:

«Art. 26 *(Norme transitorie e finali)*. — 1. Fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.

2. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l'amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini dell'applicazione agli enti di servizio civile universale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22, comma 2, il termine «progetto» contenuto nell'articolo 3-*bis*, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, si intende riferito anche a «programmi di intervento».

4. (*Abrogato*).».

Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), come modificato dal presente decreto:

«Art. 28 *(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)*. — 1. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare il personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a titolo volontario. *Il rapporto con detto personale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il trattamento economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40,* con oneri integralmente a carico delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo periodo del presente comma.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del contratto di cui al comma 1 del presente articolo. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

4. L'amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile o di altro soggetto che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 3. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri Governi, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonché da soggetti privati, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità e gli indirizzi di cui agli articoli 1 e 2. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione.

5. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 7 costituisce attestazione sul servizio e sulla sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato al servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 3 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.

6. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese e ai datori di lavoro privati che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue in loco, da essi dipendenti, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore.

7. Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 assumono tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. E' escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o l'Agenzia, anche nel caso in cui le organizzazioni e gli altri soggetti contraenti dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

9. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 26, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. L'Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto dall'Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attività di cooperazione allo sviluppo. I soggetti di cui all'articolo 26, accreditati ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64, organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o soggette a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale.

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

18G00068

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, mercoledì 9 maggio 2018, alle ore 15, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale.

Votazione per l'elezione di due componenti il Consiglio superiore della magistratura.

Il Presidente della Camera dei deputati
FICO

18A03223

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 11 aprile 2018.

Ripartizione percentuale del sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, per i Comuni aventi diritto facenti parte del BIM Mesima.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche;

Viste le leggi del 27 dicembre 1953 n. 959, del 22 dicembre 1980, n. 925 e le successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale lavori pubblici n. 7025 del 14 dicembre 1954 con il quale, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, fu perimetrato il Bacino Imbrifero Montano del fiume Mesima;

Visto il decreto ministeriale lavori pubblici del 10 gennaio 1978, n. 71, con allegata corografia in scala 1:100.000, facente parte integrante del medesimo decreto, vistata in data 1° aprile 1977 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il quale il decreto ministeriale lavori pubblici del 14 dicembre 1954 è stato integrato e modificato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959, del 30 dicembre 1959, n. 1254;

Considerato che, nel rispetto delle leggi del 27 dicembre 1953, n. 959, e del 22 dicembre 1980, n. 925 e successive modificazioni e integrazioni il sovracanone è dovuto per gli impianti di potenza nominale media superiore ai 220 kW, nella misura prevista dai decreti di aggiornamento biennale emanati dalla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del MATTM;

Considerato che il Comune di Galatro (RC)), capofila per i Comuni facenti parte del BIM Mesima, con nota prot. n. 502 del 6 febbraio 2017, ha richiesto l'emanazione del decreto ministeriale di ripartizione dei sovracanoni spettanti ai Comuni stessi;

Considerato che il decreto ministeriale di ripartizione dei sovracanoni spettanti ai Comuni aventi diritto del BIM Mesima non è mai stato emanato dall'allora Ministero dei lavori pubblici a suo tempo competente in materia, si è provveduto d'ufficio all'emanazione del decreto ministeriale n. 268 dell'11 ottobre 2017 ai sensi dell'art. 1, commi decimo e tredicesimo, e dell'art. 2 della citata legge n. 959 del 1953, non essendo i Comuni facenti parte del BIM Mesima costituiti in rispettivi Consorzi provinciali;

Considerato che secondo quanto concordato tra FEDERBIM e Ministero dei lavori pubblici per il BIM Liri-Garigliano, specificato nella proposta del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale acque e impianti elettrici, di cui alla nota n. 1640 del 18 luglio 1983, fatta propria dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con proprio voto n. 341 del 22 settembre 1983, rappresenta il precedente di riferimento;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche del territorio, alle densità abitative ed alla ubicazione degli impianti idroelettrici, per la ripartizione del provento dei sovracanoni tra i Comuni facenti parte del BIM Mesima, si è fatto ricorso ai criteri di seguito riportati, indicati nel voto 341/1983 del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

1) 10% da ripartire in parti uguali fra i comuni montani e rivieraschi del Bacino imbrifero montano;

2) 25% da ripartire in proporzione alla superficie territoriale di ogni singolo comune ricadente all'interno del perimetro del Bacino imbrifero montano;

3) 20% da ripartire in proporzione al numero di abitanti di ogni singolo comune, calcolati moltiplicando la densità di popolazione per la superficie del comune compresa nel perimetro suddetto;

4) 45% da ripartire, in parti uguali, tra i comuni rivieraschi degli impianti idroelettrici soggetti al pagamento del sovra-canone;

Considerato che nel Bacino imbrifero montano del fiume Mesima, sono compresi 19 comuni montani e/o rivieraschi di impianti idroelettrici soggetti al pagamento del sovracanone, ripartiti per Provincia di: Vibo Valentia n. 11 Comuni e Reggio Calabria n. 8 Comuni;

Considerato che i Comuni di Arena e Gerocarne (Provincia di Vibo Valentia), facenti parte del BIM del Mesima, hanno inviato con nota prot. 2647 del 20 dicembre 2017 la documentazione comprovante la qualifica di rivieraschi;

Considerato pertanto che i Comuni facenti parte del suddetto BIM, che rivestono la qualifica di Comuni rivieraschi, ai sensi degli artt. 52 e 53 del regio decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, con l'inserimento nell'elenco dei Comuni rivieraschi dei Comuni di Arena e Gerocarne, risultano essere nel numero di cinque, e precisamente: i Comuni di Galatro e San Pietro Caridà nella Provincia di Reggio Calabria ed i Comuni di Arena, Gerocarne e San Nicola da Crissa, Provincia di Vibo Valentia;

Considerato che ciò comporta la modifica delle percentuali dei proventi dei sovracanoni tra i Comuni con la qualifica di rivieraschi che ne hanno diritto;

Ritenuto pertanto che, sulla base dei suddetti criteri, il provento dei sovracanoni relativi agli impianti idroelettrici le cui opere di presa sono situate in tutto o in parte nel territorio dei Comuni appartenenti al Bacino imbrifero montano del fiume Mesima va ripartito secondo le percentuali stabilite con il presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 268 dell'11 ottobre 2017 limitatamente alle percentuali del provento dei sovracanoni spettanti ai Comuni rivieraschi, a seguito dell'inclusione dei Comuni di Arena e Gerocarne (Provincia di Vibo Valentia) tra i comuni suddetti.

Art. 2.

Il provento dei sovracanoni, di cui alle leggi del 27 dicembre 1953, n. 959, del 22 dicembre 1980, n. 925 e successive modificazioni e integrazioni, relativi alle derivazioni d'acqua a scopo di produzione di energia elettrica, aventi le opere di presa nel territorio dei Comuni appartenenti al suddetto Bacino imbrifero montano del fiume Mesima, è ripartito tra i 19 comuni montani e/o rivieraschi delle Province di Vibo Valentia (n. 11 Comuni) e Reggio Calabria (n. 8 Comuni) il cui territorio ricade in tutto o in parte nel bacino imbrifero suddetto, secondo le percentuali seguenti:

A) Provincia di Vibo Valentia

l. Acquaro	3,7234%
2. Arena	13,7012%
3. Dinami	2,2441%
4. Gerocarne	12,3960%
5. Pizzoni	1,5206%
6. Simbario	2,4113%
7. S. Nicola da Crissa	9,5948%
8. Sorianello	1,7538%
9. Spadola	0,6282%
10. Vallelonga	2,0646%
11. Vazzano	0,7112%
Totale Comuni della Provincia di Vibo Valentia 50,7492%	

B) Provincia di Reggio Calabria

1 Cinquefrondi	4,2445%
2 Cittanova	6,7781%
3 Galatro	13,0185%
4 Giffone	3,4219%
5 Laureana di B.	0,6861%
6 S. Giorgio M.	5,3109%
7 Serrata	0,5391%
8 S. Pietro Carida	21,2518%
Totale Comuni della Provincia di Reggio Calabria 49,2508%	

Totale generale 100,0000%

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2018

Il Ministro: GALLETTI

18A03065

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 aprile 2018.

Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2017.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede l'elaborazione, in relazione ai vari settori economici, di appositi studi di settore;

Visto il medesimo art. 62-*bis* del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, nonché le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto l'art. 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, 24 ottobre 2000, 2 agosto 2002, 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012, 17 dicembre 2013, 16 dicembre 2014, 15 febbraio 2017, 19 luglio 2017 e 18 gennaio 2018;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le agenzie fiscali;

Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, riguardante la classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2014;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2015, di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2015;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2016, di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2016;

Visti i decreti ministeriali di approvazione delle territorialità utilizzate nell'ambito degli studi di settore;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 marzo 2014, 30 marzo 2015, 17 marzo 2016 e 23 marzo 2017, di approvazione di modifiche agli studi di settore;

Acquisito il parere della Commissione degli esperti del 14 dicembre 2017 e del 28 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è approvata, in base all'art. 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

2. Gli studi di settore in vigore per il periodo di imposta indicato al comma precedente sono quelli approvati con i decreti ministeriali 29 dicembre 2014, 22 dicembre 2015 e 22 dicembre 2016.

3. I ricavi e i compensi, risultanti dall'applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché la coerenza agli specifici indicatori di coerenza e normalità economica, segnalati dal programma informatico di ausilio all'applicazione degli studi stessi, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 del presente decreto.

4. I contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2018

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO *1*

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

REVISIONE CONGIUNTURALE SPECIALE DEGLI STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2017

1. PREMESSA

Il documento[1] descrive la metodologia utilizzata, in relazione al solo periodo d'imposta 2017, per la revisione congiunturale speciale degli studi di settore, ed i relativi interventi correttivi, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati a norma dell'articolo 8 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Al fine di ottenere un quadro di riferimento della situazione economico-congiunturale che ha caratterizzato il 2017, è stato necessario svolgere un'attività preliminare di individuazione ed acquisizione di fonti informative per integrare quelle disponibili, presenti nella banca dati degli studi di settore.

Il quadro macroeconomico, settoriale e territoriale, è stato analizzato sulla base delle pubblicazioni e delle informazioni rese disponibili da:

- Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- Banca d'Italia;
- Cerved;
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Angaisa.

Per aggiornare al periodo di imposta 2017 i trend economici dei singoli modelli organizzativi (cluster), anche in relazione al territorio, le informazioni contenute nella banca dati degli studi di settore (ultima annualità disponibile il 2016) sono state proiettate al 2017 sulla base delle previsioni contenute nell'*Analisi settoriale* Cerved.

Sulla base delle analisi svolte sulle fonti informative suddette e delle valutazioni, ove pervenute, degli Osservatori regionali per gli studi di settore, sono state apportate opportune modifiche sia all'analisi di normalità economica sia all'analisi di coerenza economica e, inoltre, sono stati introdotti specifici correttivi, da applicare ai risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche e delle relative relazioni, modificate a seguito della crisi economica verificatasi nel corso del 2017, tra cui:

- le contrazioni più significative dei margini e delle redditività;
- il minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari;
- la riduzione dell'efficienza produttiva;
- le riduzioni delle tariffe per le prestazioni professionali;
- gli andamenti congiunturali negativi intervenuti nell'ambito dei diversi settori, anche in relazione al territorio;
- la ritardata percezione dei compensi da parte degli esercenti attività di lavoro autonomo a fronte delle prestazioni rese.

Infine, sono state acquisite, per il tramite delle Organizzazioni di categoria, informazioni di natura strutturale e contabile relativamente ad un campione di circa 70.000 soggetti al fine di poter riscontrare, ove possibile, su casi concreti riferiti al periodo d'imposta 2017, il grado di significatività degli interventi delineati.

Nel presente documento, per "ricavi/compensi ai fini della congruità" si fa riferimento a quanto previsto dai decreti di approvazione dei singoli studi di settore.

[1] Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al contenuto delle Note tecniche e metodologiche relative all'applicazione dei 193 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2017; in relazione agli arrotondamenti previsti nell'ambito degli studi di settore, si evidenzia che nell'analisi di normalità economica nei calcoli degli indicatori si deve arrotondare alla seconda cifra decimale, le probabilità di appartenenza ai cluster devono essere arrotondate alla quinta cifra decimale. Per quanto riguarda le variabili numeriche riferite ad importi in euro l'arrotondamento deve essere sempre effettuato a valore intero.

2. ANALISI DELL'EFFICIENZA PRODUTTIVA

Nell'ambito delle analisi predisposte per la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2017, è stato predisposto un apposito studio sull'analisi dell'efficienza produttiva per 182 studi di settore, con l'esclusione dei 12 studi di settore relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi[2].

Dalle analisi effettuate è stato riscontrato che, per l'anno 2017, diverse attività economiche soggette agli studi di settore sono state caratterizzate da una riduzione dell'efficienza produttiva, rispetto al quinquennio precedente, a seguito della riduzione dei ricavi/compensi e del minor grado di utilizzo dei fattori produttivi impiegati (il lavoro e il capitale), collegati alla situazione di crisi economica.

L'analisi dell'efficienza produttiva è stata effettuata analizzando le informazioni contenute nella banca dati degli studi di settore in relazione ai periodi d'imposta 2012-2016 su un panel non bilanciato e utilizzando una frontiera di produzione stocastica che mette in relazione il valore della produzione[3] con gli input produttivi impiegati (valore dei beni strumentali e numero di addetti)[4].

La frontiera di produzione stocastica stimata[5] ha la seguente specificazione:

$$\ln(Y + 1) = \alpha + \beta_1 \ln(VBS + 1) + \beta_2 \ln(ADD) + (v - u)$$

---

[2] I 12 studi di settore relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi sono i seguenti:

VK29U - Studi di geologia
WK23U - Servizi di ingegneria integrata
WK24U - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
WK25U - Consulenza agraria fornita da agronomi
YK01U - Studi notarili
YK02U - Attività degli studi di ingegneria
YK03U - Attività tecniche svolte da geometri
YK04U - Attività degli studi legali
YK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro
YK06U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (attività di lavoro autonomo)
YK17U - Periti industriali
YK18U - Attività degli studi di architettura.

Si precisa che l'analisi dell'efficienza produttiva è stata effettuata anche con riferimento alle imprese che applicano lo studio di settore WK23U - Servizi di ingegneria integrata. Per tale motivo il numero degli studi di settore cui si applica l'analisi dell'efficienza produttiva è pari a 182.

[3] Con riferimento ai periodi d'imposta analizzati (dal 2012 al 2016), in relazione alla fase di costruzione dei correttivi congiunturali, per le imprese del settore costruzioni (WG40U, WG69U, WK23U) il valore della produzione è pari a:

Ricavi dichiarati ai fini della congruità + Adeguamento da studi di settore + Aggi + (Rimanenze finali relative a prodotti finiti e in corso di lavorazione e ai servizi - Esistenze iniziali relative a prodotti finiti e in corso di lavorazione e ai servizi)

per le altre imprese il valore della produzione è pari a:

Ricavi dichiarati ai fini della congruità + Adeguamento da studi di settore + Aggi

mentre per i professionisti il valore della produzione è pari a:

Compensi dichiarati ai fini della congruità + Adeguamento da studi di settore.

dove:
Rimanenze finali relative a prodotti finiti e in corso di lavorazione e ai servizi =
[Rimanenze finali relative a prodotti finiti + Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale +
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR].

Esistenze iniziali relative a prodotti finiti e in corso di lavorazione e ai servizi =
{Esistenze iniziali relative a prodotti finiti + Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale +
[Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR – Beni distrutti o sottratti]}.

Aggi = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - MAX(Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti, 0).

[4] Ai fini della costruzione della frontiera di produzione stocastica sono stati scartati i soggetti con valore della produzione negativo, gli outlier univariati e gli outlier multivariati. Gli outlier univariati, che presentano un valore estremo per una singola variabile utilizzata nell'analisi (valore della produzione, valore dei beni strumentali, numero di addetti), sono stati selezionati, per studio di settore, sulla base di un valore soglia calcolato come sei volte il 95° percentile della variabile stessa. Gli outlier multivariati, che presentano una combinazione insolita di valori rispetto alle tre variabili utilizzate nell'analisi, sono stati selezionati, per studio di settore, sulla base della distanza di Mahalanobis. In particolare, vengono scartate le osservazioni il cui valore della distanza di Mahalanobis presenta una probabilità inferiore a 0,000000000001. Tali algoritmi di individuazione degli outlier univariati e multivariati sono stati scelti (e opportunamente calibrati) dopo essere stati empiricamente testati sulle variabili utilizzate nell'analisi.

[5] La frontiera di produzione stocastica risulta di notevole interesse in quanto permette di suddividere l'errore composto (*v-u*) tra la componente di inefficienza produttiva (*u*) e la componente di disturbo casuale (*v*), che non è direttamente attribuibile alla *policy* aziendale.

dove:

ln=logaritmo naturale

Y=Valore della produzione

VBS=Valore dei beni strumentali

ADD=Numero di addetti[6]

v = la componente di disturbo casuale ($v \sim N(0, \sigma_v^2)$)

u = la componente di inefficienza produttiva ($u \sim N^+(0, \sigma_u^2)$).

I coefficienti (α, β_1, β_2) e gli indici di dispersione statistici (σ_v, σ_u)[7] della frontiera di produzione stocastica, individuati per singolo studio di settore, sono riportati, per i 182 studi interessati, nei Sub Allegati 1.A per le attività di impresa e 1.B per le attività professionali.

Nell'ambito della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2017, la misura del ciclo individuale impiegata in fase di applicazione degli interventi previsti ai fini della normalità economica e del correttivo congiunturale individuale è rappresentata dall'andamento dell'efficienza produttiva, calcolato con riferimento al periodo d'imposta 2017, rispetto a quella storica di riferimento,

---

[6] Per le imprese viene di seguito riportato il calcolo del numero di addetti:

Numero addetti = (ditte individuali)	Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione
Numero addetti = (società)	Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci.

Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente) diviso 312. Si precisa che, al fine di rendere il confronto omogeneo, l'informazione relativa al "Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente" viene utilizzata in ciascuno studio di settore solo se tale informazione è presente nel relativo modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore in tutti i periodi d'imposta in esame (dal 2014 al 2017). Nei Sub Allegati 1.A per le attività di impresa e 1.B per le attività professionali è riportato per ogni studio di settore se viene utilizzata l'informazione relativa al "Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente". Il numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. Il numero addetri non può essere inferiore a 1.

Per i professionisti, ad esclusione degli studi di settore WK26U e WK28U, viene di seguito riportato il calcolo del numero di addetti:

Addetti = *(professionista che opera in forma individuale)*	"Fattore correttivo individuale" + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio dove: • "Fattore correttivo individuale" = "Peso ore settimanali dedicate all'attività" * "Peso settimane di lavoro nel periodo di imposta" • "Peso ore settimanali dedicate all'attività" è pari a: (minor valore tra 50 e numero ore settimanali dedicate all'attività)/50 • "Peso settimane di lavoro nel periodo di imposta" è pari a: (minor valore tra 48 e numero di settimane di lavoro nel periodo di imposta)/48
Addetti = *(esercizio collettivo dell'attività professionale)*	Numero soci o associati che prestano attività nella società o associazione * "Fattore correttivo associazioni" + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio dove: • "Fattore correttivo associazioni" = "Peso ore settimanali dedicate all'attività" * "Peso settimane di lavoro nel periodo di imposta" • "Peso ore settimanali dedicate all'attività" è pari a: [minor valore tra 50 e (numero ore settimanali dedicate all'attività/numero soci o associati che prestano attività nello studio)]/50 • "Peso settimane di lavoro nel periodo di imposta" è pari a: [minor valore tra 48 e (numero di settimane di lavoro nel periodo di imposta /numero soci o associati che prestano attività nello studio)]/48.

Il numero dipendenti è pari al numero delle giornate retribuite diviso 312. Se il numero addetti è pari a 0, allora viene posto pari a 1.

Per i professionisti degli studi di settore WK26U e WK28U, viene di seguito riportato il calcolo del numero di addetti:

Addetti = *(professionista che opera in forma individuale)*	Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio
Addetti = *(esercizio collettivo dell'attività professionale)*	Numero soci o associati che prestano attività nella società o associazione + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio

Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari al numero delle giornate retribuite diviso 312. Il numero soci o associati che prestano attività nella società o associazione è pari alla relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.

[7] σ_v rappresenta la deviazione standard della variabile v, la componente di disturbo casuale, che ha distribuzione normale $N(0, \sigma_v^2)$, mentre σ_u rappresenta la deviazione standard della variabile u, la componente di inefficienza produttiva, che ha distribuzione normale troncata inferiormente a zero $N^+(0, \sigma_u^2)$ in quanto può assumere solo valori non negativi.

individuata come il maggior valore di efficienza produttiva del triennio precedente (periodi d'imposta 2014-2016).

L'efficienza produttiva è indicativa della capacità del soggetto economico di combinare gli input produttivi impiegati in maniera efficiente, nel senso di ottenere un valore della produzione il più vicino possibile a quello potenziale di efficienza.

Per il singolo soggetto, la *Variazione dell'efficienza produttiva* è calcolata nel seguente modo:

$$VAR_EFF = EFF_{2017} - MAX(EFF_{2016}; EFF_{2015}; EFF_{2014})$$

dove per i periodi di imposta 2014, 2015, 2016 e 2017 il livello di efficienza produttiva (EFF_{Anno}) si calcola nel seguente modo[8]:

$$EFF_{Anno} = MIN\left\{1; \frac{1 - DISTRIB.NORM.ST\left[MIN(\sigma^* - \frac{M_{Anno}}{\sigma^*}; 7{,}7767952)\right]}{1 - DISTRIB.NORM.ST\left[MIN(-\frac{M_{Anno}}{\sigma^*}; 7{,}7767952)\right]} \times EXP(-M_{Anno} + 0{,}5 \times \sigma^{*2})\right\}$$

dove:

$$E_{Anno} = \ln(Y_{Anno} + 1) - [\alpha + \beta_1 \times \ln(VBS_{Anno} + 1) + \beta_2 \times \ln(ADD_{Anno})]$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma_v^2 + \sigma_u^2}$$

$$\sigma^* = \sqrt{\sigma_v^2 \times \sigma_u^2 / \sigma^2}$$

$$M_{Anno} = -E_{Anno} \times \sigma_u^2 / \sigma^2$$

ln=logaritmo naturale

exp=esponenziale naturale

DISTRIB_NORM_ST=funzione di ripartizione di una variabile casuale normale standardizzata[9].

Questo indicatore di efficienza produttiva, che è compreso tra zero e uno, permette di considerare, contemporaneamente, il contributo alla produzione dei fattori produttivi impiegati (il lavoro e il capitale) e questo aspetto è tanto più importante quanto più alto è il grado di sostituzione tra capitale e lavoro.

---

[8] Con riferimento ai periodi d'imposta 2014-2015-2016, in fase di applicazione dei correttivi congiunturali, per le imprese del settore costruzioni (WG40U, WG69U, WK23U) il valore della produzione è pari a:

> MAX[0; Ricavi dichiarati ai fini della congruità + Maggiore importo stimato ai fini dell'adeguamento + (Rimanenze finali relative a prodotti finiti e in corso di lavorazione e ai servizi - Esistenze iniziali relative a prodotti finiti e in corso di lavorazione e ai servizi)]

per le altre imprese il valore della produzione è pari a:

> Ricavi dichiarati ai fini della congruità + Maggiore importo stimato ai fini dell'adeguamento

mentre per i professionisti il valore della produzione è pari a:

> Compensi dichiarati ai fini della congrutà + Maggior compenso stimato ai fini dell'adeguamento.

In caso di valori diversi di adeguamento ai fini delle imposte dirette/IRAP e dell'IVA, il "Maggiore importo stimato ai fini dell'adeguamento" è pari al "Maggior volume d'affari ai fini dell'IVA".

Con riferimento al periodo d'imposta 2017, in fase di applicazione dei correttivi congiunturali, per le imprese del settore costruzioni (WG40U, WG69U, WK23U) il valore della produzione è pari a:

> MAX[0; MAX(Ricavi dichiarati ai fini della congruità; Ricavo puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità, di normalità economica e applicazione dei correttivi di settore e territoriale riferiti alla crisi economica) + (Rimanenze finali relative a prodotti finiti e in corso di lavorazione e ai servizi - Esistenze iniziali relative a prodotti finiti e in corso di lavorazione e ai servizi)]

per le altre imprese il valore della produzione è pari a:

> MAX(Ricavi dichiarati ai fini della congruità; Ricavo puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità, di normalità economica e applicazione dei correttivi di settore e territoriale riferiti alla crisi economica)

mentre per i professionisti il valore della produzione è pari a:

> MAX(Compensi dichiarati ai fini della congruità; Compenso puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità, di normalità economica e applicazione dei correttivi di settore e territoriale riferiti alla crisi economica).

In fase di costruzione dei correttivi crisi, dato che gli input produttivi impiegati (valore dei beni strumentali e numero di addetti) sono dichiarati dalle imprese in modo complessivo nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si è tenuto conto anche delle componenti ad aggio o ricavo fisso per stimare complessivamente la frontiera di produzione. Invece, in fase di applicazione dei correttivi crisi, l'efficienza produttiva è stata misurata senza considerare nel valore della produzione le componenti ad aggio o ricavo fisso, in quanto tali componenti non partecipano alla determinazione dei "ricavi/compensi stimati".

[9] Una variabile casuale Z ha distribuzione normale standardizzata se la sua funzione di densità è la seguente: $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right)$.

3. INTERVENTI RELATIVI ALL'ANALISI DI NORMALITÀ ECONOMICA

Gli interventi relativi all'analisi di normalità economica[10] riguardano l'indicatore "Durata delle scorte"[11] e si applicano ai soggetti che, con riferimento al periodo d'imposta 2017, presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- situazione di coerenza delle esistenze iniziali[12];
- situazione di normalità economica rispetto agli indicatori di controllo del valore dei beni strumentali[13];
- riduzione dell'efficienza produttiva rispetto a quella storica di riferimento, individuata come il maggior valore di efficienza produttiva del triennio precedente (periodi d'imposta 2014-2016)[14];
- dichiarazione, per il biennio 2016-2017, dello stesso codice attività prevalente o applicazione dello stesso studio di settore.

Con riferimento all'indicatore "Durata delle scorte", la soglia massima di normalità economica viene aumentata in modo da tener conto dell'incremento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica (merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite)[15].

Per i soggetti che rimangono non normali anche dopo l'applicazione delle nuove soglie di normalità dell'indicatore "Durata delle scorte", il maggior costo del venduto[16], che costituisce il parametro di

---

[10] Gli interventi correttivi per le imprese in contabilità semplificata, previsti all'articolo 5 "Conclusioni" della Nota Tecnica "Interventi correttivi per le imprese con determinazione del reddito per cassa negli studi di settore per il periodo di imposta 2017" approvata con l'apposito Decreto Ministeriale, si applicano successivamente ai presenti interventi relativi all'analisi di normalità economica.

[11] L'indicatore "Durata delle scorte" è stato elaborato ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 146 del 1998.

[12] Il soggetto viene ritenuto coerente rispetto alle esistenze iniziali quando:

$$\left(\frac{Esistenze\ Iniziali \times 365}{CVPROD}\right) < SogliaMax$$

dove: *Esistenze iniziali* = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati, ai servizi non di durata ultrannuale e alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR (escluse le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso);

SogliaMax è la soglia massima di normalità economica dell'indicatore "Durata delle scorte";

CVPROD = Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi + Esistenze iniziali – Rimanenze finali – Beni distrutti o sottratti;

Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati, ai servizi non di durata ultrannuale e alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR (escluse le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso);

Beni distrutti o sottratti = Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso) relativi a "Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti" ed a "Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR".

[13] Gli indicatori utilizzati per il controllo del valore dei beni strumentali sono di seguito riportati:

- Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili;
- Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi;
- Assenza del Valore dei Beni Strumentali.

[14] Tenuto conto dei percorsi metodologici adottati per l'elaborazione degli interventi sulla normalità economica, gli stessi si applicano agli operatori economici per i quali è possibile valutare l'andamento dell'efficienza produttiva in maniera omogenea rispetto all'attività esercitata nel 2017. I dati relativi alle annualità storiche di riferimento (2014-2015-2016), necessari per l'applicazione degli interventi in precedenza richiamati, sono afferenti ai soli periodi d'imposta in cui è stato dichiarato lo stesso codice attività prevalente o applicato lo stesso studio di settore rispetto al 2017.

[15] L'ammontare dell'incremento delle rimanenze finali riconducibili alla crisi economica (*RFcrisi*) è pari a:

$$RFcrisi = MAX\left(0; \frac{Ricavi_2016 - Ricavi_2017}{Ricarico_2017}\right)$$

dove: *Ricarico_2017* è pari al valore massimo tra 1 e (*Ricavi_2017 / CVPROD_2017*, se *CVPROD_2017* è positivo, altrimenti *Ricarico_2017* è pari a 9999999999999999.

L'ammontare delle rimanenze finali riconducibili alla crisi economica (*RFcrisi*) non può superare la differenza tra le Rimanenze finali e le Esistenze iniziali. La soglia massima di normalità economica dell'indicatore "Durata delle scorte" (*SogliaMax*) viene sostituita, per i soggetti con CVPROD positivo (maggiore di zero), dalla nuova soglia di normalità (*NewSogliaMax*), calcolata nel seguente modo:

$$NewSogliaMax = \left(365 \times \frac{MagazzinoMedio_2017}{CVPROD_2017}\right)$$

dove:

$$MagazzinoMedio_2017 = \left(\left(\frac{SogliaMax}{365}\right) \times \left(CVPROD_2017 \times \frac{Ricavi_2016}{Ricavi_2017} + \frac{RFcrisi}{2}\right)\right).$$

Se *Ricavi_2017* sono pari a zero allora *MagazzinoMedio_2017* è pari a zero.

[16] Per la determinazione del maggior costo del venduto ai fini della normalità economica si rinvia alle Note tecniche e metodologiche dei singoli studi di settore.

riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, viene diminuito dell'incremento delle rimanenze finali riconducibile alle merci e ai prodotti invenduti a causa della crisi economica.

4. INTERVENTI RELATIVI ALL'ANALISI DI COERENZA

Al fine della individuazione degli interventi relativi all'analisi di coerenza sono stati selezionati tutti gli indicatori per i quali la determinazione dei valori di soglia di coerenza può essere influenzata dalla riduzione dei margini e della redditività, nonché dal minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica.

A tal fine, per gli studi di settore relativi alle attività d'impresa sono stati selezionati gli indicatori relativi ai margini, alla redditività e all'utilizzo degli impianti e precisamente:

- Incidenza dei costi e spese sui ricavi;
- Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi;
- Incidenza del margine sui ricavi;
- Margine giornaliero per addetto non dipendente - in assenza di spese per prestazioni di lavoro;
- Margine lordo sui ricavi;
- Margine per addetto non dipendente - in assenza di spese per prestazioni di lavoro;
- Margine per addetto non dipendente - in assenza di spese per prestazioni di lavoro per tipologia diversa da associazione e società sportiva dilettantistica;
- Redditività;
- Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo;
- Ricarico;
- Valore aggiunto lordo giornaliero per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro;
- Valore aggiunto lordo per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro;
- Valore aggiunto lordo per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro per tipologia diversa da associazione e società sportiva dilettantistica.

Per gli studi di settore relativi alle attività professionali sono stati selezionati gli indicatori relativi ai margini e alla redditività e precisamente:

- Incidenza delle spese sui compensi;
- Margine del professionista - in assenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;
- Rendimento lordo per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per tutti gli indicatori è stato analizzato l'andamento congiunturale a livello di studio di settore ed è stata valutata l'eventuale esigenza di introdurre un correttivo congiunturale.

Tale correttivo è stato determinato analizzando le informazioni contenute nella banca dati degli studi di settore in relazione ai periodi d'imposta 2011-2017, con l'utilizzo dei modelli lineari misti[17] per misure ripetute nel tempo.

I modelli lineari misti consentono di stimare, attraverso la componente *random* (ossia la componente ad effetti casuali), l'effetto della situazione economica di ogni periodo d'imposta sugli indicatori di coerenza.

Nella parte del modello con effetti fissi è stata utilizzata la variabile "valore dei beni strumentali", che è rappresentativa del livello di dotazione strumentale e delle economie di scala.

[17] I modelli misti sono dei modelli statistici particolarmente adatti ad analizzare dati longitudinali in quanto separano, per mezzo degli effetti casuali, la variabilità dei dati tra soggetti dalla variabilità dei dati relativi allo stesso soggetto. Per effettuare questa separazione vengono introdotti, oltre ai parametri classici della regressione, detti "effetti fissi", anche dei parametri casuali, detti "effetti casuali", volti a modellare la struttura longitudinale dei dati.

In particolare, è stato utilizzato un modello di regressione log-log con la seguente specificazione:

$$\ln(IND) = \alpha + \beta_1 \ln(VBS + 1) + \gamma_{AnnoBase} fl_{AnnoBase} + \gamma_{2017} fl_{2017} + \mu$$

dove:

ln=logaritmo naturale
IND=valore dell'indicatore di coerenza[18]
VBS=Valore dei beni strumentali
$fl_{AnnoBase}$= variabile dicotomica relativa al periodo d'imposta di costruzione dello studio di settore
fl_{2017}= variabile dicotomica relativa al periodo d'imposta 2017
μ = il termine di disturbo casuale della regressione.

In un modello di regressione log-log, la differenza tra il coefficiente γ_{2017} e il coefficiente $\gamma_{AnnoBase}$ rappresenta l'effetto congiunturale del periodo d'imposta 2017 sull'indicatore di coerenza e, quindi, può essere utilizzato come coefficiente correttivo (*correttivo_coerenza*) per cogliere l'andamento congiunturale dell'indicatore connesso alla situazione di crisi economica.

Per gli indicatori "Incidenza dei costi e spese sui ricavi", "Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi" e "Incidenza delle spese sui compensi" l'applicazione del correttivo congiunturale determina un incremento delle soglie massime di coerenza; per gli altri indicatori di coerenza l'applicazione del correttivo congiunturale comporta una riduzione delle soglie minime di coerenza[19].

L'ammontare della variazione delle soglie di coerenza (*soglia_coerenza*) è definito dalla seguente formula:

$$soglia_coerenza \times correttivo_coerenza.$$

I correttivi congiunturali, individuati per ogni indicatore di coerenza a livello di singolo studio di settore, sono riportati nei Sub Allegati 1.C per le attività di impresa e 1.D per le attività professionali.

[18] I soggetti con valore dell'indicatore non superiore a zero sono stati scartati.

[19] L'effetto congiunturale del periodo d'imposta 2017 connesso alla situazione di crisi economica sull'indicatore di coerenza "Indice di copertura dei costi per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti" viene colto dalla modifica della soglia minima di coerenza dell'indicatore "Margine per addetto non dipendente", per le attività d'impresa, o dell'indicatore "Margine del professionista", per le attività professionali.

5. CORRETTIVI DA APPLICARE AI RISULTATI DEGLI STUDI DI SETTORE

Ai risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore sono applicati i seguenti interventi correttivi:

- Correttivi congiunturali di settore;
- Correttivi congiunturali territoriali;
- Correttivi congiunturali individuali.

Tali correttivi sono applicati ai soggetti che presentano, nel periodo d'imposta 2017, ricavi/compensi ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità e di normalità economica.

Ciascuno dei correttivi, applicato secondo la sequenza sopra indicata, può comportare una riduzione dei ricavi/compensi stimati dallo studio di settore. Tale riduzione si applica sia al ricavo/compenso puntuale che al ricavo/compenso minimo.

5.1 CORRETTIVI CONGIUNTURALI DI SETTORE

L'elaborazione dei correttivi congiunturali di settore è stata effettuata per tutti i 193 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2017; in particolare, sono state esaminate le riduzioni delle tariffe, per i 12 studi di settore relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, e la contrazione dei margini e della redditività per gli altri 182 studi di settore.

Dalle analisi effettuate, diverse attività economiche soggette agli studi di settore sono state caratterizzate nel 2017 da una riduzione dei margini economici e della redditività, rispetto all'anno cui si riferiscono i dati presi a base per l'evoluzione dello specifico studio di settore, a seguito di modifiche strutturali delle relazioni tra le variabili economiche.

Per i 182 studi di settore, il correttivo congiunturale di settore tiene conto della riduzione dei margini e della redditività e del minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica.

Tale correttivo è stato determinato analizzando le informazioni contenute nella banca dati degli studi di settore in relazione ai periodi d'imposta 2012-2017, con l'utilizzo dei modelli lineari misti per misure ripetute nel tempo[20].

I modelli lineari misti consentono di stimare, attraverso la componente *random* (ossia la componente ad effetti casuali), l'effetto della situazione economica di ogni periodo d'imposta sui ricavi/compensi dichiarati.

Nella parte del modello con effetti fissi sono state utilizzate le variabili "totale costi"[21] e "valore dei beni strumentali".

---

[20] Ai fini della costruzione del modello lineare misto sono stati scartati i soggetti con ricavi/compensi dichiarati negativi, gli outlier univariati e gli outlier multivariati. Gli outlier univariati, che presentano un valore estremo per una singola variabile utilizzata nell'analisi (ricavi/compensi dichiarati, valore dei beni strumentali, totale costi), sono stati selezionati, per studio di settore, sulla base di un valore soglia calcolato come sei volte il 95° percentile della variabile stessa. Gli outlier multivariati, che presentano una combinazione insolita di valori rispetto alle tre variabili utilizzate nell'analisi, sono stati selezionati, per studio di settore, sulla base della distanza di Mahalanobis. In particolare, vengono scartate le osservazioni il cui valore della distanza di Mahalanobis presenta una probabilità inferiore a 0,000000000001. Tali algoritmi di individuazione degli outlier univariati e multivariati sono stati scelti (e opportunamente calibrati) dopo essere stati empiricamente testati sulle variabili utilizzate nell'analisi.

[21] Per le attività di impresa la variabile "totale costi" è pari a:

TotaleCosti = MAX[Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi + Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso); 0] + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa + Spese per acquisti di servizi + Altri costi per servizi.

Per le attività professionali la variabile "totale costi" è pari a:

TotaleCosti = Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica + Spese per prestazioni di lavoro dipendente + Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa + Consumi + Altre spese.

Nella parte del modello con effetti variabili è stata analizzata l'interazione delle variabili "totale costi" e "valore dei beni strumentali" con le variabili relative ai periodi d'imposta 2012-2017, al modello organizzativo (cluster) e al gruppo omogeneo della territorialità, anche distintamente per i periodi d'imposta 2012-2017, e alle classi di riduzione dell'efficienza produttiva[22].

In questo modo, per singolo studio di settore, con un modello lineare misto sono stati individuati contestualmente i coefficienti correttivi congiunturali settoriali, i coefficienti correttivi congiunturali territoriali e i coefficienti correttivi congiunturali individuali[23].

In particolare, è stato utilizzato un modello lineare misto con la seguente specificazione:

$$Y = \beta_{TC}TC + \beta_{VBS}VBS + \sum_i \gamma_i K_i + \mu$$

dove:

Y=Ricavi/Compensi dichiarati ai fini della congruità + Adeguamento da studi di settore
TC=Totale Costi
VBS=Valore dei beni strumentali
K_i= variabili associate agli effetti random descritti nella nota 23
μ = il termine di disturbo casuale della regressione.

---

[22] Le classi di riduzione dell'efficienza produttiva sono di seguito riportate:

- Lieve Flessione: minore di 0 e maggiore o uguale di -0,05;
- Flessione: minore di -0,05 e maggiore o uguale di -0,10;
- Pesante Flessione: minore di -0,10 e maggiore o uguale di -0,15;
- Marcato Calo: minore di -0,15 e maggiore o uguale di -0,30;
- Forte Calo: minore di -0,30.

[23] In un unico modello lineare misto, per individuare i coefficienti correttivi congiunturali di settore sono stati utilizzati i seguenti effetti *random*:

TotaleCosti × *Anno*
ValoreDeiBeniStrumentali × *Anno*
TotaleCosti × *Cluster*
ValoreDeiBeniStrumentali × *Cluster*
TotaleCosti × *Cluster* × *Anno*
ValoreDeiBeniStrumentali × *Cluster* × *Anno;*

per individuare i coefficienti correttivi territoriali sono stati utilizzati i seguenti effetti *random*:

TotaleCosti × *GruppoAreaTerritoriale*
ValoreDeiBeniStrumentali × *GruppoAreaTerritoriale*
TotaleCosti × *GruppoAreaTerritoriale* × *Anno*
ValoreDeiBeniStrumentali × *GruppoAreaTerritoriale* × *Anno;*

per individuare, infine, i coefficienti correttivi individuali sono stati utilizzati i seguenti effetti random:

TotaleCosti × *flag_LieveFlessioneEfficienzaProduttiva*
TotaleCosti × *flag_FlessioneEfficienzaProduttiva*
TotaleCosti × *flag_PesanteFlessioneEfficienzaProduttiva*
TotaleCosti × *flag_MarcatoCaloEfficienzaProduttiva*
TotaleCosti × *flag_ForteCaloEfficienzaProduttiva*
ValoreDeiBeniStrumentali × *flag_LieveFlessioneEfficienzaProduttiva*
ValoreDeiBeniStrumentali × *flag_FlessioneEfficienzaProduttiva*
ValoreDeiBeniStrumentali × *flag_PesanteFlessioneEfficienzaProduttiva*
ValoreDeiBeniStrumentali × *flag_MarcatoCaloEfficienzaProduttiva*
ValoreDeiBeniStrumentali × *flag_ForteCaloEfficienzaProduttiva;*

dove: *flag_LieveFlessioneEfficienzaProduttiva* = 1 se la variazione dell'efficienza produttiva è minore di 0;
flag_FlessioneEfficienzaProduttiva = 1 se la variazione dell'efficienza produttiva è minore di -0,05;
flag_PesanteFlessioneEfficienzaProduttiva = 1 se la variazione dell'efficienza produttiva è minore di -0,10;
flag_MarcatoCaloEfficienzaProduttiva = 1 se la variazione dell'efficienza produttiva è minore di -0,15;
flag_ForteCaloEfficienzaProduttiva = 1 se la variazione dell'efficienza produttiva è minore di -0,30.

A seguito delle analisi effettuate, utilizzando i citati modelli lineari misti per studio di settore, si è giunti all'individuazione dei coefficienti correttivi congiunturali settoriali, a livello di modello organizzativo (cluster), attraverso il confronto tra i relativi effetti *random* del periodo d'imposta 2017 rispetto ai relativi effetti *random* dell'anno di costruzione dello specifico studio di settore[24].

L'applicazione dei correttivi congiunturali settoriali determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il ricavo o compenso puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità per i coefficienti correttivi congiunturali di settore previsti per lo studio, ponderati con le probabilità di appartenenza ai gruppi omogenei (cluster).

Per i 182 studi di settore i coefficienti correttivi congiunturali di settore, individuati per singolo modello organizzativo (cluster), sono riportati nei Sub Allegati 1.E per le attività di impresa e 1.F per le attività professionali.

Per i 12 studi di settore delle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, il correttivo congiunturale di settore tiene conto della riduzione delle tariffe per le prestazioni professionali, correlata alla situazione di crisi economica.

Tale correttivo è stato determinato, analizzando le informazioni contenute nella banca dati degli studi di settore in relazione ai periodi d'imposta 2005-2016, con l'utilizzo dei modelli lineari misti per misure ripetute nel tempo. Tali modelli consentono di stimare, attraverso la componente *random* (ossia la componente ad effetti casuali), l'effetto della situazione economica di ogni periodo d'imposta sui compensi dichiarati. Nella parte del modello con effetti fissi sono state invece considerate, per ciascuna tipologia di attività, il numero di prestazioni effettuate specifiche del singolo studio di settore.

A seguito delle analisi effettuate, utilizzando i citati modelli misti, si è giunti, per ciascuno studio, all'individuazione di coefficienti correttivi congiunturali di settore basati sulla contrazione delle tariffe applicate, attraverso il confronto tra gli effetti *random* del periodo d'imposta 2016 rispetto agli effetti *random* relativi all'anno di costruzione dello specifico studio di settore.

L'applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il compenso puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità per il coefficiente correttivo congiunturale di settore individuato per lo specifico studio.

Nel Sub Allegato 1.G, per ogni studio di settore delle attività professionali che applica funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, è riportato il valore del coefficiente correttivo congiunturale di settore individuato.

---

[24] Per individuare i coefficienti correttivi congiunturali di settore è stata utilizzata, per ogni cluster, la seguente formula:

$$MIN(0; (\gamma_{TC,2017} - \gamma_{TC,AnnoBase}) / \beta_{TC}) \times PESO_{TC} + MIN(0; (\gamma_{VBS,2017} - \gamma_{VBS,AnnoBase}) / \beta_{VBS}) \times PESO_{VBS} +$$
$$MIN(0; (\gamma_{TC,Cluster,2017} - \gamma_{TC,Cluster,AnnoBase}) / \beta_{TC}) \times PESO_{TC} + MIN(0; (\gamma_{VBS,Cluster,2017} - \gamma_{VBS,Cluster,AnnoBase}) / \beta_{VBS}) \times PESO_{VBS}$$

per individuare i coefficienti correttivi territoriali è stata utilizzata, per ogni area territoriale omogenea, la seguente formula:

$$MIN(0; (\gamma_{TC,GruppoAreaTerritoriale,2017} - \gamma_{TC,GruppoAreaTerritoriale,AnnoBase}) / \beta_{TC}) \times PESO_{TC} +$$
$$MIN(0; (\gamma_{VBS,GruppoAreaTerritoriale,2017} - \gamma_{VBS,GruppoAreaTerritoriale,AnnoBase}) / \beta_{VBS}) \times PESO_{VBS}$$

per individuare i coefficienti correttivi individuali è stata utilizzata, per ogni classe di riduzione dell'efficienza produttiva, la seguente formula:

$$\sum_{i=1}^{Classe}[MIN(0; \gamma_{TC,i} / \beta_{TC}) \times PESO_{TC} + MIN(0; \gamma_{VBS,i} / \beta_{VBS}) \times PESO_{VBS}]$$

dove: β=effetti fissi del modello lineare misto;

γ=effetti *random* del modello lineare misto;
TC=variabile *TotaleCosti*;
VBS=variabile *ValoreDeiBeniStrumentali*;
$PESO_{TC}$=peso della variabile *TotaleCosti* nella stima dei ricavi o dei compensi dello studio di settore
(tale peso è stato calcolato, per ciascuno studio di settore, come rapporto tra il totale dei ricavi/compensi stimati azzerando la variabile *ValoreDeiBeniStrumentali* e il totale dei ricavi/compensi stimati utilizzando tutte le variabili delle funzioni di regressione);
$PESO_{VBS}$=peso della variabile *ValoreDeiBeniStrumentali* nella stima dei ricavi o dei compensi dello studio di settore
(pari a 1-$PESO_{TC}$);
AnnoBase=anno di costruzione dello studio di settore;
Classe=classe di riduzione dell'efficienza produttiva.

5.2 CORRETTIVI CONGIUNTURALI TERRITORIALI

Per i 182 studi di settore, il correttivo congiunturale territoriale tiene conto della riduzione dei margini e della redditività e del minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica specifica del territorio.

Tale correttivo è stato determinato con l'utilizzo dei modelli lineari misti per misure ripetute nel tempo descritti nel paragrafo precedente.

A seguito delle analisi effettuate, utilizzando i modelli lineari misti riportati nel precedente paragrafo 5.1, si è giunti, per ciascuno studio, all'individuazione di coefficienti correttivi congiunturali territoriali, per ciascuna area territoriale omogenea, attraverso il confronto tra i relativi effetti *random* del periodo d'imposta 2017 rispetto ai relativi effetti *random* dell'anno di costruzione dello specifico studio di settore.

Per cogliere le differenze territoriali, sono state utilizzate le analisi delle territorialità definite nell'ambito dell'applicazione degli studi di settore, come di seguito specificato.

Per le attività economiche del settore del commercio sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla "territorialità del commercio", definita nell'ambito dell'applicazione degli studi di settore, che ha suddiviso il territorio nazionale in 7 aree omogenee in termini di:

- grado di modernizzazione del commercio;
- grado di copertura dei servizi di prossimità;
- caratteristiche socio-economiche del territorio.

Per le attività economiche del comparto manifatturiero, dei servizi e delle attività professionali sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla "territorialità generale", definita nell'ambito dell'applicazione degli studi di settore, che ha suddiviso il territorio nazionale in 5 aree omogenee in termini di:

- grado di benessere;
- livello di qualificazione professionale;
- struttura economica.

L'applicazione dei correttivi congiunturali territoriali determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il ricavo o compenso puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità per i coefficienti correttivi congiunturali territoriali previsti per lo studio, ponderati con le quote di appartenenza alle aree territoriali omogenee.

Per i 182 studi di settore i coefficienti correttivi congiunturali territoriali, individuati per singola area territoriale omogenea, sono riportati nei Sub Allegati 1.H per le attività di impresa e 1.I per le attività professionali.

5.3 CORRETTIVI CONGIUNTURALI INDIVIDUALI

I correttivi congiunturali individuali intervengono ad attualizzare il modello degli studi di settore limitatamente ai soggetti che hanno presentato nel 2017 una situazione di crisi.

Tali correttivi sono stati introdotti per tutti i 193 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2017, tenendo conto dei seguenti elementi:

- la contrazione dell'efficienza produttiva (per i 182 studi di settore);
- la ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese (per i 12 studi di settore delle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi).

Al fine di cogliere la situazione individuale di crisi economica sulla base della contrazione dell'efficienza produttiva, per i 182 studi di settore tale correttivo è stato determinato con l'utilizzo dei modelli lineari misti per misure ripetute nel tempo descritti nei paragrafi precedenti.

A seguito delle analisi effettuate, utilizzando i modelli lineari misti riportati nel precedente paragrafo 5.1, si è giunti, per ciascuno studio, all'individuazione di coefficienti correttivi congiunturali individuali, tramite gli effetti *random* relativi alle classi di riduzione dell'efficienza produttiva.

Il correttivo congiunturale individuale relativo ai 182 studi può essere applicato ai soggetti che presentano, per il periodo d'imposta 2017, le ulteriori seguenti condizioni, oltre quella di non congruità indicata al paragrafo 5:

- situazione di normalità economica rispetto agli indicatori di controllo del valore dei beni strumentali;
- riduzione dell'efficienza produttiva, nel periodo d'imposta 2017, rispetto a quella storica di riferimento, individuata come il maggior valore di efficienza produttiva del triennio precedente (periodi d'imposta 2014-2016)[25].

L'applicazione del correttivo congiunturale individuale determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il ricavo o compenso puntuale, derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità, per il coefficiente correttivo congiunturale individuale individuato per la specifica classe di riduzione dell'efficienza produttiva.

Per i 182 studi di settore i coefficienti correttivi congiunturali individuali, individuati per classe di riduzione dell'efficienza produttiva[26], sono riportati nei Sub Allegati 1.J per le attività di impresa e 1.K per le attività professionali.

Per i 12 studi di settore delle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, il correttivo congiunturale individuale tiene conto della ritardata percezione dei compensi da parte dei professionisti a fronte delle prestazioni rese, riconducibile alla situazione di crisi economica.

L'analisi della ritardata percezione dei compensi da parte dei professionisti a fronte delle prestazioni rese è stata effettuata analizzando, per il periodo d'imposta 2016, le informazioni contenute nella banca dati degli studi di settore in relazione ai soggetti non congrui che hanno compilato le informazioni contenute nel quadro T, al fine di adeguare le risultanze dello studio di settore alla specifica situazione di crisi economica.

[25] Tenuto conto dei percorsi metodologici adottati per l'elaborazione di tale correttivo congiunturale individuale, lo stesso si applica agli operatori economici per i quali è possibile valutare l'andamento dell'efficienza produttiva in maniera omogenea rispetto all'attività esercitata nel 2017. I dati relativi alle annualità storiche di riferimento (2014-2015-2016), necessari per l'applicazione del correttivo in precedenza richiamato, sono afferenti ai soli periodi d'imposta in cui è stato dichiarato lo stesso codice attività prevalente o applicato lo stesso studio di settore, rispetto al 2017.

[26] Nei Sub Allegati 1.J e 1.K le classi di riduzione dell'efficienza produttiva sono così codificate:

- livello di flessione 1: "Lieve Flessione" (minore di 0 e maggiore o uguale di -0,05);
- livello di flessione 2: "Flessione" (minore di -0,05 e maggiore o uguale di -0,10);
- livello di flessione 3: "Pesante Flessione" (minore di -0,10 e maggiore o uguale di -0,15);
- livello di flessione 4: "Marcato Calo" (minore di -0,15 e maggiore o uguale di -0,30);
- livello di flessione 5: "Forte Calo" (minore di -0,30).

In particolare, è stata analizzata la relazione esistente tra i compensi dichiarati, il compenso stimato da congruità e la quota di compensi relativi ad incarichi per cui nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) utilizzando un modello di regressione log-log con la seguente specificazione:

$$\ln(Y + 1) = \alpha + \beta_1 \ln(X + 1) + \beta_2 QPP + \mu$$

dove:

ln=logaritmo naturale

Y=compensi dichiarati

X=compenso puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità

QPP=[Percentuale dei compensi relativa ad incarichi per cui nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)] / 100

μ = il termine di disturbo casuale della regressione.

In un modello di regressione log-log, il coefficiente β_2 misura la relazione dei compensi rispetto alla quota di compensi relativa ad incarichi per cui nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) e, quindi, può essere utilizzato come coefficiente congiunturale individuale che misura la ritardata percezione dei compensi da parte dei professionisti a fronte delle prestazioni rese, riconducibile alla situazione di crisi economica.

I coefficienti β_2 del modello di regressione log-log, individuati per singolo studio di settore, sono riportati, per i 12 studi interessati, nel Sub Allegato 1.L.

L'applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei compensi stimati direttamente proporzionale alla percentuale dei compensi relativa ad incarichi per cui nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) [27].

---

[27] L'ammontare della riduzione è definito dalla seguente formula:

$$CompensoStimato \times \beta_2 \times QPP$$

dove: *CompensoStimato* = Compenso puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità;

QPP = [Percentuale dei compensi relativa ad incarichi per cui nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)]/100.

Per gli studi di settore **VK29U**, **WK23U**, **WK24U**, **WK25U**, **YK01U**, **YK05U**, **YK06U** e **YK17U** la variabile QPP è pari alla percentuale, divisa per 100, dei compensi relativa ad incarichi per cui nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali), richiesta nel quadro T.

Per lo studio di settore **YK02U** la variabile QPP è pari alla somma, divisa per 100, delle percentuali sui compensi relative ad incarichi per cui nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) delle seguenti tipologie di attività presenti nel quadro D e non utilizzate come variabili indipendenti nell'ambito delle funzioni di compenso dello studio di settore YK02U:

- Studi di prefattibilità e/o di fattibilità tecnico-economica;
- Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere pubbliche;
- Progettazione esecutiva di opere private in ambito civile - ambientale e industriale (importo opere fino a euro 51.646,00);
- Progettazione di infrastrutture/sistemi informatici;
- Progettazione di componenti e sistemi di telecomunicazioni;
- Attività di progettazione nell'ambito dell'ingegneria dell'informazione diversa da quelle indicate ai righi precedenti;
- Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere private (importo opere fino a euro 51.646,00);
- Collaudo di lavori e forniture di opere;
- Misura e contabilità lavori;
- Perizie di stima particolareggiate;
- Altre perizie (diverse da quelle particolareggiate);
- Rilievi topografici;
- Certificazione/Qualificazione energetica degli edifici;
- Certificazione acustica degli edifici;
- Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e/o valutazione ambientale strategica (VAS);
- Docenza e altre attività nell'ambito di corsi di formazione (esclusa l'attività di lavoro dipendente);
- Consulenza Tecnica d'Ufficio;
- Attività di contenzioso e/o consulenza tecnica di parte e/o arbitrato e/o conciliazione;
- Consulenza per la sicurezza dei sistemi informatici;
- Consulenza per la gestione, pianificazione ed organizzazione dei processi produttivi e/o del personale;
- Consulenza nell'ambito dei sistemi di gestione della qualità;
- Attività di consulenza diversa da quelle indicate ai righi precedenti;
- Partecipazione a Consigli di amministrazione, Collegi e Commissioni;
- Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi;
- Altre attività.

6. CONCLUSIONE

In fase di applicazione, l'analisi della coerenza degli indicatori economici utilizza le soglie modificate sulla base degli interventi correttivi per le imprese in contabilità semplificata[28] e dei correttivi congiunturali individuati per ciascuno dei 193 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2017 (come riportato al paragrafo 4).

Inoltre, gli eventuali valori di riduzione dei ricavi/compensi stimati, determinati sulla base dei correttivi di cui ai paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3, sono sottratti ai risultati derivanti dall'applicazione dell'analisi di congruità e dell'analisi di normalità economica (modificata come riportato nel precedente paragrafo 3 e applicando gli interventi correttivi per le imprese in contabilità semplificata), individuando pertanto, in fase di applicazione, il ricavo o compenso puntuale di riferimento e quello minimo ammissibile in riferimento a ciascuno dei 193 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2017.

Per lo studio di settore **YK03U** la variabile QPP è pari alla somma, divisa per 100, delle percentuali sui compensi per incarichi parziali delle seguenti tipologie di attività presenti nel quadro D e non utilizzate come variabili indipendenti nell'ambito delle funzioni di compenso dello studio di settore YK03U:

- Progettazione di opere pubbliche (preliminare e/o definitiva e/o esecutiva);
- Collaudi di opere di terzi;
- Attività di contenzioso e/o consulenza tecnica di parte e/o arbitrato e/o conciliazione;
- Altre stime;
- Certificazione/Qualificazione energetica degli edifici;
- Certificazione acustica degli edifici;
- Amministrazione di beni;
- Compilazione di dichiarazioni dei redditi;
- Compilazione di dichiarazioni di successione;
- Redazione tabelle millesimali (numero unità immobiliari);
- Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi;
- Altre attività.

Per lo studio di settore **YK04U**, la variabile QPP è pari alla somma, divisa per 100, delle percentuali sui compensi per incarichi parziali delle seguenti tipologie di attività presenti nel quadro D e non utilizzate come variabili indipendenti nell'ambito delle funzioni di compenso dello studio di settore YK04U:

- Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica fino a euro 5.200,00);
- Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi;
- Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali, incarichi in organismi di categoria;
- Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico;
- Conciliazione;
- Attività di semplice domiciliazione;
- Stesura di lettere di diffida;
- Altre attività.

Per lo studio di settore **YK18U**, la variabile QPP è pari alla somma, divisa per 100, delle percentuali sui compensi per incarichi parziali delle seguenti tipologie di attività presenti nel quadro D e non utilizzate come variabili indipendenti nell'ambito delle funzioni di compenso dello studio di settore YK18U:

- Studi di fattibilità e prefattibilità;
- Progettazione in ambiti diversi da edile/urbanistica;
- Misura e contabilità lavori;
- Collaudo di lavori e forniture di opere;
- Valutazione ambientale e strategica;
- Perizie;
- Rilievi/Grafica digitale;
- Consulenza Tecnica d'Ufficio;
- Attività di contenzioso e/o consulenza tecnica di parte e/o arbitrato e/o conciliazione;
- Attività di consulenza (escluse C.T.U. e C.T.P.);
- Certificazione/Qualificazione energetica degli edifici;
- Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi;
- Altre attività.

[28] La relativa metodologia è riportata nella Nota Tecnica e Metodologica "Interventi correttivi per le imprese con determinazione del reddito per cassa negli studi di settore per il periodo di imposta 2017" approvata con l'apposito Decreto Ministeriale.

SUB ALLEGATO 1.A

Coefficienti e indici di dispersione statistici della frontiera di produzione stocastica Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	Coefficiente Intercetta	Coefficiente Valore dei beni strumentali	Coefficiente Numero di addetti	Sigma_v	Sigma_u	Utilizzo dell'informazione relativa al "Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente"
VG57U	11,3554	0,1205	0,9367	0,5094	2,0640	SI
VG98U	10,0851	0,1309	1,3573	0,5459	1,6107	NO
VG99U	11,2570	0,1189	1,1792	0,7237	3,3032	NO
VK30U	11,4906	0,1103	1,0786	0,5833	3,1370	NO
VM47U	11,2793	0,1662	1,1068	0,6629	2,4670	SI
VM81U	13,5173	0,1143	0,6695	0,4854	3,2809	SI
VM87U	11,1075	0,1147	1,4272	0,5576	1,8471	NO
VM88U	12,0843	0,1291	1,1113	0,6853	2,7335	NO
WD03U	10,7122	0,2068	1,1557	0,6780	2,0033	SI
WD04A	11,1514	0,1557	0,9924	0,6838	3,6548	SI
WD04B	10,4833	0,1292	1,1509	0,5536	1,8064	SI
WD05U	11,3268	0,1513	1,0311	0,7184	2,2065	SI
WD09A	10,2423	0,1330	1,2346	0,5415	1,6366	SI
WD09B	10,3886	0,1640	1,1942	0,6251	1,9892	SI
WD11U	9,6477	0,2083	1,8706	0,8279	2,5947	SI
WD15U	10,8357	0,1761	1,0445	0,6954	2,0726	SI
WD16U	10,0975	0,0962	1,4775	0,6304	1,7552	SI
WD17U	10,9110	0,1592	0,9317	0,5580	2,0152	SI
WD19U	10,7611	0,1053	1,1317	0,4527	1,5347	SI
WD20U	10,5713	0,1365	1,0914	0,5575	1,6667	SI
WD21U	10,9407	0,1109	1,0188	0,4450	1,5864	SI
WD22U	11,0873	0,1128	1,1295	0,6348	2,0581	SI
WD23U	9,8070	0,1154	1,5440	0,5076	1,1921	SI
WD24U	10,4545	0,1162	1,4225	0,6190	1,6771	SI
WD25U	11,8884	0,1578	0,7541	0,7681	2,9170	SI
WD26U	11,7156	0,0611	1,1933	0,6882	2,3620	SI
WD27U	11,2908	0,0803	1,0365	0,6314	1,8736	SI
WD28U	10,2903	0,1313	1,1636	0,5079	1,5213	SI
WD29U	11,0645	0,1467	1,0584	0,6496	2,6764	SI
WD30U	11,0306	0,2065	0,8874	0,8180	2,7024	SI
WD31U	10,7255	0,1827	1,0392	0,6479	2,3309	SI
WD32U	11,0474	0,1194	1,0362	0,5712	1,7914	SI
WD33U	10,1257	0,1523	1,2697	0,6528	1,7084	SI
WD35U	10,8663	0,1203	1,1329	0,6326	2,1604	SI
WD36U	10,9714	0,1584	0,9745	0,6437	2,1591	SI
WD37U	10,9040	0,1357	1,0686	0,6742	2,7863	SI
WD38U	11,1880	0,1279	0,9061	0,5081	1,8900	SI
WD39U	10,7080	0,1837	0,9550	0,5358	1,8010	SI
WD40U	10,9645	0,1453	1,0106	0,5868	2,1436	SI
WD41U	10,6712	0,1434	1,1259	0,6016	1,9578	SI
WD42U	10,8328	0,1315	1,0308	0,5159	1,7778	SI
WD43U	11,2413	0,1046	1,0427	0,4601	1,8956	SI
WD44U	10,4036	0,1987	0,9158	0,6068	2,0756	SI
WD45U	11,0901	0,1415	1,1207	0,6711	1,9906	SI
WD46U	11,4573	0,1730	0,9630	0,7559	3,2048	SI
WD47U	10,8511	0,1580	0,9747	0,5797	1,8818	SI
WD49U	10,2127	0,1586	1,2251	0,5652	1,6074	SI
WG31U	10,2396	0,1309	1,2065	0,4443	1,3077	SI
WG33U	10,0254	0,0823	1,0904	0,2846	1,1890	SI
WG34U	9,7242	0,0826	1,1855	0,2813	0,8426	SI
WG36U	11,0396	0,0675	1,0632	0,3439	1,6606	SI
WG38U	9,4470	0,1109	1,6625	0,4098	1,1079	NO
WG40U	12,2395	0,0825	1,5683	0,7549	4,3828	NO
WG41U	11,4856	0,0991	1,2717	0,6306	3,2064	NO
WG46U	10,1868	0,1439	1,2347	0,4321	1,3273	NO
WG48U	10,1377	0,1186	1,3135	0,4807	1,2695	NO
WG50U	10,7060	0,0922	1,3385	0,5268	1,6712	SI
WG51U	10,4307	0,1059	1,2935	0,4899	2,0902	SI
WG52U	11,0821	0,1542	0,8911	0,7185	2,4091	NO
WG53U	11,6836	0,1260	1,2926	0,6821	3,2156	NO
WG54U	10,8193	0,1514	1,1394	0,6488	2,5006	NO
WG55U	11,4027	0,0906	1,0017	0,3837	1,6856	SI
WG58U	10,6598	0,1399	1,1207	0,5633	2,5183	SI

STUDIO DI SETTORE	Coefficiente Intercetta	Coefficiente Valore dei beni strumentali	Coefficiente Numero di addetti	Sigma_v	Sigma_u	Utilizzo dell'informazione relativa al "Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente"
WG60U	10,5196	0,0881	1,1428	0,3533	1,4944	SI
WG68U	11,1239	0,0960	1,1543	0,5261	1,7478	SI
WG69U	12,2329	0,0818	1,1114	0,8568	4,3157	SI
WG70U	10,7872	0,0681	0,9823	0,5158	1,5631	SI
WG72A	9,7137	0,1191	1,4585	0,3350	0,9441	SI
WG72B	10,9257	0,0926	1,1472	0,5777	2,0299	SI
WG73A	11,8185	0,1189	0,8397	0,8474	3,1725	NO
WG73B	11,4036	0,1483	1,2108	0,8489	2,4527	NO
WG75U	10,8291	0,1017	1,1425	0,4759	1,5693	SI
WG76U	11,3895	0,0989	0,9845	0,5429	2,6613	NO
WG77U	11,0362	0,1090	1,3199	0,7119	3,3309	NO
WG78U	11,8818	0,1156	1,2478	0,5920	2,4788	NO
WG79U	10,4751	0,1855	1,2117	0,7125	2,9410	NO
WG81U	10,9363	0,1276	1,1280	0,5761	2,7386	NO
WG82U	11,5077	0,1117	1,2341	0,7327	2,8980	NO
WG83U	10,6764	0,1262	1,1602	0,5924	2,8545	NO
WG85U	10,9255	0,1428	1,1063	0,4990	3,1972	NO
WG87U	11,8181	0,0955	1,1221	0,6085	3,5567	NO
WG88U	10,4942	0,0942	1,1823	0,5412	1,5441	NO
WG89U	10,3860	0,1084	1,1718	0,4386	1,7287	NO
WG90U	9,7818	0,1383	1,2094	0,5998	2,7546	NO
WG91U	10,7055	0,1277	1,2552	0,5658	1,9249	NO
WG92U	10,9173	0,0995	0,9505	0,4207	1,8444	NO
WG93U	11,3000	0,1159	1,1768	0,6375	2,8860	NO
WG94U	11,2766	0,1249	1,2256	0,8182	3,4948	NO
WG95U	10,3511	0,0919	1,2379	0,4357	2,2892	NO
WG96U	10,5821	0,0919	1,2703	0,5246	1,9465	SI
WK08U	10,7960	0,1004	1,1704	0,5270	1,9508	SI
WK16U	11,1033	0,0972	1,0972	0,6673	2,3310	SI
WK19U	10,7326	0,1174	1,1139	0,5818	2,1296	NO
WK23U	11,9458	0,1066	0,9519	0,6024	3,4172	NO
WK26U	10,7989	0,0598	1,7044	0,4990	1,9991	NO
WK28U	10,7171	0,1505	1,2381	0,6822	3,2731	NO
WM06A	11,2078	0,0964	1,4290	0,5583	1,7342	SI
WM06B	11,1695	0,1162	1,3751	0,4818	1,5882	SI
WM08U	11,3230	0,1010	1,3059	0,4671	1,6977	SI
WM09A	12,7099	0,1086	1,1526	0,6253	3,1173	SI
WM09B	11,6548	0,1222	1,3724	0,6016	2,2610	SI
WM10U	11,7618	0,0931	1,2585	0,5701	1,9647	SI
WM11U	11,7161	0,1113	1,1629	0,5963	2,0459	NO
WM12U	11,6595	0,0813	1,2312	0,4303	1,7467	NO
WM13U	10,4719	0,0666	1,1308	0,5541	1,2908	NO
WM15B	10,8687	0,1050	1,1678	0,4100	1,2302	SI
WM16U	11,2728	0,0843	1,4448	0,5243	1,6373	SI
WM17U	12,7611	0,1269	0,9807	0,6282	2,4978	NO
WM18A	12,2408	0,0976	1,0685	0,5942	2,3764	SI
WM18B	13,0619	0,1068	1,2405	0,6125	3,0628	SI
WM19U	12,6092	0,0904	1,1956	0,6928	3,0287	SI
WM20U	10,8238	0,1043	1,3651	0,4212	1,4848	SI
WM21A	13,1598	0,0986	0,7777	0,5664	2,9219	SI
WM21B	12,1833	0,1231	1,1095	0,6955	2,8370	SI
WM21C	13,2638	0,0796	0,8720	0,5003	2,7808	SI
WM21D	14,0113	0,0455	0,6456	0,4295	2,8291	SI
WM21E	12,4773	0,1189	1,0797	0,6662	2,8196	SI
WM22A	12,4052	0,1081	1,0808	0,7425	2,7089	SI
WM22B	12,0555	0,1147	1,1560	0,6777	2,7158	SI
WM22C	12,2024	0,1190	1,0825	0,6687	3,0510	SI
WM23U	12,3595	0,1166	1,1155	0,6198	2,8179	NO
WM24U	11,9324	0,1094	1,1382	0,6264	2,0330	NO
WM25A	12,6803	0,0798	1,1392	0,7232	2,8792	SI
WM25B	11,9249	0,1368	1,1695	0,7657	2,9189	SI
WM29U	11,6355	0,0959	1,1208	0,4327	2,0356	SI
WM30U	11,5695	0,1107	1,1129	0,4083	1,9318	SI

SUB ALLEGATO 1.A

Coefficienti e indici di dispersione statistici della frontiera di produzione stocastica Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	Coefficiente Intercetta	Coefficiente Valore dei beni strumentali	Coefficiente Numero di addetti	Sigma_v	Sigma_u	Utilizzo dell'informazione relativa al "Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente"
WM31U	12,5199	0,0999	1,2107	0,6108	2,7250	NO
WM32U	10,8023	0,1127	1,5708	0,6289	2,1066	SI
WM33U	13,8997	0,0793	0,7314	0,4735	3,8106	NO
WM34U	12,9303	0,0877	1,1509	0,6554	3,2483	NO
WM35U	11,1336	0,0862	1,2053	0,3197	1,2342	SI
WM36U	11,7144	0,1615	1,1330	0,5816	2,5909	NO
WM37U	11,7300	0,1298	1,2441	0,7105	2,4370	NO
WM39U	10,9582	0,1393	1,5270	0,6821	1,6474	NO
WM40B	10,4617	0,0986	1,3564	0,4319	1,4363	NO
WM41U	11,7160	0,1141	1,0658	0,7106	2,1235	NO
WM42U	11,4741	0,0905	1,0678	0,4092	1,6305	NO
WM43U	11,5892	0,1236	1,1579	0,5741	1,7038	NO
WM44U	11,2459	0,1023	1,2231	0,5093	1,7578	NO
WM46U	12,4753	0,1054	1,0645	0,6087	2,7144	NO
WM48U	11,3135	0,0772	1,3839	0,4269	1,4519	NO
WM80U	10,9467	0,0727	1,1873	0,8932	1,7971	NO
WM82U	13,4200	0,0950	0,7018	0,5758	3,1416	NO
WM83U	13,1309	0,0944	0,9299	0,6146	2,8914	NO
WM84U	12,3391	0,1230	0,9394	0,5881	2,6704	NO
WM85U	10,8440	0,0729	0,9577	0,3281	1,2157	NO
WM86U	10,3783	0,1472	1,1489	0,5181	2,0091	NO
YD01U	10,6104	0,0975	1,0753	0,4111	1,4512	SI
YD02U	10,2416	0,1158	1,2330	0,4145	1,4219	SI
YD07A	10,4362	0,1590	1,0708	0,6580	1,9159	SI
YD07B	11,3492	0,0912	1,1012	0,7481	2,4245	SI
YD08U	11,0586	0,1099	1,0798	0,6435	2,0211	SI
YD10U	10,3207	0,1298	1,3112	0,6026	1,5862	SI
YD12U	11,0608	0,0628	0,9249	0,3213	1,2068	SI
YD13U	10,8777	0,0854	1,1392	0,6053	1,9103	SI
YD14U	10,1201	0,1816	1,1604	0,8267	2,1280	SI
YD18U	9,8382	0,1472	1,3359	0,6443	1,9825	SI
YD34U	9,9960	0,1144	1,1264	0,3902	1,0847	SI
YG37U	11,0045	0,0636	1,0246	0,2826	1,5119	NO
YG39U	10,6353	0,1188	1,2593	0,4777	2,4916	NO
YG44U	10,7627	0,0928	1,1806	0,4761	1,9945	NO
YG61U	10,7841	0,0968	1,5099	0,4908	1,7341	NO
YG66U	11,0940	0,1060	1,0607	0,5426	2,3463	NO
YG67U	9,7568	0,0941	1,3546	0,4051	1,1316	NO
YG74U	9,8800	0,1339	1,4103	0,5228	1,6097	NO
YK21U	10,7234	0,1319	1,1486	0,3881	1,7821	NO
YM01U	11,4451	0,0841	1,3373	0,4307	1,5289	NO
YM02U	11,6430	0,0545	1,0788	0,3306	1,1380	NO
YM03U	10,4328	0,1226	1,5295	0,5104	1,6724	NO
YM04U	12,4744	0,0576	0,8618	0,2043	0,6905	NO
YM05U	11,2433	0,0911	1,3526	0,4665	1,7215	NO
YM07U	10,4977	0,0826	1,4867	0,4240	1,3058	NO
YM15A	10,8847	0,1093	1,5300	0,6885	1,5435	NO
YM27A	11,4623	0,0667	1,2890	0,4136	1,3746	NO
YM27B	11,4587	0,0795	1,2092	0,4068	1,5185	NO
YM28U	10,9249	0,0919	1,3551	0,4688	1,6191	NO
YM40A	10,6733	0,0851	1,2853	0,4040	1,1875	NO

SUB ALLEGATO 1.B

Coefficienti e indici di dispersione statistici della frontiera di produzione stocastica
Attività di lavoro autonomo

STUDIO DI SETTORE	Coefficiente Intercetta	Coefficiente Valore dei beni strumentali	Coefficiente Numero di addetti	Sigma_v	Sigma_u	Utilizzo dell'informazione relativa al "Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente"
VG99U	11,6256	0,0417	0,6353	0,4977	1,9267	NO
VK30U	11,7176	0,0401	0,6295	0,4493	1,9313	NO
WG41U	11,6476	0,0419	0,5965	0,4375	1,9199	NO
WG53U	11,0450	0,0585	0,5290	0,3974	1,4246	NO
WG73B	11,7754	0,0571	0,6190	0,4487	1,5853	NO
WG82U	11,7455	0,0391	0,6207	0,4618	1,9410	NO
WG87U	12,0946	0,0329	0,6745	0,5052	2,1341	NO
WG91U	11,3723	0,0636	0,6535	0,4956	1,5358	NO
WG93U	11,8999	0,0458	0,6867	0,5708	2,1110	NO
WG94U	11,8175	0,0194	0,6190	0,4652	1,8559	NO
WK08U	11,1992	0,0452	0,6302	0,4116	1,6408	SI
WK10U	11,9140	0,0482	0,6160	0,3465	1,2399	NO
WK16U	11,1659	0,0655	0,6407	0,4385	1,4139	SI
WK19U	11,1363	0,0344	0,6154	0,3424	1,1384	NO
WK20U	11,1133	0,0435	0,5423	0,3071	1,3284	NO
WK22U	11,0240	0,0824	0,6822	0,4411	1,3768	NO
WK26U	10,9187	0,0275	0,3515	0,3245	1,3587	NO
WK27U	11,5869	0,0320	0,5977	0,3785	1,6480	NO
WK28U	11,2095	0,1068	1,5895	0,7257	2,7204	NO
WK56U	11,5976	0,0632	0,6651	0,4809	1,6938	NO
YG74U	11,1193	0,0634	0,5505	0,4623	1,9819	NO
YK21U	11,5912	0,0617	0,6638	0,3339	0,8963	NO

SUB ALLEGATO 1.C

Correttivi congiunturali per gli indicatori di coerenza
Attività d'impresa

Incidenza dei costi e spese sui ricavi

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WG60U	0,0184

Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VG57U	0,0000
WG50U	-0,0452
WG75U	0,0000
WG76U	0,0000
WG85U	0,0000

Incidenza del Margine sui ricavi

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VG98U	-0,0892
WD03U	0,0000
WD04A	0,0000
WD04B	0,0000
WD05U	0,0000
WD09A	-0,0137
WD09B	-0,0446
WD11U	-0,1668
WD15U	0,0000
WD16U	-0,0447
WD17U	0,0000
WD19U	0,0000
WD20U	0,0000
WD21U	0,0000
WD22U	0,0000
WD23U	-0,0470
WD24U	0,0000
WD25U	0,0000
WD26U	0,0000
WD27U	0,0000
WD28U	0,0000
WD29U	0,0000
WD30U	-0,0054
WD31U	0,0000
WD32U	0,0000
WD33U	0,0000
WD35U	-0,0025
WD36U	0,0000
WD37U	-0,0889
WD38U	0,0000
WD39U	0,0000
WD40U	0,0000
WD41U	-0,0150
WD42U	0,0000
WD43U	0,0000
WD44U	-0,0002
WD45U	-0,0231
WD46U	0,0000
WD47U	0,0000
WD49U	0,0000
WG38U	-0,0679
WG52U	0,0000
WG81U	-0,0012
WG89U	0,0000
YD01U	-0,0267
YD07A	0,0000
YD07B	-0,0648
YD08U	0,0000
YD10U	-0,0450
YD12U	-0,0042
YD13U	0,0000
YD14U	-0,0008
YD18U	-0,2071
YD34U	-0,0118

Margine giornaliero per addetto non dipendente - in assenza di spese per prestazioni di lavoro

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WM40B	0,0000
YM03U	0,0000

Margine lordo sui ricavi

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WG40U	0,0000

SUB ALLEGATO 1.C

Correttivi congiunturali per gli indicatori di coerenza
Attività d'impresa

Margine per addetto non dipendente - in assenza di spese per prestazioni di lavoro

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VG98U	0,0000
VG99U	0,0000
VK30U	0,0000
VM47U	0,0000
VM81U	0,0000
VM87U	0,0000
VM88U	0,0000
WD03U	0,0000
WD04A	-0,0198
WD04B	-0,0077
WD05U	0,0000
WD09A	0,0000
WD09B	0,0000
WD11U	-0,5523
WD15U	0,0000
WD16U	0,0000
WD17U	0,0000
WD19U	0,0000
WD20U	0,0000
WD21U	0,0000
WD22U	0,0000
WD23U	0,0000
WD24U	0,0000
WD25U	0,0000
WD26U	0,0000
WD27U	0,0000
WD28U	0,0000
WD29U	-0,0440
WD30U	-0,0939
WD31U	0,0000
WD32U	0,0000
WD33U	0,0000
WD35U	0,0000
WD36U	0,0000
WD37U	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WD38U	0,0000
WD39U	0,0000
WD40U	0,0000
WD41U	0,0000
WD42U	-0,0638
WD43U	0,0000
WD44U	0,0000
WD45U	-0,0264
WD46U	0,0000
WD47U	0,0000
WD49U	-0,0160
WG31U	0,0000
WG33U	0,0000
WG34U	0,0000
WG36U	0,0000
WG38U	0,0000
WG40U	-0,0061
WG41U	0,0000
WG46U	0,0000
WG48U	0,0000
WG50U	0,0000
WG51U	0,0000
WG52U	0,0000
WG53U	0,0000
WG54U	0,0000
WG55U	-0,0178
WG58U	0,0000
WG60U	0,0000
WG68U	0,0000
WG69U	-0,3773
WG70U	0,0000
WG72A	0,0000
WG72B	0,0000
WG73A	-0,0653
WG73B	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WG75U	0,0000
WG76U	0,0000
WG77U	0,0000
WG78U	0,0000
WG79U	0,0000
WG81U	0,0000
WG82U	0,0000
WG85U	0,0000
WG87U	0,0000
WG88U	0,0000
WG89U	0,0000
WG90U	0,0000
WG91U	0,0000
WG92U	0,0000
WG93U	0,0000
WG94U	-0,0107
WG95U	0,0000
WG96U	0,0000
WK08U	0,0000
WK16U	0,0000
WK19U	0,0000
WK23U	0,0000
WK26U	0,0000
WK28U	0,0000
WM06A	0,0000
WM06B	-0,0026
WM08U	0,0000
WM09A	0,0000
WM09B	0,0000
WM10U	0,0000
WM11U	0,0000
WM12U	-0,0095
WM13U	0,0000
WM15B	0,0000
WM16U	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WM17U	0,0000
WM18A	0,0000
WM18B	-0,0254
WM19U	0,0000
WM20U	0,0000
WM21A	0,0000
WM21B	-0,0054
WM21C	0,0000
WM21D	0,0000
WM21E	0,0000
WM22A	0,0000
WM22B	0,0000
WM22C	0,0000
WM23U	0,0000
WM24U	0,0000
WM25A	0,0000
WM25B	0,0000
WM29U	0,0000
WM30U	0,0000
WM31U	0,0000
WM32U	0,0000
WM33U	0,0000
WM34U	0,0000
WM35U	0,0000
WM36U	0,0000
WM37U	0,0000
WM39U	0,0000
WM41U	0,0000
WM42U	0,0000
WM43U	0,0000
WM44U	0,0000
WM46U	0,0000
WM48U	0,0000
WM80U	0,0000
WM82U	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WM83U	0,0000
WM84U	0,0000
WM85U	-0,0111
WM86U	0,0000
YD01U	0,0000
YD02U	0,0000
YD07A	0,0000
YD07B	0,0000
YD08U	0,0000
YD10U	0,0000
YD12U	0,0000
YD13U	0,0000
YD14U	0,0000
YD18U	-0,0478
YD34U	0,0000
YG37U	0,0000
YG39U	0,0000
YG44U	0,0000
YG61U	0,0000
YG66U	0,0000
YG67U	0,0000
YG74U	0,0000
YK21U	0,0000
YM01U	0,0000
YM02U	0,0000
YM04U	0,0000
YM05U	0,0000
YM07U	-0,0046
YM15A	0,0000
YM27A	0,0000
YM27B	0,0000
YM28U	0,0000
YM40A	0,0000

SUB ALLEGATO 1.C

Correttivi congiunturali per gli indicatori di coerenza
Attività d'impresa

Margine per addetto non dipendente

in assenza di spese per prestazioni di lavoro per tipologia diversa da associazione e società sportiva dilettantistica

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WG83U	-0.1242

Redditività

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WG50U	-0,0482

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WG69U	-0,0168

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WK23U	-0,0032

Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VG98U	-0,0087
WD03U	0,0000
WD04A	0,0000
WD04B	-0,0291
WD05U	-0,0091
WD09A	0,0000
WD09B	0,0000
WD11U	-0,2688
WD15U	0,0000
WD16U	0,0000
WD17U	0,0000
WD19U	0,0000
WD20U	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WD21U	0,0000
WD22U	0,0000
WD23U	-0,0525
WD24U	0,0000
WD25U	-0,0114
WD26U	0,0000
WD27U	0,0000
WD28U	0,0000
WD29U	0,0000
WD30U	-0,0657
WD31U	0,0000
WD32U	0,0000
WD33U	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WD35U	0,0000
WD36U	0,0000
WD37U	0,0000
WD38U	0,0000
WD39U	0,0000
WD40U	0,0000
WD41U	0,0000
WD42U	0,0000
WD43U	0,0000
WD44U	0,0000
WD45U	0,0000
WD46U	0,0000
WD47U	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WD49U	0,0000
WG38U	-0,2275
WG50U	0,0000
WG52U	0,0000
WG69U	-0,0859
WG75U	0,0000
WG79U	0,0000
WG81U	0,0000
WG89U	0,0000
WK23U	0,0000
YD01U	0,0000
YD02U	0,0000
YD07A	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
YD07B	0,0000
YD08U	-0,0156
YD10U	0,0000
YD12U	0,0000
YD13U	-0,1143
YD14U	0,0000
YD18U	0,0000
YD34U	0,0000

Ricarico

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VM47U	0,0000
VM81U	0,0000
VM87U	0,0000
VM88U	0,0000
WG36U	-0,0161
WM06A	0,0000
WM06B	0,0000
WM08U	0,0000
WM09A	0,0000
WM09B	0,0000
WM10U	0,0000
WM11U	0,0000
WM12U	0,0000
WM13U	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WM15B	0,0000
WM16U	0,0000
WM17U	0,0000
WM18A	0,0000
WM18B	0,0000
WM19U	0,0000
WM20U	0,0000
WM21A	0,0000
WM21B	0,0000
WM21C	0,0000
WM21D	0,0000
WM21E	0,0000
WM22A	0,0000
WM22B	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WM22C	0,0000
WM23U	0,0000
WM24U	0,0000
WM25A	-0,0004
WM25B	0,0000
WM29U	0,0000
WM30U	0,0000
WM31U	0,0000
WM32U	0,0000
WM33U	0,0000
WM34U	0,0000
WM35U	0,0000
WM36U	0,0000
WM37U	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WM39U	0,0000
WM40B	-0,0014
WM41U	0,0000
WM42U	0,0000
WM43U	0,0000
WM44U	0,0000
WM46U	0,0000
WM48U	0,0000
WM80U	0,0000
WM82U	0,0000
WM83U	0,0000
WM84U	0,0000
WM85U	0,0000
WM86U	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
YD02U	0,0000
YG37U	0,0000
YM01U	0,0000
YM02U	0,0000
YM03U	-0,0064
YM04U	0,0000
YM05U	0,0000
YM07U	-0,0040
YM15A	-0,0263
YM27A	0,0000
YM27B	-0,0104
YM28U	-0,0098
YM40A	-0,0136

Valore aggiunto lordo giornaliero per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WM40B	0,0000
YM03U	0,0000

SUB ALLEGATO 1.C

Correttivi congiunturali per gli indicatori di coerenza
Attività d'impresa

Valore aggiunto lordo per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VG98U	0,0000
VG99U	0,0000
VK30U	0,0000
VM47U	0,0000
VM81U	0,0000
VM87U	0,0000
VM88U	0,0000
WD03U	0,0000
WD04A	0,0000
WD04B	0,0000
WD05U	0,0000
WD09A	0,0000
WD09B	0,0000
WD11U	-0,1461
WD15U	0,0000
WD16U	0,0000
WD17U	0,0000
WD19U	0,0000
WD20U	0,0000
WD21U	0,0000
WD22U	0,0000
WD23U	0,0000
WD24U	0,0000
WD25U	0,0000
WD26U	0,0000
WD27U	0,0000
WD28U	0,0000
WD29U	0,0000
WD30U	-0,0196
WD31U	0,0000
WD32U	0,0000
WD33U	0,0000
WD35U	0,0000
WD36U	0,0000
WD37U	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WD38U	0,0000
WD39U	-0,0033
WD40U	0,0000
WD41U	0,0000
WD42U	0,0000
WD43U	0,0000
WD44U	0,0000
WD45U	0,0000
WD46U	0,0000
WD47U	0,0000
WD49U	0,0000
WG31U	0,0000
WG33U	0,0000
WG34U	0,0000
WG36U	0,0000
WG38U	0,0000
WG40U	-0,0087
WG41U	0,0000
WG46U	0,0000
WG48U	0,0000
WG50U	0,0000
WG51U	0,0000
WG52U	0,0000
WG53U	0,0000
WG54U	0,0000
WG55U	-0,0328
WG58U	0,0000
WG60U	0,0000
WG68U	0,0000
WG69U	-0,1074
WG70U	0,0000
WG72A	0,0000
WG72B	0,0000
WG73A	0,0000
WG73B	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WG75U	0,0000
WG76U	0,0000
WG77U	0,0000
WG78U	0,0000
WG79U	0,0000
WG81U	0,0000
WG82U	0,0000
WG85U	0,0000
WG87U	0,0000
WG88U	0,0000
WG89U	0,0000
WG90U	0,0000
WG91U	0,0000
WG92U	0,0000
WG93U	0,0000
WG94U	0,0000
WG95U	0,0000
WG96U	0,0000
WK08U	0,0000
WK16U	0,0000
WK19U	0,0000
WK23U	0,0000
WK26U	0,0000
WK28U	0,0000
WM06A	0,0000
WM06B	0,0000
WM08U	0,0000
WM09A	0,0000
WM09B	0,0000
WM10U	0,0000
WM11U	0,0000
WM12U	0,0000
WM13U	0,0000
WM15B	0,0000
WM16U	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WM17U	-0,0156
WM18A	0,0000
WM18B	0,0000
WM19U	0,0000
WM20U	0,0000
WM21A	0,0000
WM21B	0,0000
WM21C	0,0000
WM21D	0,0000
WM21E	0,0000
WM22A	0,0000
WM22B	0,0000
WM22C	0,0000
WM23U	0,0000
WM24U	0,0000
WM25A	0,0000
WM25B	0,0000
WM29U	0,0000
WM30U	0,0000
WM31U	0,0000
WM32U	0,0000
WM33U	0,0000
WM34U	0,0000
WM35U	0,0000
WM36U	0,0000
WM37U	0,0000
WM39U	0,0000
WM41U	0,0000
WM42U	0,0000
WM43U	0,0000
WM44U	0,0000
WM46U	0,0000
WM48U	0,0000
WM80U	0,0000
WM82U	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WM83U	0,0000
WM84U	0,0000
WM85U	0,0000
WM86U	0,0000
YD01U	0,0000
YD02U	0,0000
YD07A	0,0000
YD07B	0,0000
YD08U	0,0000
YD10U	0,0000
YD12U	0,0000
YD13U	-0,0274
YD14U	0,0000
YD18U	0,0000
YD34U	0,0000
YG37U	0,0000
YG39U	0,0000
YG44U	0,0000
YG61U	0,0000
YG66U	0,0000
YG67U	0,0000
YG74U	0,0000
YK21U	0,0000
YM01U	0,0000
YM02U	0,0000
YM04U	0,0000
YM05U	0,0000
YM07U	0,0000
YM15A	0,0000
YM27A	0,0000
YM27B	0,0000
YM28U	0,0000
YM40A	0,0000

Valore aggiunto lordo per addetto
in presenza di spese per prestazioni di lavoro per tipologia diversa da associazione e società sportiva dilettantistica

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WG83U	0,0000

SUB ALLEGATO 1.D

Correttivi congiunturali per gli indicatori di coerenza
Attività professionali

Incidenza delle spese sui compensi

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VG99U	0,0000	WG87U	0,0000	WK19U	0,0781	WK27U	0,0000	YK04U	0,0438
VK29U	0,0000	WG91U	0,4755	WK20U	0,0000	WK28U	0,1116	YK05U	0,0475
VK30U	0,0000	WG93U	0,0208	WK22U	0,0395	WK56U	0,0000	YK06U	0,0121
WG41U	0,0000	WG94U	0,0018	WK23U	0,0308	YG74U	0,0006	YK17U	0,0000
WG53U	0,0000	WK08U	0,0000	WK24U	0,0201	YK01U	0,0000	YK18U	0,0788
WG73B	0,0000	WK10U	0,0837	WK25U	0,0827	YK02U	0,0000	YK21U	0,0423
WG82U	0,0000	WK16U	0,0000	WK26U	0,0000	YK03U	0,0946		

Margine del professionista - in assenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VG99U	0,0000	WG87U	0,0000	WK19U	0,0000	WK27U	0,0000	YK04U	0,0000
VK29U	0,0000	WG91U	-0,2367	WK20U	0,0000	WK28U	0,0000	YK05U	0,0000
VK30U	0,0000	WG93U	0,0000	WK22U	0,0000	WK56U	0,0000	YK06U	0,0000
WG41U	0,0000	WG94U	0,0000	WK23U	0,0000	YG74U	0,0000	YK17U	0,0000
WG53U	0,0000	WK08U	0,0000	WK24U	0,0000	YK01U	0,0000	YK18U	0,0000
WG73B	0,0000	WK10U	0,0000	WK25U	0,0000	YK02U	0,0000	YK21U	0,0000
WG82U	0,0000	WK16U	0,0000	WK26U	0,0000	YK03U	0,0000		

Rendimento lordo per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VG99U	0,0000	WG87U	-0,3118	WK19U	0,0000	WK27U	0,0000	YK04U	0,0000
VK29U	0,0000	WG91U	-0,3142	WK20U	0,0000	WK28U	0,0000	YK05U	0,0000
VK30U	-0,1065	WG93U	-0,0910	WK22U	0,0000	WK56U	-0,0758	YK06U	0,0000
WG41U	0,0000	WG94U	0,0000	WK23U	-0,0209	YG74U	0,0000	YK17U	0,0000
WG53U	-0,3269	WK08U	0,0000	WK24U	-0,1087	YK01U	0,0000	YK18U	0,0000
WG73B	0,0000	WK10U	0,0000	WK25U	0,0000	YK02U	0,0000	YK21U	0,0000
WG82U	-0,2613	WK16U	0,0000	WK26U	0,0000	YK03U	-0,0105		

SUB ALLEGATO 1.E

Correttivi congiunturali di settore
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
VG57U	1	0,0000
VG57U	2	0,0000
VG57U	3	-0,0397
VG57U	4	-0,0360
VG57U	5	0,0000
VG57U	6	0,0000
VG57U	7	-0,0035
VG57U	8	0,0000
VG57U	9	-0,0462
VG57U	10	-0,0052
VG57U	11	0,0000
VG98U	1	0,0000
VG98U	2	-0,0897
VG98U	3	0,0000
VG98U	4	-0,0746
VG98U	5	0,0000
VG98U	6	0,0000
VG98U	7	0,0000
VG99U	1	-0,0752
VG99U	2	-0,0205
VG99U	4	-0,0037
VG99U	5	0,0000
VG99U	6	0,0000
VG99U	7	-0,1167
VG99U	9	-0,0626
VG99U	10	0,0000
VG99U	11	0,0000
VG99U	12	0,0000
VG99U	13	-0,0223
VG99U	14	0,0000
VG99U	15	0,0000
VG99U	16	-0,0568
VG99U	17	-0,0821
VG99U	18	0,0000
VG99U	19	-0,0174
VG99U	20	-0,0474
VG99U	21	0,0000
VG99U	22	0,0000
VG99U	23	-0,0194
VG99U	24	-0,0158
VG99U	25	-0,1023
VG99U	26	-0,0265
VG99U	27	-0,0652
VG99U	28	-0,0607
VG99U	29	0,0000
VG99U	30	-0,0086
VG99U	32	0,0000
VG99U	33	0,0000
VG99U	34	0,0000
VG99U	36	0,0000
VG99U	37	-0,0126
VG99U	38	0,0000
VG99U	39	-0,0159
VG99U	40	-0,0175
VG99U	41	0,0000
VG99U	42	0,0000
VG99U	43	0,0000
VG99U	44	0,0000
VG99U	45	0,0000
VG99U	46	-0,0537
VG99U	48	-0,0386
VG99U	49	0,0000

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
VK30U	1	0,0000
VK30U	2	0,0000
VK30U	3	-0,0291
VK30U	4	-0,0073
VK30U	5	-0,0055
VK30U	6	0,0000
VK30U	7	-0,0209
VM47U	1	-0,0046
VM47U	2	-0,0046
VM47U	3	-0,0167
VM47U	4	-0,0055
VM47U	5	-0,0114
VM81U	1	0,0000
VM81U	2	0,0000
VM81U	3	0,0000
VM81U	4	0,0000
VM81U	5	0,0000
VM81U	6	0,0000
VM81U	7	0,0000
VM87U	1	0,0000
VM87U	2	0,0000
VM87U	3	0,0000
VM87U	4	0,0000
VM87U	5	0,0000
VM87U	6	0,0000
VM87U	7	0,0000
VM87U	8	0,0000
VM87U	9	0,0000
VM87U	10	0,0000
VM87U	11	0,0000
VM87U	12	0,0000
VM87U	13	0,0000
VM87U	14	0,0000
VM87U	15	0,0000
VM87U	16	0,0000
VM87U	17	0,0000
VM87U	18	0,0000
VM87U	19	0,0000
VM87U	20	0,0000
VM88U	1	0,0000
VM88U	2	-0,0190
VM88U	3	0,0000
VM88U	4	-0,0043
VM88U	5	-0,0026
VM88U	6	0,0000
VM88U	7	0,0000
VM88U	8	0,0000
VM88U	9	0,0000
VM88U	10	0,0000
VM88U	11	-0,0026
VM88U	12	0,0000
VM88U	13	-0,0053
VM88U	14	0,0000
VM88U	15	0,0000
VM88U	16	0,0000
VM88U	17	-0,0058
VM88U	18	0,0000
WD03U	1	-0,0151
WD03U	2	-0,0096
WD03U	3	-0,0195
WD03U	4	-0,0131
WD04A	1	-0,0204

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WD04A	2	-0,0424
WD04A	3	-0,0188
WD04A	4	-0,0431
WD04A	5	-0,0188
WD04A	6	-0,0234
WD04A	7	-0,0364
WD04A	8	-0,0279
WD04A	9	-0,0188
WD04B	1	-0,0283
WD04B	2	-0,0245
WD04B	3	-0,0285
WD04B	4	-0,0383
WD04B	5	-0,0559
WD04B	6	-0,0233
WD04B	7	-0,0376
WD04B	8	-0,0233
WD04B	9	-0,0233
WD04B	10	-0,0272
WD04B	11	-0,0233
WD05U	1	0,0000
WD05U	2	0,0000
WD05U	3	0,0000
WD05U	4	0,0000
WD05U	5	0,0000
WD05U	6	0,0000
WD05U	7	0,0000
WD05U	8	0,0000
WD05U	9	0,0000
WD09A	1	-0,0176
WD09A	2	-0,0160
WD09A	3	-0,0160
WD09A	4	-0,0160
WD09A	5	-0,0160
WD09A	6	-0,0605
WD09A	7	-0,0160
WD09A	8	-0,0165
WD09A	9	-0,0241
WD09A	10	-0,0160
WD09A	11	-0,0160
WD09A	12	-0,0160
WD09A	13	-0,0271
WD09A	14	-0,0160
WD09A	15	-0,0299
WD09A	16	-0,0183
WD09A	17	-0,0177
WD09A	18	-0,0160
WD09A	19	-0,0160
WD09A	20	-0,0329
WD09A	21	-0,0160
WD09A	22	-0,0160
WD09A	23	-0,0178
WD09A	24	-0,0332
WD09A	25	-0,0401
WD09A	26	-0,0160
WD09A	27	-0,0160
WD09B	1	-0,0152
WD09B	2	-0,0105
WD09B	3	-0,0105
WD09B	4	-0,0178
WD09B	5	-0,0190
WD09B	6	-0,0167
WD09B	7	-0,0105

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WD09B	8	-0,0226
WD09B	9	-0,0114
WD09B	10	-0,0196
WD09B	11	-0,0154
WD11U	1	0,0000
WD11U	2	0,0000
WD11U	3	0,0000
WD11U	4	0,0000
WD11U	5	0,0000
WD15U	1	0,0000
WD15U	2	0,0000
WD15U	3	0,0000
WD15U	4	0,0000
WD15U	5	0,0000
WD15U	6	0,0000
WD15U	7	0,0000
WD16U	1	-0,0206
WD16U	2	-0,0236
WD16U	3	-0,0281
WD16U	4	-0,0206
WD16U	5	-0,0365
WD16U	6	-0,0353
WD16U	7	-0,0206
WD16U	8	-0,0282
WD17U	1	-0,0016
WD17U	2	0,0000
WD17U	3	-0,0003
WD17U	4	0,0000
WD17U	5	-0,0027
WD17U	6	0,0000
WD17U	7	-0,0066
WD17U	8	-0,0051
WD17U	9	0,0000
WD17U	10	0,0000
WD17U	11	-0,0168
WD17U	12	-0,0047
WD17U	13	-0,0131
WD17U	14	-0,0046
WD17U	15	0,0000
WD17U	16	-0,0067
WD17U	17	-0,0007
WD17U	18	-0,0027
WD17U	19	0,0000
WD17U	20	0,0000
WD17U	21	-0,0043
WD17U	22	0,0000
WD17U	23	-0,0128
WD17U	24	0,0000
WD17U	25	0,0000
WD17U	26	-0,0004
WD17U	27	0,0000
WD17U	28	0,0000
WD17U	29	-0,0072
WD19U	1	-0,0011
WD19U	2	-0,0104
WD19U	3	-0,0039
WD19U	4	-0,0183
WD19U	5	-0,0047
WD19U	6	-0,0091
WD19U	7	-0,0011
WD19U	8	-0,0068
WD20U	1	-0,0019

SUB ALLEGATO 1.E

Correttivi congiunturali di settore
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WD20U	2	0,0000
WD20U	3	0,0000
WD20U	4	-0,0062
WD20U	5	-0,0068
WD20U	6	-0,0011
WD20U	7	0,0000
WD20U	8	-0,0044
WD20U	9	-0,0002
WD20U	10	-0,0197
WD20U	11	-0,0007
WD20U	12	-0,0171
WD20U	13	-0,0317
WD20U	14	0,0000
WD20U	15	0,0000
WD20U	16	-0,0128
WD20U	17	-0,0055
WD20U	18	0,0000
WD20U	19	0,0000
WD20U	20	-0,0049
WD20U	21	0,0000
WD20U	22	-0,0067
WD20U	23	-0,0131
WD20U	24	-0,0012
WD20U	25	-0,0039
WD20U	26	-0,0015
WD20U	27	0,0000
WD20U	28	-0,0135
WD21U	1	-0,0060
WD21U	2	-0,0107
WD21U	3	0,0000
WD22U	1	0,0000
WD22U	2	-0,0083
WD22U	3	0,0000
WD22U	4	-0,0023
WD22U	5	-0,0008
WD23U	1	-0,0188
WD23U	2	-0,0050
WD23U	3	0,0000
WD23U	4	0,0000
WD24U	1	-0,0451
WD24U	2	-0,0492
WD24U	3	-0,0416
WD24U	4	-0,0360
WD25U	1	0,0000
WD25U	2	0,0000
WD25U	3	0,0000
WD25U	4	0,0000
WD25U	5	0,0000
WD25U	6	0,0000
WD25U	7	0,0000
WD26U	1	0,0000
WD26U	2	0,0000
WD26U	3	0,0000
WD27U	1	-0,0295
WD27U	2	-0,0034
WD27U	3	-0,0187
WD27U	4	0,0000
WD27U	5	0,0000
WD27U	6	-0,0133
WD27U	7	0,0000
WD27U	8	0,0000
WD27U	9	0,0000

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WD28U	1	-0,0102
WD28U	2	-0,0064
WD28U	3	-0,0064
WD28U	4	-0,0156
WD28U	5	-0,0064
WD28U	6	-0,0290
WD28U	7	-0,0064
WD28U	8	-0,0446
WD28U	9	-0,0064
WD29U	1	-0,0079
WD29U	2	0,0000
WD29U	3	0,0000
WD29U	4	-0,0124
WD29U	5	0,0000
WD29U	6	-0,0158
WD29U	7	-0,0020
WD30U	1	-0,0096
WD30U	2	0,0000
WD30U	3	0,0000
WD30U	4	-0,0287
WD30U	5	0,0000
WD30U	6	0,0000
WD30U	7	-0,0489
WD30U	8	0,0000
WD30U	9	0,0000
WD30U	10	0,0000
WD30U	11	-0,0132
WD30U	12	-0,0904
WD31U	1	0,0000
WD31U	2	0,0000
WD31U	3	0,0000
WD31U	4	0,0000
WD32U	1	-0,0098
WD32U	2	-0,0123
WD32U	3	-0,0412
WD32U	4	-0,0130
WD32U	5	-0,0164
WD32U	6	-0,0119
WD32U	7	-0,0268
WD32U	8	-0,0066
WD32U	9	-0,0525
WD32U	10	-0,0154
WD32U	11	-0,0066
WD32U	12	-0,0159
WD32U	13	-0,0066
WD32U	14	-0,0153
WD32U	15	-0,0335
WD32U	16	-0,0129
WD32U	17	-0,0066
WD32U	18	-0,0162
WD32U	19	-0,0082
WD32U	20	-0,0066
WD32U	21	-0,0135
WD32U	22	-0,0151
WD32U	23	-0,0121
WD32U	24	-0,0066
WD32U	25	-0,0313
WD32U	26	-0,0198
WD32U	27	-0,0283
WD32U	28	-0,0100
WD32U	29	-0,0177
WD32U	30	-0,0072

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WD32U	31	-0,0127
WD33U	1	-0,0133
WD33U	2	-0,0140
WD33U	3	-0,0231
WD33U	4	-0,0124
WD33U	5	-0,0124
WD33U	6	-0,0786
WD33U	7	-0,0124
WD33U	8	-0,0348
WD33U	9	-0,0124
WD33U	10	-0,0124
WD33U	11	-0,0124
WD35U	1	-0,0159
WD35U	2	-0,0614
WD35U	3	-0,0225
WD35U	4	-0,0188
WD35U	5	-0,0159
WD35U	6	-0,0159
WD35U	7	-0,0159
WD35U	8	-0,0159
WD35U	9	-0,0159
WD35U	10	-0,0246
WD35U	11	-0,0159
WD35U	12	-0,0205
WD35U	13	-0,0512
WD35U	14	-0,0172
WD35U	15	-0,0159
WD35U	16	-0,0432
WD36U	1	-0,0106
WD36U	2	0,0000
WD36U	3	-0,0111
WD36U	4	0,0000
WD36U	5	-0,0525
WD36U	6	0,0000
WD36U	7	-0,0092
WD37U	1	0,0000
WD37U	2	0,0000
WD37U	3	0,0000
WD37U	4	0,0000
WD37U	5	0,0000
WD37U	6	0,0000
WD37U	7	0,0000
WD37U	8	0,0000
WD38U	1	0,0000
WD38U	2	-0,0010
WD38U	3	-0,0060
WD39U	1	0,0000
WD39U	2	0,0000
WD39U	3	0,0000
WD40U	1	0,0000
WD40U	2	0,0000
WD40U	3	-0,0212
WD40U	4	0,0000
WD40U	5	0,0000
WD40U	6	-0,0049
WD40U	7	-0,0076
WD40U	8	0,0000
WD40U	9	0,0000
WD40U	10	0,0000
WD41U	1	-0,0123
WD41U	2	0,0000
WD41U	3	-0,0154

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WD41U	4	-0,0329
WD41U	5	-0,0188
WD41U	6	-0,0137
WD41U	7	-0,0392
WD41U	8	0,0000
WD41U	9	0,0000
WD41U	10	0,0000
WD41U	11	-0,0236
WD41U	12	0,0000
WD41U	13	0,0000
WD41U	14	-0,0085
WD41U	15	0,0000
WD41U	16	0,0000
WD41U	17	0,0000
WD41U	18	-0,0255
WD42U	1	0,0000
WD42U	2	0,0000
WD43U	1	0,0000
WD43U	2	0,0000
WD43U	3	0,0000
WD44U	1	0,0000
WD44U	2	-0,0057
WD44U	3	0,0000
WD44U	4	-0,0276
WD44U	5	0,0000
WD44U	6	-0,0023
WD45U	1	0,0000
WD45U	2	0,0000
WD45U	3	0,0000
WD45U	4	0,0000
WD45U	5	0,0000
WD46U	1	0,0000
WD46U	2	0,0000
WD46U	3	0,0000
WD46U	4	0,0000
WD46U	5	0,0000
WD46U	6	0,0000
WD47U	1	-0,0038
WD47U	2	-0,0039
WD47U	3	-0,0035
WD47U	4	-0,0337
WD47U	5	-0,0101
WD47U	6	-0,0057
WD47U	7	-0,0035
WD47U	8	-0,0050
WD47U	9	-0,0035
WD47U	10	-0,0134
WD49U	1	0,0000
WD49U	2	-0,0039
WD49U	3	0,0000
WD49U	4	0,0000
WG31U	1	-0,0006
WG31U	2	-0,0078
WG31U	3	-0,0035
WG31U	4	-0,0197
WG31U	5	-0,0021
WG31U	6	0,0000
WG31U	7	0,0000
WG31U	8	-0,0287
WG31U	9	-0,0101
WG31U	10	-0,0018
WG31U	11	0,0000

SUB ALLEGATO 1.E

Correttivi congiunturali di settore
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WG31U	12	-0,0043
WG31U	13	-0,0344
WG31U	14	-0,0218
WG31U	15	-0,0150
WG31U	16	-0,0052
WG31U	17	-0,0004
WG31U	18	-0,0081
WG31U	19	0,0000
WG31U	20	0,0000
WG31U	21	-0,0041
WG31U	22	0,0000
WG31U	23	-0,0123
WG33U	1	0,0000
WG33U	2	0,0000
WG33U	3	0,0000
WG33U	4	0,0000
WG33U	5	0,0000
WG33U	6	0,0000
WG33U	7	0,0000
WG33U	8	0,0000
WG33U	9	0,0000
WG34U	1	0,0000
WG34U	2	0,0000
WG34U	3	0,0000
WG34U	4	0,0000
WG34U	5	0,0000
WG34U	6	0,0000
WG34U	7	0,0000
WG34U	8	0,0000
WG36U	1	-0,0248
WG36U	2	-0,0071
WG36U	3	-0,0065
WG36U	4	-0,0065
WG36U	5	-0,0065
WG36U	6	-0,0072
WG36U	7	-0,0150
WG36U	8	-0,0065
WG36U	9	-0,0065
WG36U	10	-0,0194
WG36U	11	-0,0065
WG36U	12	-0,0065
WG36U	13	-0,0195
WG36U	14	-0,0072
WG36U	15	-0,0105
WG36U	16	-0,0546
WG36U	17	-0,0165
WG36U	18	-0,0107
WG36U	19	-0,0108
WG36U	20	-0,0065
WG36U	21	-0,0065
WG36U	22	-0,0071
WG36U	23	-0,0065
WG36U	24	-0,0109
WG36U	25	-0,0065
WG36U	26	-0,0065
WG36U	27	-0,0065
WG38U	1	0,0000
WG38U	2	-0,0055
WG38U	3	-0,0055
WG40U	1	-0,0125
WG40U	2	-0,0545
WG40U	3	-0,0147

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WG40U	4	-0,0820
WG40U	5	-0,0134
WG40U	6	-0,0234
WG40U	7	-0,0055
WG40U	8	-0,0605
WG40U	9	-0,0640
WG40U	10	-0,1028
WG40U	11	-0,0017
WG40U	12	-0,0678
WG40U	13	-0,0832
WG40U	14	-0,0069
WG40U	15	-0,0962
WG40U	16	-0,0136
WG40U	17	-0,0046
WG40U	18	-0,0463
WG40U	19	-0,0621
WG41U	1	0,0000
WG41U	2	0,0000
WG41U	3	-0,0265
WG41U	4	-0,0345
WG41U	5	-0,0256
WG46U	1	0,0000
WG46U	2	0,0000
WG46U	3	0,0000
WG48U	1	0,0000
WG48U	2	0,0000
WG48U	3	0,0000
WG48U	4	-0,0043
WG48U	5	0,0000
WG48U	6	-0,0155
WG48U	7	-0,0048
WG48U	8	-0,0045
WG50U	1	-0,0287
WG50U	2	-0,0124
WG50U	3	-0,0086
WG50U	4	-0,0069
WG50U	5	-0,0167
WG50U	6	-0,0073
WG50U	7	-0,0021
WG50U	8	-0,0058
WG50U	9	-0,0146
WG50U	10	-0,0249
WG50U	11	-0,0092
WG50U	12	-0,0166
WG50U	13	-0,0086
WG50U	14	-0,0074
WG50U	15	-0,0101
WG50U	16	-0,0105
WG50U	17	-0,0021
WG51U	1	-0,0119
WG51U	2	0,0000
WG51U	3	0,0000
WG51U	4	-0,0073
WG51U	5	0,0000
WG51U	6	0,0000
WG51U	7	0,0000
WG51U	8	-0,0004
WG51U	9	-0,0173
WG51U	10	-0,0247
WG52U	1	0,0000
WG52U	2	0,0000
WG52U	3	0,0000

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WG52U	4	0,0000
WG53U	1	0,0000
WG53U	2	0,0000
WG53U	3	-0,0102
WG53U	4	-0,0094
WG53U	5	-0,0415
WG53U	7	-0,0003
WG53U	8	0,0000
WG53U	9	0,0000
WG53U	10	-0,0002
WG54U	1	0,0000
WG54U	2	0,0000
WG54U	3	0,0000
WG54U	4	0,0000
WG54U	5	0,0000
WG54U	6	0,0000
WG54U	7	0,0000
WG54U	8	0,0000
WG55U	1	0,0000
WG55U	2	0,0000
WG55U	3	0,0000
WG55U	4	0,0000
WG55U	5	0,0000
WG55U	6	0,0000
WG55U	7	0,0000
WG58U	1	-0,0179
WG58U	2	-0,0064
WG58U	3	-0,0088
WG58U	4	-0,0077
WG58U	5	-0,0434
WG58U	6	-0,0064
WG58U	7	-0,0064
WG60U	1	0,0000
WG60U	2	-0,0212
WG60U	3	-0,0106
WG60U	4	-0,0465
WG60U	5	0,0000
WG60U	6	0,0000
WG60U	7	0,0000
WG60U	8	0,0000
WG60U	9	-0,0430
WG60U	10	0,0000
WG60U	11	-0,0061
WG60U	12	-0,0754
WG68U	1	-0,0001
WG68U	2	0,0000
WG68U	3	-0,0006
WG68U	4	-0,0003
WG68U	5	0,0000
WG68U	6	0,0000
WG68U	7	-0,0158
WG68U	8	0,0000
WG68U	9	0,0000
WG68U	10	-0,0267
WG68U	11	0,0000
WG68U	12	-0,0085
WG68U	13	0,0000
WG68U	14	-0,0141
WG68U	15	0,0000
WG68U	16	-0,0266
WG68U	17	-0,0237
WG68U	18	-0,0003

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WG68U	19	-0,0123
WG68U	20	-0,0148
WG68U	21	-0,0092
WG68U	22	-0,0054
WG68U	23	-0,0173
WG68U	24	-0,0001
WG68U	25	-0,0001
WG68U	26	-0,0003
WG68U	27	-0,0068
WG68U	28	0,0000
WG68U	29	-0,0321
WG69U	1	-0,0214
WG69U	2	-0,0582
WG69U	3	-0,0069
WG69U	4	-0,0113
WG69U	5	-0,0229
WG69U	6	-0,0044
WG69U	7	-0,0213
WG69U	8	-0,0145
WG69U	9	-0,0498
WG69U	10	-0,0196
WG69U	11	-0,0031
WG69U	12	-0,0090
WG69U	13	-0,0031
WG69U	14	-0,0101
WG69U	15	-0,0723
WG69U	16	-0,0126
WG69U	17	-0,0100
WG69U	18	-0,0268
WG69U	19	-0,0767
WG69U	20	-0,0037
WG69U	21	-0,0031
WG69U	22	-0,1220
WG69U	23	-0,0393
WG69U	24	-0,0338
WG69U	25	-0,0080
WG69U	26	-0,0291
WG70U	1	0,0000
WG70U	2	-0,0033
WG70U	3	0,0000
WG70U	4	-0,0057
WG70U	5	-0,0080
WG70U	6	-0,0024
WG70U	7	0,0000
WG70U	8	-0,0051
WG70U	9	0,0000
WG72A	1	0,0000
WG72A	2	-0,0179
WG72A	3	-0,0165
WG72A	4	-0,0191
WG72A	5	-0,0323
WG72B	1	-0,0015
WG72B	2	-0,0139
WG72B	3	-0,0015
WG72B	4	-0,0015
WG72B	5	-0,0328
WG72B	6	-0,0015
WG72B	7	-0,0718
WG72B	8	-0,0015
WG72B	9	-0,0063
WG73A	1	0,0000
WG73A	2	0,0000

SUB ALLEGATO 1.E

Correttivi congiunturali di settore
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WG73A	3	0,0000
WG73A	4	0,0000
WG73A	5	0,0000
WG73A	6	0,0000
WG73A	7	0,0000
WG73B	1	-0,0120
WG73B	2	-0,0411
WG73B	3	0,0000
WG73B	4	-0,0053
WG73B	5	-0,0048
WG73B	6	0,0000
WG73B	7	0,0000
WG73B	8	0,0000
WG73B	9	-0,0053
WG73B	10	-0,0308
WG73B	11	0,0000
WG73B	12	-0,0641
WG73B	13	0,0000
WG73B	14	-0,0593
WG73B	15	0,0000
WG75U	1	0,0000
WG75U	2	0,0000
WG75U	3	0,0000
WG75U	4	-0,0065
WG75U	5	0,0000
WG75U	6	0,0000
WG75U	7	-0,0114
WG75U	8	0,0000
WG75U	9	0,0000
WG75U	10	0,0000
WG75U	11	0,0000
WG75U	12	-0,0135
WG75U	13	-0,0096
WG75U	14	0,0000
WG75U	15	-0,0010
WG75U	16	-0,0031
WG75U	17	0,0000
WG75U	18	-0,0021
WG75U	19	-0,0500
WG75U	20	-0,0013
WG75U	21	-0,0014
WG75U	22	-0,0044
WG75U	23	0,0000
WG75U	24	-0,0018
WG75U	25	0,0000
WG75U	26	0,0000
WG75U	27	0,0000
WG76U	1	-0,0101
WG76U	2	0,0000
WG76U	3	0,0000
WG76U	4	0,0000
WG76U	5	0,0000
WG76U	6	-0,0265
WG77U	1	0,0000
WG77U	2	0,0000
WG77U	3	0,0000
WG77U	4	0,0000
WG77U	5	0,0000
WG77U	6	0,0000
WG77U	7	0,0000
WG77U	8	0,0000
WG77U	9	0,0000

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WG77U	10	0,0000
WG77U	11	0,0000
WG78U	1	0,0000
WG78U	2	0,0000
WG78U	3	0,0000
WG78U	4	0,0000
WG78U	5	0,0000
WG78U	6	0,0000
WG78U	7	0,0000
WG78U	8	0,0000
WG78U	9	0,0000
WG78U	10	0,0000
WG78U	11	0,0000
WG78U	12	0,0000
WG78U	13	0,0000
WG78U	14	0,0000
WG78U	15	0,0000
WG79U	1	-0,0043
WG79U	2	-0,0348
WG79U	3	0,0000
WG79U	4	-0,0134
WG79U	5	-0,0476
WG79U	6	0,0000
WG79U	7	0,0000
WG81U	1	-0,0506
WG81U	2	0,0000
WG81U	3	-0,0162
WG81U	4	-0,0585
WG81U	5	0,0000
WG81U	6	0,0000
WG81U	7	0,0000
WG82U	1	-0,0696
WG82U	2	-0,0743
WG82U	3	-0,0788
WG82U	4	-0,0329
WG82U	5	0,0000
WG82U	6	0,0000
WG82U	7	-0,0092
WG82U	8	0,0000
WG82U	9	0,0000
WG82U	10	-0,0108
WG82U	11	-0,0169
WG82U	12	0,0000
WG82U	13	-0,0630
WG82U	14	-0,0214
WG82U	15	0,0000
WG82U	16	0,0000
WG82U	17	-0,0041
WG82U	18	0,0000
WG82U	19	0,0000
WG82U	20	-0,0316
WG82U	21	-0,0789
WG82U	22	0,0000
WG83U	1	0,0000
WG83U	2	0,0000
WG83U	3	0,0000
WG83U	4	0,0000
WG83U	5	0,0000
WG83U	6	0,0000
WG83U	7	0,0000
WG83U	8	0,0000
WG83U	9	0,0000

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WG83U	10	0,0000
WG83U	11	0,0000
WG83U	12	0,0000
WG83U	13	0,0000
WG85U	1	0,0000
WG85U	2	0,0000
WG85U	3	0,0000
WG85U	4	0,0000
WG85U	5	0,0000
WG85U	6	0,0000
WG87U	1	0,0000
WG87U	2	-0,0297
WG87U	3	0,0000
WG87U	4	0,0000
WG87U	5	0,0000
WG87U	6	0,0000
WG87U	7	-0,0068
WG87U	8	0,0000
WG87U	9	-0,0879
WG87U	10	-0,0535
WG87U	11	-0,0641
WG87U	12	0,0000
WG87U	13	-0,0188
WG87U	14	-0,0052
WG87U	15	0,0000
WG87U	16	0,0000
WG87U	17	-0,0329
WG87U	18	-0,0016
WG87U	19	-0,0331
WG87U	20	-0,0274
WG88U	1	-0,0131
WG88U	2	0,0000
WG88U	3	0,0000
WG88U	4	-0,0257
WG88U	5	0,0000
WG88U	6	-0,0357
WG88U	7	0,0000
WG88U	8	-0,0196
WG88U	9	0,0000
WG89U	1	0,0000
WG89U	2	0,0000
WG89U	3	0,0000
WG89U	4	0,0000
WG89U	5	0,0000
WG89U	6	0,0000
WG89U	7	0,0000
WG90U	1	-0,0893
WG90U	2	-0,0134
WG90U	3	0,0000
WG90U	4	0,0000
WG90U	5	0,0000
WG90U	6	0,0000
WG90U	7	0,0000
WG90U	8	-0,0413
WG90U	9	0,0000
WG90U	10	-0,0159
WG90U	11	0,0000
WG90U	12	-0,0368
WG90U	13	0,0000
WG91U	1	0,0000
WG91U	2	-0,0317
WG91U	3	-0,0036

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WG91U	4	-0,0089
WG91U	5	-0,0361
WG91U	6	-0,0190
WG91U	7	-0,0064
WG91U	8	-0,0917
WG91U	9	-0,0044
WG91U	10	-0,0197
WG91U	11	-0,0083
WG91U	12	0,0000
WG91U	13	-0,0227
WG91U	14	-0,0310
WG91U	15	0,0000
WG91U	16	-0,0033
WG91U	17	0,0000
WG91U	18	0,0000
WG91U	19	-0,0382
WG91U	20	-0,0072
WG91U	21	0,0000
WG91U	22	-0,0098
WG91U	23	-0,0321
WG91U	24	-0,0469
WG92U	1	-0,0031
WG92U	2	-0,0024
WG92U	3	0,0000
WG92U	4	-0,0132
WG92U	5	0,0000
WG92U	6	0,0000
WG92U	7	0,0000
WG92U	8	-0,0027
WG92U	9	0,0000
WG93U	1	-0,0066
WG93U	2	-0,0014
WG93U	3	-0,0008
WG93U	4	0,0000
WG93U	5	0,0000
WG93U	6	0,0000
WG93U	7	0,0000
WG93U	8	-0,0675
WG94U	1	-0,0149
WG94U	2	-0,0249
WG94U	3	-0,0124
WG94U	4	0,0000
WG94U	5	0,0000
WG94U	6	0,0000
WG94U	7	0,0000
WG94U	8	0,0000
WG94U	9	-0,0592
WG94U	10	0,0000
WG94U	11	-0,0447
WG94U	12	-0,0160
WG94U	13	0,0000
WG94U	14	0,0000
WG95U	1	0,0000
WG95U	2	0,0000
WG95U	3	0,0000
WG95U	4	0,0000
WG95U	5	0,0000
WG95U	6	0,0000
WG95U	7	0,0000
WG96U	1	0,0000
WG96U	2	0,0000
WG96U	3	0,0000

SUB ALLEGATO 1.E

Correttivi congiunturali di settore
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WG96U	4	0,0000
WG96U	5	0,0000
WG96U	6	0,0000
WG96U	7	0,0000
WG96U	8	0,0000
WG96U	9	0,0000
WK08U	1	-0,0229
WK08U	2	0,0000
WK08U	3	-0,0255
WK08U	4	-0,0056
WK08U	5	0,0000
WK08U	6	0,0000
WK08U	7	0,0000
WK08U	8	0,0000
WK16U	1	-0,0109
WK16U	2	-0,0109
WK16U	3	-0,0109
WK16U	4	-0,0109
WK19U	1	-0,0557
WK19U	2	-0,0254
WK19U	4	0,0000
WK19U	5	0,0000
WK19U	7	-0,0006
WK19U	8	-0,0120
WK19U	9	0,0000
WK19U	10	-0,0003
WK19U	11	-0,0226
WK19U	12	-0,0058
WK19U	13	-0,0040
WK19U	16	-0,0171
WK23U	1	-0,0027
WK23U	2	0,0000
WK23U	3	-0,0372
WK23U	4	-0,0650
WK23U	5	0,0000
WK23U	6	0,0000
WK26U	1	0,0000
WK26U	2	0,0000
WK28U	4	0,0000
WK28U	8	-0,0423
WK28U	13	0,0000
WM06A	1	-0,0058
WM06A	2	-0,0132
WM06A	3	-0,0058
WM06A	4	-0,0058
WM06A	5	-0,0058
WM06A	6	-0,0174
WM06A	7	-0,0241
WM06A	8	-0,0170
WM06A	9	-0,0399
WM06A	10	-0,0081
WM06A	11	-0,0058
WM06A	12	-0,0058
WM06A	13	-0,0058
WM06A	14	-0,0072
WM06A	15	-0,0058
WM06B	1	-0,0005
WM06B	2	-0,0042
WM06B	3	0,0000
WM08U	1	-0,0259
WM08U	2	-0,0219
WM08U	3	-0,0074
WM08U	4	-0,0171
WM08U	5	-0,0018
WM08U	6	-0,0051
WM08U	7	-0,0018
WM08U	8	-0,0057
WM08U	9	-0,0046
WM08U	10	-0,0061
WM08U	11	-0,0123
WM08U	12	-0,0018
WM08U	13	-0,0042
WM08U	14	-0,0018
WM09A	1	0,0000
WM09A	2	-0,0034
WM09A	3	0,0000
WM09A	4	-0,0064
WM09A	5	0,0000
WM09A	6	-0,0024
WM09A	7	-0,0011
WM09A	8	0,0000
WM09A	9	0,0000
WM09B	1	-0,0037
WM09B	2	0,0000
WM09B	3	-0,0038
WM09B	4	0,0000
WM09B	5	-0,0006
WM09B	6	0,0000
WM09B	7	0,0000
WM10U	1	-0,0006
WM10U	2	-0,0006
WM10U	3	-0,0006
WM10U	4	-0,0031
WM10U	5	-0,0028
WM10U	6	-0,0008
WM10U	7	-0,0014
WM10U	8	-0,0006
WM10U	9	-0,0014
WM10U	10	-0,0035
WM10U	11	-0,0011
WM10U	12	-0,0006
WM10U	13	-0,0006
WM11U	1	-0,0010
WM11U	2	0,0000
WM11U	3	0,0000
WM11U	4	0,0000
WM11U	5	-0,0097
WM11U	6	0,0000
WM11U	7	0,0000
WM11U	8	0,0000
WM11U	9	-0,0088
WM11U	10	-0,0009
WM11U	11	-0,0023
WM11U	12	0,0000
WM11U	13	-0,0021
WM11U	14	-0,0009
WM11U	15	0,0000
WM11U	16	0,0000
WM11U	17	0,0000
WM11U	18	0,0000
WM11U	19	-0,0050
WM11U	20	0,0000
WM11U	21	0,0000
WM11U	22	0,0000
WM11U	23	-0,0080
WM11U	24	-0,0011
WM11U	25	0,0000
WM11U	26	0,0000
WM11U	27	-0,0119
WM11U	28	0,0000
WM11U	29	-0,0203
WM12U	1	0,0000
WM12U	2	-0,0221
WM12U	3	-0,0096
WM12U	4	0,0000
WM12U	5	0,0000
WM12U	6	0,0000
WM13U	1	0,0000
WM13U	2	0,0000
WM13U	3	0,0000
WM13U	4	0,0000
WM13U	5	0,0000
WM13U	6	0,0000
WM13U	7	0,0000
WM13U	8	0,0000
WM13U	9	0,0000
WM15B	1	-0,0213
WM15B	2	-0,0017
WM15B	3	0,0000
WM15B	4	-0,0174
WM15B	5	0,0000
WM15B	6	-0,0118
WM15B	7	0,0000
WM16U	1	-0,0002
WM16U	2	-0,0002
WM16U	3	-0,0002
WM16U	4	-0,0002
WM16U	5	-0,0029
WM16U	6	-0,0015
WM16U	7	-0,0199
WM16U	8	-0,0059
WM16U	9	-0,0083
WM17U	1	0,0000
WM17U	2	-0,0011
WM17U	3	-0,0001
WM17U	4	0,0000
WM17U	5	0,0000
WM17U	6	-0,0010
WM18A	1	-0,0053
WM18A	2	-0,0016
WM18A	3	-0,0016
WM18A	4	-0,0167
WM18A	5	-0,0030
WM18A	6	-0,0016
WM18A	7	-0,0016
WM18B	1	0,0000
WM18B	2	0,0000
WM18B	3	0,0000
WM18B	4	0,0000
WM19U	1	-0,0033
WM19U	2	-0,0033
WM19U	3	-0,0120
WM19U	4	-0,0033
WM19U	5	-0,0033
WM19U	6	-0,0048
WM19U	7	-0,0097
WM19U	8	-0,0033
WM19U	9	-0,0126
WM19U	10	-0,0140
WM19U	11	-0,0216
WM19U	12	-0,0033
WM19U	13	-0,0079
WM19U	14	-0,0166
WM19U	15	-0,0033
WM19U	16	-0,0033
WM19U	17	-0,0033
WM19U	18	-0,0033
WM19U	19	-0,0033
WM19U	20	-0,0047
WM19U	21	-0,0033
WM19U	22	-0,0057
WM20U	1	-0,0047
WM20U	2	-0,0047
WM20U	3	-0,0047
WM20U	4	-0,0047
WM20U	5	-0,0297
WM20U	6	-0,0064
WM20U	7	-0,0047
WM20U	8	-0,0138
WM21A	1	-0,0133
WM21A	2	-0,0133
WM21A	3	-0,0144
WM21A	4	-0,0133
WM21A	5	-0,0159
WM21A	6	-0,0133
WM21A	7	-0,0145
WM21A	8	-0,0133
WM21A	9	-0,0133
WM21A	10	-0,0133
WM21A	11	-0,0139
WM21A	12	-0,0133
WM21A	13	-0,0147
WM21A	14	-0,0138
WM21A	15	-0,0142
WM21A	16	-0,0142
WM21A	17	-0,0143
WM21A	18	-0,0138
WM21A	19	-0,0133
WM21B	1	0,0000
WM21B	2	-0,0050
WM21B	3	0,0000
WM21B	4	0,0000
WM21B	5	-0,0135
WM21B	6	0,0000
WM21B	7	-0,0012
WM21B	8	0,0000
WM21B	9	0,0000
WM21B	10	-0,0057
WM21C	1	-0,0004
WM21C	2	0,0000
WM21C	3	0,0000
WM21C	4	-0,0001
WM21C	5	-0,0003
WM21C	6	0,0000
WM21D	1	0,0000
WM21D	2	0,0000
WM21D	3	0,0000
WM21D	4	0,0000

SUB ALLEGATO 1.E

Correttivi congiunturali di settore
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WM21D	5	0,0000
WM21D	6	0,0000
WM21D	7	0,0000
WM21D	8	0,0000
WM21E	1	0,0000
WM21E	2	0,0000
WM21E	3	-0,0072
WM21E	4	-0,0040
WM21E	5	0,0000
WM21E	6	-0,0002
WM21E	7	0,0000
WM21E	8	0,0000
WM21E	9	0,0000
WM21E	10	0,0000
WM21E	11	0,0000
WM21E	12	0,0000
WM21E	13	-0,0078
WM21E	14	-0,0035
WM21E	15	0,0000
WM21E	16	-0,0003
WM21E	17	0,0000
WM21E	18	-0,0014
WM21E	19	0,0000
WM21E	20	-0,0026
WM21E	21	0,0000
WM21E	22	0,0000
WM22A	1	0,0000
WM22A	2	0,0000
WM22A	3	-0,0020
WM22A	4	0,0000
WM22A	5	-0,0051
WM22A	6	0,0000
WM22A	7	-0,0063
WM22A	8	0,0000
WM22A	9	0,0000
WM22A	10	-0,0089
WM22B	1	0,0000
WM22B	2	0,0000
WM22B	3	-0,0005
WM22B	4	-0,0002
WM22C	1	-0,0276
WM22C	2	-0,0032
WM22C	3	-0,0022
WM22C	4	-0,0022
WM22C	5	-0,0022
WM22C	6	-0,0101
WM23U	1	0,0000
WM23U	2	0,0000
WM23U	3	0,0000
WM23U	4	0,0000
WM23U	5	-0,0005
WM23U	6	-0,0011
WM23U	7	0,0000
WM23U	8	-0,0049
WM23U	9	-0,0152
WM23U	10	0,0000
WM23U	11	-0,0003
WM23U	12	-0,0217
WM24U	1	0,0000
WM24U	2	0,0000
WM24U	3	0,0000
WM24U	4	0,0000

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WM24U	5	0,0000
WM24U	6	0,0000
WM24U	7	0,0000
WM24U	8	0,0000
WM24U	9	0,0000
WM25A	1	-0,0058
WM25A	2	-0,0031
WM25A	3	-0,0031
WM25B	1	-0,0309
WM25B	2	-0,0407
WM25B	3	-0,0309
WM25B	4	-0,0415
WM29U	1	0,0000
WM29U	2	-0,0230
WM29U	3	0,0000
WM29U	4	0,0000
WM29U	5	-0,0079
WM29U	6	0,0000
WM29U	7	0,0000
WM29U	8	-0,0069
WM29U	9	0,0000
WM29U	10	-0,0116
WM29U	11	0,0000
WM29U	12	0,0000
WM29U	13	-0,0143
WM30U	1	0,0000
WM30U	2	-0,0088
WM30U	3	0,0000
WM31U	1	0,0000
WM31U	2	0,0000
WM31U	3	-0,0182
WM31U	4	-0,0044
WM31U	5	0,0000
WM31U	6	0,0000
WM31U	7	-0,0374
WM31U	8	-0,0223
WM32U	1	-0,0401
WM32U	2	-0,0257
WM32U	3	-0,0081
WM32U	4	-0,0754
WM32U	5	-0,0029
WM32U	6	-0,0029
WM32U	7	-0,0122
WM32U	8	-0,0135
WM32U	9	-0,0029
WM32U	10	-0,0029
WM32U	11	-0,0029
WM32U	12	-0,0729
WM32U	13	-0,0176
WM32U	14	-0,0029
WM33U	1	0,0000
WM33U	2	0,0000
WM33U	3	-0,0016
WM33U	4	-0,0007
WM33U	5	0,0000
WM33U	6	0,0000
WM33U	7	-0,0021
WM34U	1	0,0000
WM34U	2	0,0000
WM34U	3	0,0000
WM34U	4	0,0000
WM34U	5	0,0000

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WM34U	6	0,0000
WM34U	7	0,0000
WM34U	8	0,0000
WM35U	1	-0,0223
WM35U	2	-0,0273
WM35U	3	-0,0174
WM35U	4	-0,0174
WM35U	5	-0,0174
WM35U	6	-0,0300
WM36U	1	0,0000
WM36U	2	0,0000
WM36U	3	-0,0007
WM37U	1	0,0000
WM37U	2	0,0000
WM37U	3	0,0000
WM37U	4	0,0000
WM37U	5	0,0000
WM37U	6	0,0000
WM37U	7	0,0000
WM37U	8	0,0000
WM39U	1	0,0000
WM39U	2	0,0000
WM39U	3	0,0000
WM39U	4	0,0000
WM40B	1	0,0000
WM40B	2	0,0000
WM40B	3	0,0000
WM40B	4	0,0000
WM40B	5	0,0000
WM40B	6	0,0000
WM41U	1	0,0000
WM41U	2	-0,0063
WM41U	3	0,0000
WM41U	4	-0,0351
WM41U	5	-0,0023
WM41U	6	0,0000
WM41U	7	0,0000
WM41U	8	0,0000
WM41U	9	0,0000
WM42U	1	0,0000
WM42U	2	0,0000
WM42U	3	0,0000
WM42U	4	0,0000
WM42U	5	0,0000
WM42U	6	0,0000
WM43U	1	0,0000
WM43U	2	0,0000
WM43U	3	0,0000
WM43U	4	0,0000
WM43U	5	0,0000
WM43U	6	0,0000
WM43U	7	0,0000
WM43U	8	0,0000
WM43U	9	0,0000
WM43U	10	0,0000
WM44U	1	0,0000
WM44U	2	0,0000
WM44U	3	0,0000
WM44U	4	0,0000
WM44U	5	0,0000
WM44U	6	0,0000
WM44U	7	0,0000

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WM46U	1	0,0000
WM46U	2	0,0000
WM46U	3	-0,0096
WM46U	4	-0,0015
WM46U	5	0,0000
WM48U	1	-0,0070
WM48U	2	-0,0069
WM48U	3	-0,0099
WM80U	1	0,0000
WM80U	2	0,0000
WM80U	3	0,0000
WM80U	4	0,0000
WM80U	5	0,0000
WM80U	6	0,0000
WM80U	7	0,0000
WM80U	8	0,0000
WM82U	1	0,0000
WM82U	2	-0,0003
WM82U	3	0,0000
WM82U	4	-0,0004
WM82U	5	0,0000
WM82U	6	0,0000
WM82U	7	-0,0001
WM83U	1	0,0000
WM83U	2	0,0000
WM83U	3	0,0000
WM83U	4	0,0000
WM83U	5	0,0000
WM83U	6	0,0000
WM84U	1	0,0000
WM84U	2	0,0000
WM84U	3	0,0000
WM84U	4	-0,0008
WM84U	5	0,0000
WM84U	6	-0,0027
WM84U	7	0,0000
WM84U	8	-0,0051
WM84U	9	-0,0174
WM84U	10	-0,0016
WM84U	11	-0,0099
WM84U	12	-0,0042
WM84U	13	0,0000
WM84U	14	-0,0144
WM84U	15	-0,0043
WM84U	16	0,0000
WM84U	17	0,0000
WM84U	18	0,0000
WM84U	19	0,0000
WM84U	20	0,0000
WM84U	21	-0,0059
WM85U	1	0,0000
WM85U	2	0,0000
WM85U	3	0,0000
WM85U	4	0,0000
WM85U	5	0,0000
WM85U	6	0,0000
WM85U	7	0,0000
WM86U	1	0,0000
WM86U	2	0,0000
WM86U	3	0,0000
WM86U	4	0,0000
WM86U	5	0,0000

SUB ALLEGATO 1.E

Correttivi congiunturali di settore
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WM86U	6	0,0000
YD01U	1	0,0000
YD01U	2	-0,0070
YD01U	3	0,0000
YD01U	4	-0,0034
YD01U	5	-0,0155
YD01U	6	0,0000
YD02U	1	0,0000
YD02U	2	0,0000
YD02U	3	0,0000
YD02U	4	0,0000
YD02U	5	0,0000
YD02U	6	0,0000
YD07A	1	-0,0048
YD07A	2	0,0000
YD07A	3	-0,0016
YD07B	1	0,0000
YD07B	2	-0,0262
YD07B	3	0,0000
YD07B	4	0,0000
YD07B	5	-0,0052
YD07B	6	-0,0629
YD07B	7	0,0000
YD07B	8	-0,0009
YD07B	9	-0,0093
YD07B	10	-0,0168
YD07B	11	-0,0108
YD07B	12	0,0000
YD07B	13	0,0000
YD07B	14	-0,0734
YD07B	15	0,0000
YD07B	16	-0,0270
YD07B	17	-0,0773
YD07B	18	0,0000
YD07B	19	0,0000
YD07B	20	0,0000
YD07B	21	0,0000
YD07B	22	0,0000
YD07B	23	-0,0548
YD07B	24	0,0000
YD07B	25	0,0000
YD07B	26	-0,0166
YD07B	27	0,0000
YD07B	28	0,0000
YD07B	29	-0,0339
YD07B	30	0,0000
YD07B	31	-0,0317
YD08U	1	0,0000
YD08U	2	-0,0088
YD08U	3	0,0000
YD08U	4	-0,0043
YD08U	5	-0,0079
YD08U	6	-0,0116
YD08U	7	0,0000
YD08U	8	-0,0035
YD08U	9	0,0000
YD08U	10	0,0000
YD08U	11	-0,0185
YD08U	12	-0,0095
YD08U	13	0,0000
YD08U	14	-0,0032
YD08U	15	0,0000
YD08U	16	0,0000
YD08U	17	-0,0039
YD08U	18	0,0000
YD08U	19	0,0000
YD08U	20	0,0000
YD10U	1	-0,0136
YD10U	2	-0,0113
YD10U	3	0,0000
YD10U	4	0,0000
YD10U	5	-0,0124
YD12U	1	0,0000
YD12U	2	0,0000
YD12U	3	0,0000
YD12U	4	0,0000
YD12U	5	0,0000
YD12U	6	0,0000
YD13U	1	-0,0123
YD13U	2	-0,0054
YD13U	3	0,0000
YD13U	4	0,0000
YD13U	5	-0,0141
YD13U	6	-0,0065
YD13U	7	0,0000
YD13U	8	-0,0023
YD13U	9	-0,0070
YD14U	1	0,0000
YD14U	2	0,0000
YD14U	3	-0,0162
YD14U	4	0,0000
YD14U	5	0,0000
YD14U	6	0,0000
YD14U	7	0,0000
YD14U	8	-0,0156
YD14U	9	-0,0117
YD14U	10	0,0000
YD14U	11	-0,0265
YD14U	12	0,0000
YD14U	13	-0,0462
YD14U	14	-0,0219
YD18U	1	-0,0563
YD18U	2	0,0000
YD18U	3	0,0000
YD18U	4	0,0000
YD18U	5	0,0000
YD18U	6	0,0000
YD18U	7	0,0000
YD18U	8	-0,0372
YD18U	9	0,0000
YD34U	1	0,0000
YD34U	2	0,0000
YD34U	3	0,0000
YD34U	4	0,0000
YD34U	5	0,0000
YD34U	6	0,0000
YD34U	7	0,0000
YD34U	8	0,0000
YD34U	9	0,0000
YG37U	1	0,0000
YG37U	2	0,0000
YG37U	3	0,0000
YG37U	4	0,0000
YG37U	5	0,0000
YG37U	6	-0,0052
YG37U	7	0,0000
YG37U	8	-0,0023
YG37U	9	0,0000
YG37U	10	-0,0188
YG37U	11	0,0000
YG37U	12	0,0000
YG37U	13	-0,0522
YG37U	14	-0,0568
YG37U	15	0,0000
YG37U	16	-0,0606
YG37U	17	-0,0130
YG37U	18	0,0000
YG39U	1	-0,0131
YG39U	2	-0,0028
YG39U	3	-0,0067
YG39U	4	-0,0162
YG39U	5	-0,0138
YG39U	6	-0,0160
YG39U	7	-0,0257
YG39U	8	-0,0222
YG39U	9	-0,0075
YG39U	10	-0,0127
YG39U	11	-0,0097
YG39U	12	-0,0028
YG39U	13	-0,0028
YG39U	14	-0,0128
YG44U	1	-0,0559
YG44U	2	0,0000
YG44U	3	0,0000
YG44U	4	-0,0151
YG44U	5	0,0000
YG44U	6	0,0000
YG44U	7	-0,0640
YG44U	8	-0,0027
YG44U	9	-0,0226
YG44U	10	-0,0256
YG44U	11	0,0000
YG44U	12	0,0000
YG44U	13	-0,0223
YG44U	14	-0,0199
YG44U	15	0,0000
YG61U	1	-0,0650
YG61U	2	0,0000
YG61U	3	-0,0104
YG61U	4	-0,0216
YG61U	5	0,0000
YG61U	6	0,0000
YG61U	7	0,0000
YG61U	8	-0,0747
YG61U	9	0,0000
YG61U	10	0,0000
YG61U	11	-0,0912
YG61U	12	0,0000
YG61U	13	-0,0419
YG61U	14	-0,0382
YG61U	15	-0,0249
YG61U	16	-0,0149
YG61U	17	0,0000
YG61U	18	-0,0514
YG61U	19	0,0000
YG61U	20	0,0000
YG61U	21	0,0000
YG61U	22	0,0000
YG61U	23	0,0000
YG61U	24	-0,0088
YG61U	25	-0,0148
YG61U	26	0,0000
YG61U	27	-0,0136
YG61U	28	0,0000
YG61U	29	-0,0067
YG61U	30	0,0000
YG61U	31	0,0000
YG61U	32	-0,0148
YG61U	33	0,0000
YG61U	34	0,0000
YG61U	35	0,0000
YG61U	36	0,0000
YG61U	37	-0,0897
YG61U	38	0,0000
YG61U	39	0,0000
YG61U	40	0,0000
YG61U	41	0,0000
YG61U	42	-0,0038
YG61U	43	-0,0070
YG61U	44	-0,0399
YG61U	45	-0,0112
YG61U	46	-0,0184
YG61U	47	-0,0124
YG61U	48	0,0000
YG61U	49	0,0000
YG61U	50	-0,0066
YG61U	51	0,0000
YG61U	52	0,0000
YG61U	53	-0,0305
YG61U	54	0,0000
YG61U	55	-0,0330
YG61U	56	0,0000
YG61U	57	0,0000
YG61U	58	-0,0497
YG61U	59	0,0000
YG61U	60	-0,0318
YG61U	61	-0,0178
YG61U	62	-0,0175
YG61U	63	-0,0119
YG61U	64	0,0000
YG61U	65	-0,0489
YG61U	66	0,0000
YG61U	67	-0,0224
YG61U	68	-0,0523
YG61U	69	-0,0062
YG61U	70	-0,0795
YG61U	71	-0,0461
YG61U	72	-0,0311
YG61U	73	0,0000
YG61U	74	0,0000
YG61U	75	-0,0427
YG61U	76	-0,0389
YG61U	77	0,0000
YG61U	78	-0,0186
YG61U	79	0,0000
YG61U	80	-0,0191
YG61U	81	-0,0064
YG61U	82	-0,0054

SUB ALLEGATO 1.E

Correttivi congiunturali di settore
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
YG61U	83	-0,0242
YG61U	84	-0,0346
YG61U	85	0,0000
YG61U	86	-0,0004
YG66U	1	0,0000
YG66U	2	0,0000
YG66U	3	-0,0114
YG66U	4	0,0000
YG66U	5	-0,0106
YG66U	6	-0,0124
YG66U	7	0,0000
YG66U	8	-0,0845
YG66U	9	-0,0513
YG66U	10	0,0000
YG66U	11	0,0000
YG66U	12	0,0000
YG66U	13	0,0000
YG66U	14	-0,0534
YG66U	15	-0,0118
YG66U	16	-0,0297
YG66U	17	-0,0222
YG66U	18	-0,0637
YG66U	19	-0,0610
YG67U	1	0,0000
YG67U	2	-0,0081
YG67U	3	0,0000
YG67U	4	-0,0308
YG67U	5	0,0000
YG67U	6	0,0000
YG67U	7	-0,0178
YG67U	8	-0,0354
YG67U	9	-0,0097
YG74U	1	0,0000
YG74U	2	0,0000
YG74U	3	0,0000
YG74U	4	0,0000
YG74U	5	0,0000
YG74U	6	0,0000
YG74U	7	0,0000
YG74U	8	0,0000
YG74U	9	0,0000
YG74U	10	0,0000
YK21U	1	-0,0339
YK21U	2	0,0000
YK21U	3	-0,0279
YK21U	4	-0,0576
YK21U	5	0,0000
YK21U	6	-0,0252
YK21U	7	0,0000
YK21U	9	0,0000
YK21U	10	0,0000
YK21U	11	-0,0083
YM01U	1	0,0000
YM01U	2	0,0000
YM01U	3	0,0000
YM01U	4	0,0000
YM01U	5	0,0000
YM01U	6	0,0000
YM01U	7	0,0000
YM01U	8	0,0000
YM01U	9	0,0000
YM01U	10	0,0000

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
YM01U	11	0,0000
YM01U	12	0,0000
YM01U	13	0,0000
YM01U	14	0,0000
YM01U	15	0,0000
YM02U	1	0,0000
YM02U	2	0,0000
YM02U	3	0,0000
YM02U	4	0,0000
YM02U	5	0,0000
YM02U	6	0,0000
YM02U	7	0,0000
YM02U	8	0,0000
YM02U	9	0,0000
YM02U	10	0,0000
YM03U	1	0,0000
YM03U	2	0,0000
YM03U	3	0,0000
YM03U	4	0,0000
YM03U	5	0,0000
YM03U	6	0,0000
YM03U	7	0,0000
YM03U	8	0,0000
YM03U	9	0,0000
YM03U	10	0,0000
YM03U	11	0,0000
YM03U	12	0,0000
YM03U	13	0,0000
YM03U	14	0,0000
YM03U	15	0,0000
YM03U	16	0,0000
YM03U	17	0,0000
YM03U	18	0,0000
YM03U	19	0,0000
YM03U	20	0,0000
YM03U	21	0,0000
YM03U	22	0,0000
YM03U	23	0,0000
YM03U	24	0,0000
YM03U	25	0,0000
YM03U	26	0,0000
YM03U	27	0,0000
YM03U	28	0,0000
YM03U	29	0,0000
YM03U	30	0,0000
YM03U	31	0,0000
YM03U	32	0,0000
YM03U	33	0,0000
YM03U	34	0,0000
YM03U	35	0,0000
YM04U	1	-0,0135
YM04U	2	0,0000
YM04U	3	-0,0032
YM04U	4	0,0000
YM04U	5	0,0000
YM04U	6	0,0000
YM04U	7	-0,0015
YM05U	1	0,0000
YM05U	2	-0,0299
YM05U	3	0,0000
YM05U	4	0,0000
YM05U	5	-0,0055

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
YM05U	6	0,0000
YM05U	7	-0,0227
YM05U	8	-0,0837
YM05U	9	0,0000
YM05U	10	0,0000
YM05U	11	0,0000
YM05U	12	-0,0135
YM05U	13	-0,0562
YM05U	14	0,0000
YM05U	15	-0,0202
YM05U	16	-0,0210
YM05U	17	0,0000
YM07U	1	0,0000
YM07U	2	0,0000
YM07U	3	0,0000
YM07U	4	0,0000
YM07U	5	0,0000
YM15A	1	0,0000
YM15A	2	0,0000
YM15A	3	0,0000
YM15A	4	0,0000
YM15A	5	0,0000
YM15A	6	0,0000
YM15A	7	0,0000
YM15A	8	0,0000
YM15A	9	0,0000
YM15A	10	0,0000
YM15A	11	0,0000
YM15A	12	0,0000
YM15A	13	0,0000
YM27A	1	0,0000
YM27A	2	0,0000
YM27A	3	0,0000
YM27A	4	0,0000
YM27A	5	0,0000
YM27B	1	0,0000
YM27B	2	0,0000
YM27B	3	0,0000
YM27B	4	0,0000
YM27B	5	0,0000
YM28U	1	-0,0481
YM28U	2	-0,0062
YM28U	3	0,0000
YM28U	4	0,0000
YM28U	5	-0,0423
YM28U	6	0,0000
YM28U	7	-0,0453
YM28U	8	0,0000
YM40A	1	0,0000
YM40A	2	0,0000
YM40A	3	0,0000
YM40A	4	0,0000
YM40A	5	0,0000
YM40A	6	0,0000
YM40A	7	0,0000
YM40A	8	0,0000
YM40A	9	0,0000
YM40A	10	0,0000

SUB ALLEGATO 1.F

Correttivi congiunturali di settore
Attività di lavoro autonomo

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
VG99U	2	-0,0020
VG99U	3	-0,0020
VG99U	4	-0,0020
VG99U	5	-0,0020
VG99U	8	-0,0020
VG99U	11	-0,0020
VG99U	12	-0,0020
VG99U	13	-0,0020
VG99U	14	-0,0020
VG99U	16	-0,0020
VG99U	19	-0,0020
VG99U	20	-0,0020
VG99U	21	-0,0020
VG99U	24	-0,0020
VG99U	25	-0,0020
VG99U	26	-0,0020
VG99U	27	-0,0020
VG99U	28	-0,0020
VG99U	30	-0,0020
VG99U	31	-0,0020
VG99U	32	-0,0020
VG99U	34	-0,0020
VG99U	35	-0,0020
VG99U	39	-0,0020
VG99U	40	-0,0020
VG99U	41	-0,0020
VG99U	43	-0,0020
VG99U	45	-0,0020
VG99U	47	-0,0020
VG99U	48	-0,0020
VG99U	49	-0,0020
VG99U	50	-0,0020
VK30U	1	-0,0005
VK30U	2	0,0000
VK30U	3	-0,0010
VK30U	4	0,0000
VK30U	5	0,0000
VK30U	6	0,0000
VK30U	7	0,0000
WG41U	1	-0,0886
WG41U	2	-0,0527
WG41U	3	0,0000
WG41U	4	0,0000
WG53U	3	-0,0067
WG53U	4	-0,0063
WG53U	6	-0,0062
WG53U	7	-0,0030
WG53U	8	-0,0030
WG53U	9	-0,0061
WG73B	10	0,0000
WG82U	1	0,0000
WG82U	2	-0,0950
WG82U	5	-0,0278
WG82U	6	-0,0052
WG82U	7	0,0000
WG82U	8	-0,0112
WG82U	10	0,0000
WG82U	11	0,0000
WG82U	14	0,0000
WG82U	15	-0,0438
WG82U	19	-0,1443
WG82U	22	-0,0041
WG87U	1	-0,0004
WG87U	2	-0,0015
WG87U	3	-0,0687
WG87U	5	-0,0456
WG87U	6	-0,0396
WG87U	8	-0,0001
WG87U	9	-0,0001
WG87U	13	-0,0001
WG87U	14	-0,0010
WG87U	15	-0,0087
WG87U	16	-0,0356
WG87U	17	-0,0067
WG87U	18	-0,0479
WG91U	1	0,0000
WG91U	4	0,0000
WG91U	8	0,0000
WG91U	14	0,0000
WG91U	15	0,0000
WG91U	22	0,0000
WG91U	24	0,0000
WG93U	1	-0,0199
WG93U	2	-0,0236
WG93U	3	-0,0199
WG93U	4	-0,0300
WG93U	5	-0,0219
WG93U	6	-0,0204
WG93U	7	-0,0201
WG94U	2	-0,1024
WG94U	12	0,0000
WK08U	1	0,0000
WK08U	2	-0,0015
WK08U	3	0,0000
WK08U	4	-0,0002
WK08U	5	-0,0006
WK08U	6	-0,0005
WK08U	7	0,0000
WK08U	8	0,0000
WK10U	1	-0,0259
WK10U	2	0,0000
WK10U	3	-0,0020
WK10U	4	0,0000
WK10U	5	0,0000
WK10U	6	-0,0619
WK10U	7	0,0000
WK10U	8	-0,0049
WK10U	9	0,0000
WK10U	10	-0,0085
WK10U	11	-0,0040
WK10U	12	0,0000
WK10U	13	-0,0029
WK10U	14	0,0000
WK10U	15	-0,0129
WK10U	16	-0,0039
WK10U	17	-0,0037
WK16U	1	-0,0067
WK16U	2	0,0000
WK16U	3	-0,0231
WK19U	1	0,0000
WK19U	2	0,0000
WK19U	3	0,0000
WK19U	4	0,0000
WK19U	5	0,0000
WK19U	6	0,0000
WK19U	7	0,0000
WK19U	8	0,0000
WK19U	9	0,0000
WK19U	10	0,0000
WK19U	11	0,0000
WK19U	12	0,0000
WK19U	13	0,0000
WK19U	14	0,0000
WK19U	15	0,0000
WK19U	16	0,0000
WK20U	1	0,0000
WK20U	2	-0,0112
WK20U	3	0,0000
WK20U	4	0,0000
WK20U	5	0,0000
WK20U	6	-0,0759
WK20U	7	0,0000
WK20U	8	-0,0389
WK20U	9	-0,0494
WK20U	10	-0,0292
WK22U	1	0,0000
WK22U	2	0,0000
WK22U	3	0,0000
WK22U	4	0,0000
WK22U	5	0,0000
WK22U	6	0,0000
WK22U	7	0,0000
WK22U	8	0,0000
WK26U	1	-0,0174
WK26U	2	-0,0174
WK26U	3	-0,0174
WK27U	1	-0,0019
WK27U	2	-0,0019
WK27U	3	-0,0019
WK27U	4	-0,0019
WK27U	5	-0,0019
WK27U	6	-0,0019
WK27U	7	-0,0019
WK27U	8	-0,0019
WK28U	1	-0,0207
WK28U	2	0,0000
WK28U	3	-0,0139
WK28U	4	0,0000
WK28U	5	-0,0103
WK28U	6	-0,0191
WK28U	7	0,0000
WK28U	8	-0,0141
WK28U	9	0,0000
WK28U	10	0,0000
WK28U	11	-0,0099
WK28U	12	-0,0509
WK28U	13	-0,2202
WK28U	14	0,0000
WK56U	1	-0,0081
WK56U	2	-0,0034
WK56U	3	-0,0049
YG74U	1	0,0000
YG74U	2	-0,0004
YG74U	3	0,0000
YG74U	6	0,0000
YG74U	8	-0,0402
YG74U	10	-0,0008
YK21U	1	-0,0303
YK21U	2	-0,0171
YK21U	3	0,0000
YK21U	4	-0,0136
YK21U	5	-0,0177
YK21U	6	-0,0178
YK21U	7	-0,0070
YK21U	8	0,0000
YK21U	9	-0,0360
YK21U	10	-0,0166
YK21U	11	-0,0282

SUB ALLEGATO 1.G

Correttivi congiunturali di settore
Attività di lavoro autonomo che applicano
funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VK29U	0,0000
WK23U	-0,0199
WK24U	0,0000
WK25U	0,0000
YK01U	0,0000
YK02U	0,0000
YK03U	0,0000
YK04U	0,0000
YK05U	0,0000
YK06U	0,0000
YK17U	0,0000
YK18U	0,0000

SUB ALLEGATO 1.H

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività d'impresa
Territorialità del commercio a livello comunale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
VM87U	1	0,0000
VM87U	2	0,0000
VM87U	3	0,0000
VM87U	4	0,0000
VM87U	5	0,0000
VM87U	6	0,0000
VM87U	7	0,0000
WM06A	1	-0,0188
WM06A	2	0,0000
WM06A	3	-0,0043
WM06A	4	-0,0055
WM06A	5	0,0000
WM06A	6	-0,0010
WM06A	7	0,0000
WM06B	1	0,0000
WM06B	2	-0,0044
WM06B	3	-0,0087
WM06B	4	-0,0019
WM06B	5	-0,0071
WM06B	6	0,0000
WM06B	7	-0,0001
WM08U	1	-0,0015
WM08U	2	0,0000
WM08U	3	-0,0023
WM08U	4	0,0000
WM08U	5	-0,0025
WM08U	6	0,0000
WM08U	7	-0,0035
WM09A	1	-0,0008
WM09A	2	0,0000
WM09A	3	-0,0001
WM09A	4	0,0000
WM09A	5	-0,0012
WM09A	6	-0,0006
WM09A	7	0,0000
WM09B	1	0,0000
WM09B	2	0,0000
WM09B	3	-0,0042
WM09B	4	0,0000
WM09B	5	0,0000
WM09B	6	-0,0044
WM09B	7	0,0000
WM11U	1	0,0000
WM11U	2	0,0000
WM11U	3	0,0000
WM11U	4	0,0000
WM11U	5	0,0000
WM11U	6	0,0000
WM11U	7	0,0000
WM12U	1	0,0000
WM12U	2	0,0000
WM12U	3	0,0000
WM12U	4	0,0000
WM12U	5	0,0000
WM12U	6	0,0000
WM12U	7	0,0000
WM13U	1	0,0000
WM13U	2	0,0000
WM13U	3	0,0000
WM13U	4	0,0000
WM13U	5	0,0000
WM13U	6	0,0000

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WM13U	7	0,0000
WM15B	1	-0,0008
WM15B	2	-0,0019
WM15B	3	0,0000
WM15B	4	-0,0108
WM15B	5	0,0000
WM15B	6	0,0000
WM15B	7	0,0000
WM16U	1	-0,0058
WM16U	2	0,0000
WM16U	3	-0,0018
WM16U	4	0,0000
WM16U	5	-0,0051
WM16U	6	-0,0010
WM16U	7	0,0000
WM20U	1	-0,0016
WM20U	2	0,0000
WM20U	3	0,0000
WM20U	4	-0,0010
WM20U	5	-0,0029
WM20U	6	-0,0035
WM20U	7	0,0000
WM29U	1	0,0000
WM29U	2	-0,0074
WM29U	3	0,0000
WM29U	4	0,0000
WM29U	5	-0,0104
WM29U	6	-0,0054
WM29U	7	0,0000
WM30U	1	-0,0098
WM30U	2	-0,0047
WM30U	3	0,0000
WM30U	4	-0,0005
WM30U	5	0,0000
WM30U	6	0,0000
WM30U	7	0,0000
WM32U	1	-0,0052
WM32U	2	0,0000
WM32U	3	-0,0076
WM32U	4	0,0000
WM32U	5	-0,0080
WM32U	6	0,0000
WM32U	7	0,0000
WM35U	1	0,0000
WM35U	2	0,0000
WM35U	3	0,0000
WM35U	4	0,0000
WM35U	5	0,0000
WM35U	6	0,0000
WM35U	7	0,0000
WM39U	1	0,0000
WM39U	2	0,0000
WM39U	3	0,0000
WM39U	4	0,0000
WM39U	5	0,0000
WM39U	6	0,0000
WM39U	7	0,0000
WM40B	1	0,0000
WM40B	2	0,0000
WM40B	3	0,0000
WM40B	4	0,0000
WM40B	5	0,0000

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WM40B	6	0,0000
WM40B	7	0,0000
WM42U	1	0,0000
WM42U	2	0,0000
WM42U	3	0,0000
WM42U	4	0,0000
WM42U	5	0,0000
WM42U	6	0,0000
WM42U	7	0,0000
WM43U	1	0,0000
WM43U	2	0,0000
WM43U	3	0,0000
WM43U	4	0,0000
WM43U	5	0,0000
WM43U	6	0,0000
WM43U	7	0,0000
WM44U	1	0,0000
WM44U	2	0,0000
WM44U	3	0,0000
WM44U	4	0,0000
WM44U	5	0,0000
WM44U	6	0,0000
WM44U	7	0,0000
WM48U	1	0,0000
WM48U	2	0,0000
WM48U	3	-0,0058
WM48U	4	0,0000
WM48U	5	-0,0073
WM48U	6	-0,0039
WM48U	7	0,0000
WM85U	1	0,0000
WM85U	2	0,0000
WM85U	3	0,0000
WM85U	4	0,0000
WM85U	5	0,0000
WM85U	6	0,0000
WM85U	7	0,0000
YM01U	1	0,0000
YM01U	2	0,0000
YM01U	3	0,0000
YM01U	4	0,0000
YM01U	5	0,0000
YM01U	6	0,0000
YM01U	7	0,0000
YM02U	1	0,0000
YM02U	2	0,0000
YM02U	3	0,0000
YM02U	4	0,0000
YM02U	5	0,0000
YM02U	6	0,0000
YM02U	7	0,0000
YM03U	1	0,0000
YM03U	2	0,0000
YM03U	3	0,0000
YM03U	4	0,0000
YM03U	5	0,0000
YM03U	6	0,0000
YM03U	7	0,0000
YM04U	1	0,0000
YM04U	2	0,0000
YM04U	3	0,0000
YM04U	4	0,0000

SUB ALLEGATO 1.H

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività d'impresa
Territorialità del commercio a livello comunale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
YM04U	5	0,0000
YM04U	6	0,0000
YM04U	7	0,0000
YM05U	1	-0,0008
YM05U	2	0,0000
YM05U	3	-0,0038
YM05U	4	0,0000
YM05U	5	-0,0084
YM05U	6	0,0000
YM05U	7	-0,0009
YM07U	1	-0,0002
YM07U	2	0,0000
YM07U	3	0,0000
YM07U	4	0,0000
YM07U	5	-0,0026
YM07U	6	0,0000
YM07U	7	-0,0028
YM15A	1	0,0000
YM15A	2	0,0000
YM15A	3	-0,0038
YM15A	4	0,0000
YM15A	5	-0,0006
YM15A	6	0,0000
YM15A	7	-0,0087
YM27A	1	0,0000
YM27A	2	0,0000
YM27A	3	0,0000
YM27A	4	0,0000
YM27A	5	0,0000
YM27A	6	0,0000
YM27A	7	0,0000
YM27B	1	0,0000
YM27B	2	0,0000
YM27B	3	0,0000
YM27B	4	0,0000
YM27B	5	0,0000
YM27B	6	0,0000
YM27B	7	0,0000
YM28U	1	0,0000
YM28U	2	0,0000
YM28U	3	0,0000
YM28U	4	-0,0003
YM28U	5	-0,0098
YM28U	6	-0,0085
YM28U	7	-0,0267
YM40A	1	0,0000
YM40A	2	0,0000
YM40A	3	0,0000
YM40A	4	0,0000
YM40A	5	0,0000
YM40A	6	0,0000
YM40A	7	0,0000

SUB ALLEGATO 1.H

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività d'impresa
Territorialità del commercio a livello provinciale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
VM47U	1	0,0000
VM47U	2	0,0000
VM47U	3	0,0000
VM47U	4	0,0000
VM47U	5	0,0000
VM47U	6	0,0000
VM81U	1	0,0000
VM81U	2	0,0000
VM81U	3	0,0000
VM81U	4	0,0000
VM81U	5	0,0000
VM81U	6	0,0000
VM88U	1	0,0000
VM88U	2	0,0000
VM88U	3	0,0000
VM88U	4	0,0000
VM88U	5	0,0000
VM88U	6	0,0000
WM10U	1	0,0000
WM10U	2	0,0000
WM10U	3	0,0000
WM10U	4	0,0000
WM10U	5	0,0000
WM10U	6	0,0000
WM17U	1	0,0000
WM17U	2	0,0000
WM17U	3	0,0000
WM17U	4	0,0000
WM17U	5	0,0000
WM17U	6	0,0000
WM18A	1	-0,0002
WM18A	2	-0,0002
WM18A	3	0,0000
WM18A	4	0,0000
WM18A	5	-0,0026
WM18A	6	0,0000
WM18B	1	-0,0002
WM18B	2	-0,0009
WM18B	3	-0,0024
WM18B	4	0,0000
WM18B	5	0,0000
WM18B	6	-0,0006
WM19U	1	0,0000
WM19U	2	0,0000
WM19U	3	0,0000
WM19U	4	0,0000
WM19U	5	0,0000
WM19U	6	0,0000
WM21A	1	0,0000
WM21A	2	0,0000
WM21A	3	0,0000
WM21A	4	0,0000
WM21A	5	0,0000
WM21A	6	0,0000
WM21B	1	0,0000
WM21B	2	0,0000
WM21B	3	0,0000
WM21B	4	0,0000
WM21B	5	0,0000
WM21B	6	0,0000
WM21C	1	0,0000
WM21C	2	0,0000

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WM21C	3	0,0000
WM21C	4	-0,0001
WM21C	5	-0,0009
WM21C	6	0,0000
WM21D	1	0,0000
WM21D	2	0,0000
WM21D	3	0,0000
WM21D	4	0,0000
WM21D	5	0,0000
WM21D	6	0,0000
WM21E	1	-0,0001
WM21E	2	0,0000
WM21E	3	0,0000
WM21E	4	0,0000
WM21E	5	-0,0001
WM21E	6	-0,0008
WM22A	1	0,0000
WM22A	2	0,0000
WM22A	3	-0,0039
WM22A	4	-0,0017
WM22A	5	0,0000
WM22A	6	0,0000
WM22B	1	-0,0009
WM22B	2	-0,0031
WM22B	3	-0,0046
WM22B	4	-0,0094
WM22B	5	-0,0019
WM22B	6	0,0000
WM22C	1	0,0000
WM22C	2	-0,0002
WM22C	3	-0,0197
WM22C	4	0,0000
WM22C	5	-0,0054
WM22C	6	-0,0057
WM23U	1	0,0000
WM23U	2	-0,0031
WM23U	3	0,0000
WM23U	4	0,0000
WM23U	5	-0,0152
WM23U	6	-0,0050
WM24U	1	0,0000
WM24U	2	0,0000
WM24U	3	0,0000
WM24U	4	0,0000
WM24U	5	0,0000
WM24U	6	0,0000
WM25A	1	-0,0004
WM25A	2	0,0000
WM25A	3	-0,0007
WM25A	4	0,0000
WM25A	5	0,0000
WM25A	6	-0,0149
WM25B	1	0,0000
WM25B	2	0,0000
WM25B	3	0,0000
WM25B	4	0,0000
WM25B	5	-0,0054
WM25B	6	-0,0023
WM31U	1	0,0000
WM31U	2	-0,0025
WM31U	3	-0,0090
WM31U	4	0,0000

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WM31U	5	-0,0097
WM31U	6	0,0000
WM33U	1	-0,0027
WM33U	2	0,0000
WM33U	3	0,0000
WM33U	4	0,0000
WM33U	5	-0,0026
WM33U	6	-0,0032
WM34U	1	0,0000
WM34U	2	0,0000
WM34U	3	-0,0010
WM34U	4	0,0000
WM34U	5	0,0000
WM34U	6	-0,0021
WM36U	1	0,0000
WM36U	2	0,0000
WM36U	3	0,0000
WM36U	4	0,0000
WM36U	5	0,0000
WM36U	6	0,0000
WM37U	1	0,0000
WM37U	2	0,0000
WM37U	3	-0,0061
WM37U	4	0,0000
WM37U	5	-0,0068
WM37U	6	-0,0185
WM41U	1	0,0000
WM41U	2	0,0000
WM41U	3	0,0000
WM41U	4	0,0000
WM41U	5	0,0000
WM41U	6	0,0000
WM46U	1	0,0000
WM46U	2	0,0000
WM46U	3	0,0000
WM46U	4	0,0000
WM46U	5	0,0000
WM46U	6	0,0000
WM82U	1	0,0000
WM82U	2	0,0000
WM82U	3	0,0000
WM82U	4	0,0000
WM82U	5	0,0000
WM82U	6	0,0000
WM83U	1	0,0000
WM83U	2	0,0000
WM83U	3	0,0000
WM83U	4	0,0000
WM83U	5	0,0000
WM83U	6	0,0000
WM84U	1	0,0000
WM84U	2	0,0000
WM84U	3	-0,0044
WM84U	4	0,0000
WM84U	5	-0,0044
WM84U	6	0,0000
WM86U	1	-0,0029
WM86U	2	0,0000
WM86U	3	-0,0036
WM86U	4	0,0000
WM86U	5	0,0000
WM86U	6	-0,0005

SUB ALLEGATO 1.H

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività d'impresa
Territorialità generale a livello comunale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
VG57U	1	0,0000
VG57U	2	0,0000
VG57U	3	-0,0016
VG57U	4	0,0000
VG57U	5	-0,0082
VG98U	1	0,0000
VG98U	2	-0,0051
VG98U	3	-0,0015
VG98U	4	-0,0039
VG98U	5	0,0000
WD03U	1	0,0000
WD03U	2	0,0000
WD03U	3	-0,0020
WD03U	4	0,0000
WD03U	5	-0,0052
WD04A	1	-0,0042
WD04A	2	0,0000
WD04A	3	-0,0119
WD04A	4	0,0000
WD04A	5	-0,0062
WD04B	1	0,0000
WD04B	2	-0,0134
WD04B	3	0,0000
WD04B	4	-0,0005
WD04B	5	-0,0075
WD05U	1	0,0000
WD05U	2	0,0000
WD05U	3	0,0000
WD05U	4	0,0000
WD05U	5	0,0000
WD09A	1	-0,0016
WD09A	2	0,0000
WD09A	3	0,0000
WD09A	4	-0,0154
WD09A	5	0,0000
WD09B	1	0,0000
WD09B	2	0,0000
WD09B	3	-0,0017
WD09B	4	-0,0051
WD09B	5	-0,0028
WD11U	1	0,0000
WD11U	2	0,0000
WD11U	3	0,0000
WD11U	4	0,0000
WD11U	5	0,0000
WD15U	1	0,0000
WD15U	2	0,0000
WD15U	3	0,0000
WD15U	4	0,0000
WD15U	5	0,0000
WD16U	1	-0,0135
WD16U	2	-0,0186
WD16U	3	-0,0113
WD16U	4	0,0000
WD16U	5	0,0000
WD17U	1	0,0000
WD17U	2	0,0000
WD17U	3	0,0000
WD17U	4	0,0000
WD17U	5	0,0000
WD19U	1	-0,0042
WD19U	2	-0,0048

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WD19U	3	-0,0013
WD19U	4	0,0000
WD19U	5	-0,0023
WD20U	1	-0,0034
WD20U	2	-0,0091
WD20U	3	-0,0087
WD20U	4	-0,0046
WD20U	5	0,0000
WD21U	1	0,0000
WD21U	2	-0,0143
WD21U	3	-0,0093
WD21U	4	-0,0046
WD21U	5	0,0000
WD22U	1	-0,0206
WD22U	2	0,0000
WD22U	3	-0,0038
WD22U	4	-0,0074
WD22U	5	0,0000
WD23U	1	-0,0767
WD23U	2	-0,0011
WD23U	3	-0,0121
WD23U	4	0,0000
WD23U	5	-0,0001
WD24U	1	-0,0112
WD24U	2	0,0000
WD24U	3	0,0000
WD24U	4	-0,0003
WD24U	5	-0,0639
WD25U	1	0,0000
WD25U	2	0,0000
WD25U	3	0,0000
WD25U	4	0,0000
WD25U	5	0,0000
WD26U	1	0,0000
WD26U	2	0,0000
WD26U	3	0,0000
WD26U	4	0,0000
WD26U	5	0,0000
WD27U	1	-0,0132
WD27U	2	-0,0041
WD27U	3	0,0000
WD27U	4	0,0000
WD27U	5	-0,0036
WD28U	1	-0,0154
WD28U	2	0,0000
WD28U	3	-0,0018
WD28U	4	0,0000
WD28U	5	0,0000
WD29U	1	-0,0189
WD29U	2	0,0000
WD29U	3	0,0000
WD29U	4	-0,0009
WD29U	5	0,0000
WD30U	1	0,0000
WD30U	2	0,0000
WD30U	3	0,0000
WD30U	4	0,0000
WD30U	5	0,0000
WD31U	1	0,0000
WD31U	2	0,0000
WD31U	3	0,0000
WD31U	4	0,0000

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WD31U	5	0,0000
WD32U	1	0,0000
WD32U	2	-0,0041
WD32U	3	0,0000
WD32U	4	-0,0011
WD32U	5	0,0000
WD33U	1	-0,0075
WD33U	2	0,0000
WD33U	3	-0,0004
WD33U	4	0,0000
WD33U	5	-0,0025
WD35U	1	0,0000
WD35U	2	-0,0013
WD35U	3	0,0000
WD35U	4	0,0000
WD35U	5	-0,0106
WD36U	1	-0,0071
WD36U	2	0,0000
WD36U	3	0,0000
WD36U	4	0,0000
WD36U	5	0,0000
WD37U	1	0,0000
WD37U	2	0,0000
WD37U	3	0,0000
WD37U	4	0,0000
WD37U	5	0,0000
WD38U	1	0,0000
WD38U	2	0,0000
WD38U	3	0,0000
WD38U	4	0,0000
WD38U	5	0,0000
WD39U	1	0,0000
WD39U	2	0,0000
WD39U	3	0,0000
WD39U	4	0,0000
WD39U	5	0,0000
WD40U	1	0,0000
WD40U	2	0,0000
WD40U	3	0,0000
WD40U	4	0,0000
WD40U	5	0,0000
WD41U	1	0,0000
WD41U	2	-0,0023
WD41U	3	0,0000
WD41U	4	0,0000
WD41U	5	-0,0361
WD42U	1	0,0000
WD42U	2	0,0000
WD42U	3	0,0000
WD42U	4	-0,0465
WD42U	5	-0,0157
WD43U	1	-0,0029
WD43U	2	-0,0020
WD43U	3	0,0000
WD43U	4	0,0000
WD43U	5	0,0000
WD44U	1	0,0000
WD44U	2	0,0000
WD44U	3	0,0000
WD44U	4	0,0000
WD44U	5	0,0000
WD45U	1	0,0000

SUB ALLEGATO 1.H

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività d'impresa
Territorialità generale a livello comunale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WD45U	2	0,0000
WD45U	3	-0,0196
WD45U	4	0,0000
WD45U	5	0,0000
WD46U	1	0,0000
WD46U	2	0,0000
WD46U	3	0,0000
WD46U	4	0,0000
WD46U	5	0,0000
WD47U	1	0,0000
WD47U	2	0,0000
WD47U	3	-0,0051
WD47U	4	0,0000
WD47U	5	-0,0015
WD49U	1	0,0000
WD49U	2	0,0000
WD49U	3	0,0000
WD49U	4	0,0000
WD49U	5	0,0000
WG31U	1	0,0000
WG31U	2	0,0000
WG31U	3	0,0000
WG31U	4	-0,0113
WG31U	5	0,0000
WG33U	1	0,0000
WG33U	2	-0,0111
WG33U	3	0,0000
WG33U	4	0,0000
WG33U	5	-0,0094
WG34U	1	0,0000
WG34U	2	0,0000
WG34U	3	0,0000
WG34U	4	0,0000
WG34U	5	0,0000
WG36U	1	0,0000
WG36U	2	-0,0014
WG36U	3	0,0000
WG36U	4	0,0000
WG36U	5	-0,0075
WG38U	1	0,0000
WG38U	2	-0,0564
WG38U	3	-0,0513
WG38U	4	0,0000
WG38U	5	0,0000
WG40U	1	-0,0087
WG40U	2	-0,0008
WG40U	3	-0,0332
WG40U	4	-0,0235
WG40U	5	-0,0202
WG48U	1	0,0000
WG48U	2	0,0000
WG48U	3	0,0000
WG48U	4	0,0000
WG48U	5	0,0000
WG52U	1	0,0000
WG52U	2	-0,0003
WG52U	3	-0,0165
WG52U	4	0,0000
WG52U	5	0,0000
WG58U	1	-0,0005
WG58U	2	0,0000
WG58U	3	-0,0003

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WG58U	4	-0,0003
WG58U	5	-0,0119
WG60U	1	0,0000
WG60U	2	-0,0286
WG60U	3	-0,0076
WG60U	4	-0,0050
WG60U	5	-0,0206
WG70U	1	-0,0002
WG70U	2	-0,0040
WG70U	3	0,0000
WG70U	4	0,0000
WG70U	5	0,0000
WG72A	1	0,0000
WG72A	2	0,0000
WG72A	3	-0,0189
WG72A	4	-0,0085
WG72A	5	-0,0065
WG72B	1	0,0000
WG72B	2	-0,0040
WG72B	3	-0,0033
WG72B	4	-0,0019
WG72B	5	-0,0016
WG75U	1	-0,0019
WG75U	2	0,0000
WG75U	3	-0,0040
WG75U	4	0,0000
WG75U	5	-0,0024
WG76U	1	-0,0015
WG76U	2	0,0000
WG76U	3	0,0000
WG76U	4	-0,0160
WG76U	5	0,0000
WG77U	1	0,0000
WG77U	2	0,0000
WG77U	3	0,0000
WG77U	4	0,0000
WG77U	5	-0,0315
WG81U	1	0,0000
WG81U	2	-0,0337
WG81U	3	-0,0039
WG81U	4	-0,0173
WG81U	5	0,0000
WG83U	1	0,0000
WG83U	2	0,0000
WG83U	3	0,0000
WG83U	4	0,0000
WG83U	5	0,0000
WG88U	1	0,0000
WG88U	2	0,0000
WG88U	3	0,0000
WG88U	4	0,0000
WG88U	5	0,0000
WG89U	1	0,0000
WG89U	2	0,0000
WG89U	3	-0,0082
WG89U	4	-0,0002
WG89U	5	-0,0616
WG90U	1	-0,0049
WG90U	2	-0,0002
WG90U	3	0,0000
WG90U	4	-0,0011
WG90U	5	-0,0083

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WG93U	1	0,0000
WG93U	2	0,0000
WG93U	3	-0,0035
WG93U	4	-0,0001
WG93U	5	0,0000
WG96U	1	0,0000
WG96U	2	0,0000
WG96U	3	0,0000
WG96U	4	0,0000
WG96U	5	0,0000
WK16U	1	0,0000
WK16U	2	0,0000
WK16U	3	0,0000
WK16U	4	0,0000
WK16U	5	0,0000
WK26U	1	0,0000
WK26U	2	0,0000
WK26U	3	0,0000
WK26U	4	0,0000
WK26U	5	0,0000
WK28U	1	-0,0441
WK28U	2	0,0000
WK28U	3	0,0000
WK28U	4	0,0000
WK28U	5	0,0000
WM80U	1	0,0000
WM80U	2	0,0000
WM80U	3	0,0000
WM80U	4	0,0000
WM80U	5	0,0000
YD01U	1	-0,0497
YD01U	2	-0,0010
YD01U	3	-0,0161
YD01U	4	0,0000
YD01U	5	0,0000
YD02U	1	0,0000
YD02U	2	0,0000
YD02U	3	0,0000
YD02U	4	0,0000
YD02U	5	0,0000
YD07A	1	0,0000
YD07A	2	0,0000
YD07A	3	0,0000
YD07A	4	0,0000
YD07A	5	0,0000
YD07B	1	0,0000
YD07B	2	0,0000
YD07B	3	-0,0054
YD07B	4	-0,0001
YD07B	5	-0,0018
YD08U	1	-0,0019
YD08U	2	0,0000
YD08U	3	-0,0239
YD08U	4	0,0000
YD08U	5	0,0000
YD10U	1	-0,0202
YD10U	2	-0,0058
YD10U	3	-0,0416
YD10U	4	0,0000
YD10U	5	0,0000
YD12U	1	0,0000
YD12U	2	0,0000

SUB ALLEGATO 1.H

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività d'impresa
Territorialità generale a livello comunale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
YD12U	3	0,0000
YD12U	4	0,0000
YD12U	5	0,0000
YD13U	1	-0,0062
YD13U	2	0,0000
YD13U	3	0,0000
YD13U	4	0,0000
YD13U	5	0,0000
YD14U	1	-0,0184
YD14U	2	0,0000
YD14U	3	0,0000
YD14U	4	-0,0031
YD14U	5	0,0000
YD18U	1	-0,0570
YD18U	2	-0,0321
YD18U	3	-0,0092
YD18U	4	0,0000
YD18U	5	0,0000
YD34U	1	0,0000
YD34U	2	0,0000
YD34U	3	-0,0261
YD34U	4	0,0000
YD34U	5	0,0000
YG37U	1	0,0000
YG37U	2	-0,0058
YG37U	3	-0,0055
YG37U	4	0,0000
YG37U	5	0,0000
YG39U	1	0,0000
YG39U	2	-0,0067
YG39U	3	-0,0125
YG39U	4	-0,0003
YG39U	5	0,0000
YG44U	1	0,0000
YG44U	2	-0,0013
YG44U	3	-0,0072
YG44U	4	0,0000
YG44U	5	0,0000
YG67U	1	-0,0029
YG67U	2	0,0000
YG67U	3	0,0000
YG67U	4	0,0000
YG67U	5	-0,0339
YG74U	1	0,0000
YG74U	2	0,0000
YG74U	3	0,0000
YG74U	4	0,0000
YG74U	5	0,0000

SUB ALLEGATO 1.H

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività d'impresa
Territorialità generale a livello provinciale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
VG99U	1	0,0000
VG99U	2	-0,0015
VG99U	3	-0,0058
VG99U	5	0,0000
VK30U	1	-0,0028
VK30U	2	-0,0033
VK30U	3	0,0000
VK30U	5	0,0000
WG41U	1	0,0000
WG41U	2	0,0000
WG41U	3	-0,0026
WG41U	5	-0,0002
WG46U	1	0,0000
WG46U	2	0,0000
WG46U	3	0,0000
WG46U	5	0,0000
WG50U	1	-0,0042
WG50U	2	0,0000
WG50U	3	-0,0010
WG50U	5	-0,0121
WG51U	1	-0,0304
WG51U	2	-0,0090
WG51U	3	-0,0005
WG51U	5	0,0000
WG53U	1	0,0000
WG53U	2	0,0000
WG53U	3	0,0000
WG53U	5	0,0000
WG54U	1	0,0000
WG54U	2	0,0000
WG54U	3	0,0000
WG54U	5	0,0000
WG55U	1	0,0000
WG55U	2	0,0000
WG55U	3	0,0000
WG55U	5	0,0000
WG68U	1	0,0000
WG68U	2	-0,0026
WG68U	3	0,0000
WG68U	5	-0,0020
WG69U	1	-0,0054
WG69U	2	-0,0001
WG69U	3	-0,0144
WG69U	5	0,0000
WG73A	1	0,0000
WG73A	2	0,0000
WG73A	3	-0,0182
WG73A	5	-0,0449
WG73B	1	0,0000
WG73B	2	0,0000
WG73B	3	0,0000
WG73B	5	0,0000
WG78U	1	-0,0087
WG78U	2	0,0000
WG78U	3	-0,0019
WG78U	5	0,0000
WG79U	1	-0,0035
WG79U	2	0,0000
WG79U	3	-0,0152
WG79U	5	0,0000
WG82U	1	0,0000
WG82U	2	0,0000

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WG82U	3	-0,0232
WG82U	5	-0,0344
WG85U	1	-0,0153
WG85U	2	0,0000
WG85U	3	0,0000
WG85U	5	0,0000
WG87U	1	-0,0188
WG87U	2	0,0000
WG87U	3	0,0000
WG87U	5	-0,0076
WG91U	1	0,0000
WG91U	2	-0,0030
WG91U	3	0,0000
WG91U	5	-0,0052
WG92U	1	-0,0073
WG92U	2	0,0000
WG92U	3	-0,0040
WG92U	5	0,0000
WG94U	1	0,0000
WG94U	2	0,0000
WG94U	3	0,0000
WG94U	5	0,0000
WG95U	1	0,0000
WG95U	2	0,0000
WG95U	3	0,0000
WG95U	5	0,0000
WK08U	1	0,0000
WK08U	2	-0,0210
WK08U	3	-0,0025
WK08U	5	0,0000
WK19U	1	0,0000
WK19U	2	-0,0019
WK19U	3	0,0000
WK19U	5	-0,0019
WK23U	1	-0,0226
WK23U	2	0,0000
WK23U	3	0,0000
WK23U	5	-0,0082
YG66U	1	-0,0103
YG66U	2	0,0000
YG66U	3	-0,0109
YG66U	5	0,0000
YK21U	1	0,0000
YK21U	2	0,0000
YK21U	3	0,0000
YK21U	5	0,0000

SUB ALLEGATO 1.H

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività d'impresa
Territorialità generale a livello regionale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
YG61U	1	0,0000
YG61U	2	0,0000
YG61U	3	0,0000
YG61U	5	0,0000

SUB ALLEGATO 1.I

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività di lavoro autonomo
Territorialità generale a livello comunale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WG93U	1	0,0000
WG93U	2	0,0000
WG93U	3	0,0000
WG93U	4	0,0000
WG93U	5	0,0000
WK16U	1	0,0000
WK16U	2	0,0000
WK16U	3	0,0000
WK16U	4	0,0000
WK16U	5	0,0000
WK26U	1	0,0000
WK26U	2	0,0000
WK26U	3	0,0000
WK26U	4	0,0000
WK26U	5	0,0000
WK27U	1	0,0000
WK27U	2	0,0000
WK27U	3	-0,0100
WK27U	4	-0,0013
WK27U	5	0,0000
WK28U	1	-0,0698
WK28U	2	0,0000
WK28U	3	-0,0243
WK28U	4	-0,0362
WK28U	5	0,0000
YG74U	1	0,0000
YG74U	2	0,0000
YG74U	3	0,0000
YG74U	4	0,0000
YG74U	5	0,0000

SUB ALLEGATO 1.I

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività di lavoro autonomo
Territorialità generale a livello provinciale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
VG99U	1	-0,0197
VG99U	2	-0,0316
VG99U	3	0,0000
VG99U	5	-0,0047
VK30U	1	0,0000
VK30U	2	0,0000
VK30U	3	0,0000
VK30U	5	0,0000
WG41U	1	-0,0022
WG41U	2	0,0000
WG41U	3	-0,0122
WG41U	5	0,0000
WG53U	1	0,0000
WG53U	2	0,0000
WG53U	3	0,0000
WG53U	5	0,0000
WG73B	1	0,0000
WG73B	2	0,0000
WG73B	3	0,0000
WG73B	5	0,0000
WG82U	1	-0,0075
WG82U	2	0,0000
WG82U	3	-0,0635
WG82U	5	0,0000
WG87U	1	0,0000
WG87U	2	-0,0006
WG87U	3	0,0000
WG87U	5	0,0000
WG91U	1	0,0000
WG91U	2	0,0000
WG91U	3	0,0000
WG91U	5	0,0000
WG94U	1	0,0000
WG94U	2	0,0000
WG94U	3	0,0000
WG94U	5	0,0000
WK08U	1	0,0000
WK08U	2	0,0000
WK08U	3	0,0000
WK08U	5	0,0000
WK10U	1	0,0000
WK10U	2	0,0000
WK10U	3	-0,0014
WK10U	5	0,0000
WK19U	1	-0,0026
WK19U	2	0,0000
WK19U	3	-0,0120
WK19U	5	0,0000
WK20U	1	-0,0102
WK20U	2	-0,0141
WK20U	3	0,0000
WK20U	5	-0,0055
WK22U	1	-0,0065
WK22U	2	0,0000
WK22U	3	-0,0115
WK22U	5	0,0000

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WK56U	1	0,0000
WK56U	2	-0,0370
WK56U	3	0,0000
WK56U	5	-0,0151
YK21U	1	0,0000
YK21U	2	-0,0019
YK21U	3	0,0000
YK21U	5	-0,0003

SUB ALLEGATO 1.J

Correttivi congiunturali individuali
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
VG57U	1	-0,0004
VG57U	2	-0,0090
VG57U	3	-0,0090
VG57U	4	-0,0187
VG57U	5	-0,0187
VG98U	1	-0,0129
VG98U	2	-0,0156
VG98U	3	-0,0156
VG98U	4	-0,0493
VG98U	5	-0,0493
VG99U	1	-0,0052
VG99U	2	-0,0056
VG99U	3	-0,0056
VG99U	4	-0,0056
VG99U	5	-0,0126
VK30U	1	0,0000
VK30U	2	-0,0125
VK30U	3	-0,0125
VK30U	4	-0,0153
VK30U	5	-0,0153
VM47U	1	0,0000
VM47U	2	0,0000
VM47U	3	0,0000
VM47U	4	0,0000
VM47U	5	-0,0347
VM81U	1	-0,0454
VM81U	2	-0,0454
VM81U	3	-0,0454
VM81U	4	-0,0612
VM81U	5	-0,2085
VM87U	1	-0,0236
VM87U	2	-0,0236
VM87U	3	-0,0236
VM87U	4	-0,0236
VM87U	5	-0,0326
VM88U	1	-0,0179
VM88U	2	-0,0254
VM88U	3	-0,0254
VM88U	4	-0,0416
VM88U	5	-0,0416
WD03U	1	0,0000
WD03U	2	0,0000
WD03U	3	0,0000
WD03U	4	-0,0054
WD03U	5	-0,0054
WD04A	1	-0,0043
WD04A	2	-0,0046
WD04A	3	-0,0046
WD04A	4	-0,0046
WD04A	5	-0,0046
WD04B	1	0,0000
WD04B	2	0,0000
WD04B	3	0,0000
WD04B	4	0,0000
WD04B	5	0,0000
WD05U	1	-0,0296
WD05U	2	-0,0296
WD05U	3	-0,0296
WD05U	4	-0,0366
WD05U	5	-0,0366
WD09A	1	0,0000
WD09A	2	-0,0037

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
WD09A	3	-0,0037
WD09A	4	-0,0037
WD09A	5	-0,0037
WD09B	1	0,0000
WD09B	2	-0,0092
WD09B	3	-0,0092
WD09B	4	-0,0198
WD09B	5	-0,0413
WD11U	1	-0,0162
WD11U	2	-0,0162
WD11U	3	-0,0162
WD11U	4	-0,0211
WD11U	5	-0,0565
WD15U	1	-0,0342
WD15U	2	-0,0342
WD15U	3	-0,0342
WD15U	4	-0,0406
WD15U	5	-0,0406
WD16U	1	0,0000
WD16U	2	0,0000
WD16U	3	0,0000
WD16U	4	0,0000
WD16U	5	-0,0714
WD17U	1	-0,0163
WD17U	2	-0,0292
WD17U	3	-0,0292
WD17U	4	-0,0292
WD17U	5	-0,0292
WD19U	1	0,0000
WD19U	2	0,0000
WD19U	3	0,0000
WD19U	4	-0,0080
WD19U	5	-0,0430
WD20U	1	0,0000
WD20U	2	0,0000
WD20U	3	0,0000
WD20U	4	-0,0086
WD20U	5	-0,0097
WD21U	1	-0,0186
WD21U	2	-0,0186
WD21U	3	-0,0186
WD21U	4	-0,0328
WD21U	5	-0,0705
WD22U	1	-0,0090
WD22U	2	-0,0360
WD22U	3	-0,0360
WD22U	4	-0,0360
WD22U	5	-0,0360
WD23U	1	0,0000
WD23U	2	-0,0456
WD23U	3	-0,0456
WD23U	4	-0,0456
WD23U	5	-0,0889
WD24U	1	0,0000
WD24U	2	0,0000
WD24U	3	0,0000
WD24U	4	-0,0050
WD24U	5	-0,2624
WD25U	1	-0,0148
WD25U	2	-0,0276
WD25U	3	-0,0276
WD25U	4	-0,0276

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
WD25U	5	-0,1490
WD26U	1	0,0000
WD26U	2	-0,0481
WD26U	3	-0,0481
WD26U	4	-0,0481
WD26U	5	-0,1041
WD27U	1	-0,0099
WD27U	2	-0,0099
WD27U	3	-0,0099
WD27U	4	-0,0099
WD27U	5	-0,0326
WD28U	1	0,0000
WD28U	2	-0,0044
WD28U	3	-0,0044
WD28U	4	-0,0044
WD28U	5	-0,0044
WD29U	1	-0,0275
WD29U	2	-0,0446
WD29U	3	-0,0446
WD29U	4	-0,0446
WD29U	5	-0,0452
WD30U	1	-0,0338
WD30U	2	-0,0629
WD30U	3	-0,0629
WD30U	4	-0,0667
WD30U	5	-0,0759
WD31U	1	-0,0147
WD31U	2	-0,0168
WD31U	3	-0,0168
WD31U	4	-0,0341
WD31U	5	-0,0341
WD32U	1	-0,0035
WD32U	2	-0,0082
WD32U	3	-0,0082
WD32U	4	-0,0103
WD32U	5	-0,0367
WD33U	1	0,0000
WD33U	2	-0,0139
WD33U	3	-0,0139
WD33U	4	-0,0209
WD33U	5	-0,0356
WD35U	1	0,0000
WD35U	2	0,0000
WD35U	3	0,0000
WD35U	4	0,0000
WD35U	5	-0,0129
WD36U	1	-0,0316
WD36U	2	-0,0451
WD36U	3	-0,0451
WD36U	4	-0,0497
WD36U	5	-0,1523
WD37U	1	0,0000
WD37U	2	-0,0202
WD37U	3	-0,0202
WD37U	4	-0,0365
WD37U	5	-0,0365
WD38U	1	0,0000
WD38U	2	-0,0027
WD38U	3	-0,0027
WD38U	4	-0,0838
WD38U	5	-0,0838
WD39U	1	0,0000

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
WD39U	2	0,0000
WD39U	3	0,0000
WD39U	4	0,0000
WD39U	5	0,0000
WD40U	1	-0,0169
WD40U	2	-0,0169
WD40U	3	-0,0169
WD40U	4	-0,0229
WD40U	5	-0,0433
WD41U	1	-0,0107
WD41U	2	-0,0113
WD41U	3	-0,0113
WD41U	4	-0,0113
WD41U	5	-0,0165
WD42U	1	0,0000
WD42U	2	0,0000
WD42U	3	0,0000
WD42U	4	-0,0112
WD42U	5	-0,0243
WD43U	1	-0,0107
WD43U	2	-0,0170
WD43U	3	-0,0170
WD43U	4	-0,0170
WD43U	5	-0,0170
WD44U	1	0,0000
WD44U	2	0,0000
WD44U	3	0,0000
WD44U	4	0,0000
WD44U	5	0,0000
WD45U	1	-0,0252
WD45U	2	-0,0252
WD45U	3	-0,0252
WD45U	4	-0,0252
WD45U	5	-0,0694
WD46U	1	-0,0234
WD46U	2	-0,0234
WD46U	3	-0,0234
WD46U	4	-0,0803
WD46U	5	-0,0803
WD47U	1	0,0000
WD47U	2	-0,0561
WD47U	3	-0,0561
WD47U	4	-0,0561
WD47U	5	-0,1696
WD49U	1	-0,0209
WD49U	2	-0,0209
WD49U	3	-0,0209
WD49U	4	-0,0224
WD49U	5	-0,0224
WG31U	1	0,0000
WG31U	2	0,0000
WG31U	3	0,0000
WG31U	4	0,0000
WG31U	5	0,0000
WG33U	1	-0,0010
WG33U	2	-0,0167
WG33U	3	-0,0167
WG33U	4	-0,0261
WG33U	5	-0,0484
WG34U	1	0,0000
WG34U	2	-0,0247
WG34U	3	-0,0247

SUB ALLEGATO 1.J

Correttivi congiunturali individuali
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
WG34U	4	-0,0428
WG34U	5	-0,0622
WG36U	1	0,0000
WG36U	2	0,0000
WG36U	3	0,0000
WG36U	4	0,0000
WG36U	5	-0,0053
WG38U	1	0,0000
WG38U	2	-0,0523
WG38U	3	-0,0523
WG38U	4	-0,1117
WG38U	5	-0,1453
WG40U	1	-0,0025
WG40U	2	-0,0645
WG40U	3	-0,0645
WG40U	4	-0,0877
WG40U	5	-0,1617
WG41U	1	0,0000
WG41U	2	-0,0093
WG41U	3	-0,0093
WG41U	4	-0,0093
WG41U	5	-0,0093
WG46U	1	-0,0056
WG46U	2	-0,0296
WG46U	3	-0,0296
WG46U	4	-0,0366
WG46U	5	-0,0777
WG48U	1	-0,0129
WG48U	2	-0,0190
WG48U	3	-0,0190
WG48U	4	-0,0190
WG48U	5	-0,0464
WG50U	1	-0,0015
WG50U	2	-0,0048
WG50U	3	-0,0048
WG50U	4	-0,0074
WG50U	5	-0,0226
WG51U	1	-0,0120
WG51U	2	-0,0306
WG51U	3	-0,0306
WG51U	4	-0,0306
WG51U	5	-0,0477
WG52U	1	-0,0011
WG52U	2	-0,0142
WG52U	3	-0,0142
WG52U	4	-0,0142
WG52U	5	-0,0157
WG53U	1	-0,0123
WG53U	2	-0,0132
WG53U	3	-0,0132
WG53U	4	-0,0197
WG53U	5	-0,0197
WG54U	1	-0,0075
WG54U	2	-0,0075
WG54U	3	-0,0075
WG54U	4	-0,0075
WG54U	5	-0,0075
WG55U	1	0,0000
WG55U	2	-0,0106
WG55U	3	-0,0106
WG55U	4	-0,0106
WG55U	5	-0,0106
WG58U	1	0,0000
WG58U	2	-0,0033
WG58U	3	-0,0033
WG58U	4	-0,0033
WG58U	5	-0,0211
WG60U	1	0,0000
WG60U	2	-0,0129
WG60U	3	-0,0129
WG60U	4	-0,0129
WG60U	5	-0,0289
WG68U	1	-0,0047
WG68U	2	-0,0047
WG68U	3	-0,0047
WG68U	4	-0,0048
WG68U	5	-0,0049
WG69U	1	-0,0172
WG69U	2	-0,0252
WG69U	3	-0,0252
WG69U	4	-0,0354
WG69U	5	-0,0819
WG70U	1	-0,0014
WG70U	2	-0,0014
WG70U	3	-0,0014
WG70U	4	-0,0014
WG70U	5	-0,0014
WG72A	1	0,0000
WG72A	2	-0,0218
WG72A	3	-0,0218
WG72A	4	-0,0218
WG72A	5	-0,0385
WG72B	1	0,0000
WG72B	2	-0,0059
WG72B	3	-0,0059
WG72B	4	-0,0059
WG72B	5	-0,0111
WG73A	1	-0,0049
WG73A	2	-0,0187
WG73A	3	-0,0187
WG73A	4	-0,0187
WG73A	5	-0,0187
WG73B	1	-0,0142
WG73B	2	-0,0255
WG73B	3	-0,0255
WG73B	4	-0,0255
WG73B	5	-0,0689
WG75U	1	-0,0008
WG75U	2	-0,0050
WG75U	3	-0,0050
WG75U	4	-0,0065
WG75U	5	-0,0076
WG76U	1	-0,0121
WG76U	2	-0,0150
WG76U	3	-0,0150
WG76U	4	-0,0150
WG76U	5	-0,0150
WG77U	1	-0,0003
WG77U	2	-0,0057
WG77U	3	-0,0057
WG77U	4	-0,0057
WG77U	5	-0,0240
WG78U	1	-0,0171
WG78U	2	-0,0248
WG78U	3	-0,0248
WG78U	4	-0,0331
WG78U	5	-0,0484
WG79U	1	-0,0121
WG79U	2	-0,0230
WG79U	3	-0,0230
WG79U	4	-0,0331
WG79U	5	-0,0770
WG81U	1	-0,0091
WG81U	2	-0,0125
WG81U	3	-0,0125
WG81U	4	-0,0125
WG81U	5	-0,0125
WG82U	1	-0,0019
WG82U	2	-0,0116
WG82U	3	-0,0116
WG82U	4	-0,0344
WG82U	5	-0,0344
WG83U	1	-0,0106
WG83U	2	-0,0106
WG83U	3	-0,0106
WG83U	4	-0,0256
WG83U	5	-0,0636
WG85U	1	-0,0124
WG85U	2	-0,0124
WG85U	3	-0,0124
WG85U	4	-0,0376
WG85U	5	-0,0569
WG87U	1	-0,0008
WG87U	2	-0,0008
WG87U	3	-0,0008
WG87U	4	-0,0008
WG87U	5	-0,0038
WG88U	1	-0,0001
WG88U	2	-0,0064
WG88U	3	-0,0064
WG88U	4	-0,0192
WG88U	5	-0,0192
WG89U	1	-0,0155
WG89U	2	-0,0298
WG89U	3	-0,0298
WG89U	4	-0,0298
WG89U	5	-0,0298
WG90U	1	0,0000
WG90U	2	-0,0123
WG90U	3	-0,0123
WG90U	4	-0,0123
WG90U	5	-0,0285
WG91U	1	-0,0068
WG91U	2	-0,0127
WG91U	3	-0,0127
WG91U	4	-0,0212
WG91U	5	-0,0296
WG92U	1	-0,0062
WG92U	2	-0,0062
WG92U	3	-0,0062
WG92U	4	-0,0062
WG92U	5	-0,0062
WG93U	1	-0,0095
WG93U	2	-0,0159
WG93U	3	-0,0159
WG93U	4	-0,0230
WG93U	5	-0,0513
WG94U	1	-0,0105
WG94U	2	-0,0246
WG94U	3	-0,0246
WG94U	4	-0,0448
WG94U	5	-0,0448
WG95U	1	0,0000
WG95U	2	0,0000
WG95U	3	0,0000
WG95U	4	-0,0048
WG95U	5	-0,0048
WG96U	1	0,0000
WG96U	2	-0,0110
WG96U	3	-0,0110
WG96U	4	-0,0268
WG96U	5	-0,0329
WK08U	1	-0,0144
WK08U	2	-0,0144
WK08U	3	-0,0144
WK08U	4	-0,0144
WK08U	5	-0,0144
WK16U	1	0,0000
WK16U	2	0,0000
WK16U	3	0,0000
WK16U	4	-0,0214
WK16U	5	-0,0742
WK19U	1	-0,0034
WK19U	2	-0,0067
WK19U	3	-0,0067
WK19U	4	-0,0067
WK19U	5	-0,0216
WK23U	1	-0,0033
WK23U	2	-0,0104
WK23U	3	-0,0104
WK23U	4	-0,0123
WK23U	5	-0,0479
WK26U	1	-0,0078
WK26U	2	-0,0078
WK26U	3	-0,0078
WK26U	4	-0,0078
WK26U	5	-0,0078
WK28U	1	-0,0003
WK28U	2	-0,0215
WK28U	3	-0,0215
WK28U	4	-0,0215
WK28U	5	-0,0215
WM06A	1	-0,0032
WM06A	2	-0,0032
WM06A	3	-0,0032
WM06A	4	-0,0092
WM06A	5	-0,0092
WM06B	1	-0,0136
WM06B	2	-0,0136
WM06B	3	-0,0136
WM06B	4	-0,0136
WM06B	5	-0,0136
WM08U	1	-0,0042
WM08U	2	-0,0068
WM08U	3	-0,0068
WM08U	4	-0,0150
WM08U	5	-0,0150
WM09A	1	-0,0117

SUB ALLEGATO 1.J

Correttivi congiunturali individuali
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
WM09A	2	-0,0117
WM09A	3	-0,0117
WM09A	4	-0,0117
WM09A	5	-0,0164
WM09B	1	-0,0206
WM09B	2	-0,0206
WM09B	3	-0,0206
WM09B	4	-0,0206
WM09B	5	-0,0206
WM10U	1	0,0000
WM10U	2	0,0000
WM10U	3	0,0000
WM10U	4	0,0000
WM10U	5	0,0000
WM11U	1	-0,0268
WM11U	2	-0,0424
WM11U	3	-0,0424
WM11U	4	-0,0484
WM11U	5	-0,0484
WM12U	1	-0,0351
WM12U	2	-0,0351
WM12U	3	-0,0351
WM12U	4	-0,0641
WM12U	5	-0,1722
WM13U	1	-0,0402
WM13U	2	-0,2097
WM13U	3	-0,2097
WM13U	4	-0,2751
WM13U	5	-0,2751
WM15B	1	-0,0024
WM15B	2	-0,0024
WM15B	3	-0,0024
WM15B	4	-0,0024
WM15B	5	-0,0306
WM16U	1	-0,0006
WM16U	2	-0,0006
WM16U	3	-0,0006
WM16U	4	-0,0006
WM16U	5	-0,0339
WM17U	1	-0,0367
WM17U	2	-0,0519
WM17U	3	-0,0519
WM17U	4	-0,0546
WM17U	5	-0,0546
WM18A	1	-0,0040
WM18A	2	-0,0040
WM18A	3	-0,0040
WM18A	4	-0,0225
WM18A	5	-0,0225
WM18B	1	-0,0139
WM18B	2	-0,0139
WM18B	3	-0,0139
WM18B	4	-0,0139
WM18B	5	-0,0139
WM19U	1	0,0000
WM19U	2	0,0000
WM19U	3	0,0000
WM19U	4	0,0000
WM19U	5	-0,0123
WM20U	1	0,0000
WM20U	2	0,0000
WM20U	3	0,0000

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
WM20U	4	0,0000
WM20U	5	-0,0046
WM21A	1	0,0000
WM21A	2	0,0000
WM21A	3	0,0000
WM21A	4	0,0000
WM21A	5	-0,0178
WM21B	1	0,0000
WM21B	2	0,0000
WM21B	3	0,0000
WM21B	4	0,0000
WM21B	5	-0,0162
WM21C	1	0,0000
WM21C	2	0,0000
WM21C	3	0,0000
WM21C	4	-0,0161
WM21C	5	-0,0161
WM21D	1	-0,0063
WM21D	2	-0,0063
WM21D	3	-0,0063
WM21D	4	-0,0063
WM21D	5	-0,0360
WM21E	1	0,0000
WM21E	2	0,0000
WM21E	3	0,0000
WM21E	4	0,0000
WM21E	5	0,0000
WM22A	1	-0,0036
WM22A	2	-0,0036
WM22A	3	-0,0036
WM22A	4	-0,0036
WM22A	5	-0,0036
WM22B	1	0,0000
WM22B	2	0,0000
WM22B	3	0,0000
WM22B	4	-0,0024
WM22B	5	-0,0024
WM22C	1	-0,0049
WM22C	2	-0,0191
WM22C	3	-0,0191
WM22C	4	-0,0529
WM22C	5	-0,0769
WM23U	1	-0,0263
WM23U	2	-0,0263
WM23U	3	-0,0263
WM23U	4	-0,0263
WM23U	5	-0,0299
WM24U	1	-0,0193
WM24U	2	-0,0316
WM24U	3	-0,0316
WM24U	4	-0,0357
WM24U	5	-0,1234
WM25A	1	0,0000
WM25A	2	0,0000
WM25A	3	0,0000
WM25A	4	0,0000
WM25A	5	0,0000
WM25B	1	0,0000
WM25B	2	0,0000
WM25B	3	0,0000
WM25B	4	-0,0669
WM25B	5	-0,0669

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
WM29U	1	-0,0022
WM29U	2	-0,0022
WM29U	3	-0,0022
WM29U	4	-0,0022
WM29U	5	-0,0192
WM30U	1	-0,0209
WM30U	2	-0,0209
WM30U	3	-0,0209
WM30U	4	-0,0324
WM30U	5	-0,0324
WM31U	1	-0,0076
WM31U	2	-0,0284
WM31U	3	-0,0284
WM31U	4	-0,0576
WM31U	5	-0,0576
WM32U	1	-0,0001
WM32U	2	-0,0067
WM32U	3	-0,0067
WM32U	4	-0,0067
WM32U	5	-0,0067
WM33U	1	-0,0228
WM33U	2	-0,0228
WM33U	3	-0,0228
WM33U	4	-0,0228
WM33U	5	-0,0228
WM34U	1	-0,0336
WM34U	2	-0,0336
WM34U	3	-0,0336
WM34U	4	-0,0620
WM34U	5	-0,0620
WM35U	1	0,0000
WM35U	2	0,0000
WM35U	3	0,0000
WM35U	4	0,0000
WM35U	5	-0,0074
WM36U	1	-0,0498
WM36U	2	-0,0609
WM36U	3	-0,0609
WM36U	4	-0,0782
WM36U	5	-0,1456
WM37U	1	-0,0213
WM37U	2	-0,0213
WM37U	3	-0,0213
WM37U	4	-0,0213
WM37U	5	-0,0307
WM39U	1	-0,0334
WM39U	2	-0,0471
WM39U	3	-0,0471
WM39U	4	-0,0471
WM39U	5	-0,1234
WM40B	1	-0,0439
WM40B	2	-0,0571
WM40B	3	-0,0571
WM40B	4	-0,0994
WM40B	5	-0,0994
WM41U	1	-0,0211
WM41U	2	-0,0211
WM41U	3	-0,0211
WM41U	4	-0,0211
WM41U	5	-0,0211
WM42U	1	-0,0139
WM42U	2	-0,0322

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
WM42U	3	-0,0322
WM42U	4	-0,0322
WM42U	5	-0,0322
WM43U	1	-0,0224
WM43U	2	-0,0316
WM43U	3	-0,0316
WM43U	4	-0,0316
WM43U	5	-0,0592
WM44U	1	-0,0269
WM44U	2	-0,0282
WM44U	3	-0,0282
WM44U	4	-0,0573
WM44U	5	-0,0698
WM46U	1	-0,0219
WM46U	2	-0,0300
WM46U	3	-0,0300
WM46U	4	-0,0539
WM46U	5	-0,0539
WM48U	1	-0,0120
WM48U	2	-0,0227
WM48U	3	-0,0227
WM48U	4	-0,0227
WM48U	5	-0,0227
WM80U	1	0,0000
WM80U	2	0,0000
WM80U	3	0,0000
WM80U	4	0,0000
WM80U	5	0,0000
WM82U	1	-0,0311
WM82U	2	-0,0311
WM82U	3	-0,0311
WM82U	4	-0,0311
WM82U	5	-0,0311
WM83U	1	-0,0140
WM83U	2	-0,0140
WM83U	3	-0,0140
WM83U	4	-0,0234
WM83U	5	-0,0234
WM84U	1	-0,0235
WM84U	2	-0,0235
WM84U	3	-0,0235
WM84U	4	-0,0235
WM84U	5	-0,0370
WM85U	1	0,0000
WM85U	2	0,0000
WM85U	3	0,0000
WM85U	4	0,0000
WM85U	5	0,0000
WM86U	1	-0,0198
WM86U	2	-0,0198
WM86U	3	-0,0198
WM86U	4	-0,0198
WM86U	5	-0,0198
YD01U	1	-0,0101
YD01U	2	-0,0101
YD01U	3	-0,0101
YD01U	4	-0,0101
YD01U	5	-0,0101
YD02U	1	0,0000
YD02U	2	-0,0090
YD02U	3	-0,0090
YD02U	4	-0,0090

SUB ALLEGATO 1.J

Correttivi congiunturali individuali
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
YD02U	5	-0,0090
YD07A	1	-0,0392
YD07A	2	-0,0411
YD07A	3	-0,0411
YD07A	4	-0,0736
YD07A	5	-0,0736
YD07B	1	-0,0160
YD07B	2	-0,0187
YD07B	3	-0,0187
YD07B	4	-0,0294
YD07B	5	-0,0294
YD08U	1	-0,0210
YD08U	2	-0,0210
YD08U	3	-0,0210
YD08U	4	-0,0210
YD08U	5	-0,0210
YD10U	1	-0,0076
YD10U	2	-0,0198
YD10U	3	-0,0198
YD10U	4	-0,0198
YD10U	5	-0,0198
YD12U	1	-0,0208
YD12U	2	-0,0208
YD12U	3	-0,0208
YD12U	4	-0,0208
YD12U	5	-0,0479
YD13U	1	-0,0029
YD13U	2	-0,0029
YD13U	3	-0,0029
YD13U	4	-0,0029
YD13U	5	-0,0029
YD14U	1	-0,0186
YD14U	2	-0,0187
YD14U	3	-0,0187
YD14U	4	-0,0187
YD14U	5	-0,0187
YD18U	1	-0,0019
YD18U	2	-0,0019
YD18U	3	-0,0019
YD18U	4	-0,0019
YD18U	5	-0,0019
YD34U	1	-0,0186
YD34U	2	-0,0186
YD34U	3	-0,0186
YD34U	4	-0,0186
YD34U	5	-0,0400
YG37U	1	-0,0170
YG37U	2	-0,0176
YG37U	3	-0,0176
YG37U	4	-0,0196
YG37U	5	-0,0354
YG39U	1	-0,0127
YG39U	2	-0,0158
YG39U	3	-0,0158
YG39U	4	-0,0287
YG39U	5	-0,0446
YG44U	1	-0,0072
YG44U	2	-0,0072
YG44U	3	-0,0072
YG44U	4	-0,0134
YG44U	5	-0,0271
YG61U	1	0,0000
YG61U	2	-0,0150
YG61U	3	-0,0150
YG61U	4	-0,0266
YG61U	5	-0,0588
YG66U	1	-0,0045
YG66U	2	-0,0092
YG66U	3	-0,0092
YG66U	4	-0,0103
YG66U	5	-0,0103
YG67U	1	-0,0096
YG67U	2	-0,0096
YG67U	3	-0,0096
YG67U	4	-0,0133
YG67U	5	-0,0263
YG74U	1	-0,0241
YG74U	2	-0,0365
YG74U	3	-0,0365
YG74U	4	-0,0365
YG74U	5	-0,0666
YK21U	1	-0,0108
YK21U	2	-0,0126
YK21U	3	-0,0126
YK21U	4	-0,0126
YK21U	5	-0,0126
YM01U	1	-0,0286
YM01U	2	-0,0286
YM01U	3	-0,0286
YM01U	4	-0,0286
YM01U	5	-0,0323
YM02U	1	-0,0327
YM02U	2	-0,0327
YM02U	3	-0,0327
YM02U	4	-0,0327
YM02U	5	-0,0327
YM03U	1	-0,0343
YM03U	2	-0,0343
YM03U	3	-0,0343
YM03U	4	-0,0343
YM03U	5	-0,0370
YM04U	1	-0,0177
YM04U	2	-0,0177
YM04U	3	-0,0177
YM04U	4	-0,0177
YM04U	5	-0,0177
YM05U	1	-0,0342
YM05U	2	-0,0342
YM05U	3	-0,0342
YM05U	4	-0,0342
YM05U	5	-0,0342
YM07U	1	-0,0481
YM07U	2	-0,0481
YM07U	3	-0,0481
YM07U	4	-0,0510
YM07U	5	-0,0510
YM15A	1	-0,0377
YM15A	2	-0,0377
YM15A	3	-0,0377
YM15A	4	-0,0377
YM15A	5	-0,0377
YM27A	1	-0,0282
YM27A	2	-0,0282
YM27A	3	-0,0282
YM27A	4	-0,0282
YM27A	5	-0,0282
YM27B	1	-0,0359
YM27B	2	-0,0359
YM27B	3	-0,0359
YM27B	4	-0,0359
YM27B	5	-0,0415
YM28U	1	-0,0287
YM28U	2	-0,0287
YM28U	3	-0,0287
YM28U	4	-0,0460
YM28U	5	-0,0577
YM40A	1	-0,0374
YM40A	2	-0,0374
YM40A	3	-0,0374
YM40A	4	-0,0374
YM40A	5	-0,0682

SUB ALLEGATO 1.K

Correttivi congiunturali individuali
Attività di lavoro autonomo

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
VG99U	1	0,0000
VG99U	2	-0,0289
VG99U	3	-0,0289
VG99U	4	-0,1024
VG99U	5	-0,2169
VK30U	1	0,0000
VK30U	2	-0,0493
VK30U	3	-0,0493
VK30U	4	-0,0668
VK30U	5	-0,0791
WG41U	1	0,0000
WG41U	2	0,0000
WG41U	3	0,0000
WG41U	4	-0,0275
WG41U	5	-0,3079
WG53U	1	-0,0240
WG53U	2	-0,0468
WG53U	3	-0,0468
WG53U	4	-0,0885
WG53U	5	-0,1434
WG73B	1	0,0000
WG73B	2	0,0000
WG73B	3	0,0000
WG73B	4	0,0000
WG73B	5	-0,0242
WG82U	1	0,0000
WG82U	2	-0,0264
WG82U	3	-0,0264
WG82U	4	-0,0264
WG82U	5	-0,1208
WG87U	1	0,0000
WG87U	2	-0,0036
WG87U	3	-0,0036
WG87U	4	-0,0149
WG87U	5	-0,0979
WG91U	1	0,0000
WG91U	2	0,0000
WG91U	3	0,0000
WG91U	4	0,0000
WG91U	5	-0,0834
WG93U	1	0,0000
WG93U	2	-0,0306
WG93U	3	-0,0306
WG93U	4	-0,0306
WG93U	5	-0,0474
WG94U	1	0,0000
WG94U	2	-0,1921
WG94U	3	-0,1921
WG94U	4	-0,1921
WG94U	5	-0,3519
WK08U	1	-0,0512
WK08U	2	-0,0542
WK08U	3	-0,0542
WK08U	4	-0,0623
WK08U	5	-0,0713
WK10U	1	0,0000
WK10U	2	-0,0298
WK10U	3	-0,0298
WK10U	4	-0,0553
WK10U	5	-0,1098
WK16U	1	-0,0173
WK16U	2	-0,0299
WK16U	3	-0,0299
WK16U	4	-0,0491
WK16U	5	-0,0491
WK19U	1	-0,0051
WK19U	2	-0,0051
WK19U	3	-0,0051
WK19U	4	-0,0051
WK19U	5	-0,0104
WK20U	1	-0,0083
WK20U	2	-0,0083
WK20U	3	-0,0083
WK20U	4	-0,0219
WK20U	5	-0,1403
WK22U	1	-0,0085
WK22U	2	-0,0085
WK22U	3	-0,0085
WK22U	4	-0,0085
WK22U	5	-0,0610
WK26U	1	0,0000
WK26U	2	0,0000
WK26U	3	0,0000
WK26U	4	0,0000
WK26U	5	-0,1548
WK27U	1	0,0000
WK27U	2	-0,0246
WK27U	3	-0,0246
WK27U	4	-0,0251
WK27U	5	-0,0520
WK28U	1	0,0000
WK28U	2	-0,0358
WK28U	3	-0,0358
WK28U	4	-0,1801
WK28U	5	-0,3091
WK56U	1	-0,0012
WK56U	2	-0,0048
WK56U	3	-0,0048
WK56U	4	-0,0048
WK56U	5	-0,0048
YG74U	1	0,0000
YG74U	2	-0,0115
YG74U	3	-0,0115
YG74U	4	-0,0557
YG74U	5	-0,0785
YK21U	1	-0,0049
YK21U	2	-0,0128
YK21U	3	-0,0128
YK21U	4	-0,0128
YK21U	5	-0,0128

SUB ALLEGATO 1.L

Correttivi congiunturali individuali
Attività di lavoro autonomo che applicano
funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VK29U	-0,0728
WK23U	-0,1044
WK24U	-0,1418
WK25U	-0,0537
YK01U	-0,0851
YK02U	-0,3239
YK03U	-0,2101
YK04U	-0,1565
YK05U	-0,0419
YK06U	-0,0740
YK17U	-0,1099
YK18U	-0,2767

18A03097

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 aprile 2018.

Modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 e successive modificazioni, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la «Disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante la «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni.

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 maggio 2002, recante «Recepimento della direttiva 2001/56/CE del 27 settembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 30 maggio 2002;

Ritenuto di dover aggiornare ed integrare, in relazione ad alcune innovazioni tecnologiche intervenute ed alle conseguenti modifiche della normativa di riferimento, la vigente normativa in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, con riferimento al rifornimento dei veicoli provvisti di un sistema di riscaldamento, alimentato a GPL, conforme al decreto del Ministro dei trasporti del 13 maggio 2002;

Atteso che l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 2003 prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, possano essere aggiornate le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.

Ritenuto di acquisire anche il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Decreta:

Art. 1.

Integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

1. All'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo II, punto 15.3. - Operazioni di erogazione, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-*bis*. È ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67, installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli conformi al regolamento UNECE 122. È, altresì, ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67 installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli immessi in circolazione prima dell'entrata in vigore obbligatoria del regolamento UNECE 122. Prima dell'effettuazione del rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione verifica l'ammissibilità del rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui sopra sulla base delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo.»;

b) al titolo IV, punto 18 - Generalità, al comma 2, dopo le parole «dell'utente.», sono aggiunte le seguenti: «Per il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui al punto 15.3, comma 3-*bis*, il personale addetto deve verificare che il veicolo sia in possesso dei requisiti richiesti per il rifornimento, indicati al citato punto 15.3, comma 3-*bis*»;

c) al titolo IV, punto 18 - Generalità, al comma 3, dopo le parole «non presidiati» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei serbatoi di cui al punto 15.3, comma 3-*bis*,».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2018

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

18A03064

DECRETO 27 aprile 2018.

Modalità, criteri e termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 868 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che: «All'art. 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018»;

Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, dispone, ad eccezione di quanto per esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme previste dal citato art. 15, comma 3, del più volte richiamato TUEL;

Considerato che il comma 3, del medesimo art. 20, modificato dall'art. 1, comma 18, lettera *b)* della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che le disposizioni previste dal richiamato comma 1 e 1-*bis* si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 giugno 2017 con il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2017, le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni;

Ritenuta, altresì, la necessità, al fine di dare certezza dei trasferimenti erariali spettanti annualmente ai comuni che originano da fusione, di dover fissare un termine per le richieste del contributo in argomento, che se prodotte durante tutto l'arco dell'anno comporterebbero, ad ogni nuova richiesta, la rideterminazione, in riduzione, delle somme riconosciute agli enti interessati, con eventuali recuperi dei contributi già attribuiti, privando di certezze i bilanci dei comuni che originano da fusioni o incorporazioni;

Visto, altresì, il comma 5 dell'indicato art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2013, sono soppresse le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali assegnati per il finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 20;

Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 17 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del provvedimento

1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2018, le modalità, i criteri ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

Art. 2.

Modalità e criteri di attribuzione del contributo

1. Dall'anno 2018, ai comuni di cui all'art. 1 , spetta, per un periodo massimo di dieci anni, un contributo straordinario commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro.

2. La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora le richieste di contributo erariale determinato nelle modalità normative richiamate risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni anno di anzianità . Diversamente, nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Art. 3.

Termini inoltro della documentazione

1. Ai fini dell'attribuzione del contributo erariale in argomento, le regioni devono inviare, entro e non oltre il mese successivo all'adozione del loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma - Ufficio sportello unioni, all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it

2. Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno, il contributo erariale decennale è attributo:

nel medesimo anno di presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno nel mese di gennaio, da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;

dall'anno successivo alla presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno successivamente al mese di gennaio, da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;

dall'anno di decorrenza della fusione, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno in qualsiasi mese dell'anno, da fusione costituita nello stesso anno della presentazione della medesima domanda, ma decorrenti dall'anno successivo o seguenti.

Art. 4.

Ampliamento delle fusioni

1. Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune costituito mediante fusione, la regione che ha adottato il provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il mese successivo all' adozione del provvedimento, copia della legge regionale di ampliamento della fusione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali direzione centrale della finanza locale, piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma - Ufficio sportello unioni, all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it

2. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune nato per fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario attribuito originariamente, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma restando la decorrenza originaria del contributo straordinario attribuito al comune fuso prima del provvedimento regionale di ampliamento.

Art. 5.

Norme finali

1. Il decreto del Ministro dell'interno emesso in data 27 giugno 2017 è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2018

Il Ministro: MINNITI

18A03121

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 marzo 2018.

Scioglimento della «Future Service 2000 società cooperativa di produzione e lavoro», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministerial del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto di autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Future Service 2000 Società Cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Roma (codice fiscale 05978831005), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Vincenzo Carbone, nato a Napoli il 1° gennaio 1939 (codice fiscale CRBVCN39A01F839W), e domiciliato in Roma, via Belisario n. 8.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03054

DECRETO 29 marzo 2018.

Scioglimento della «Leonado coop. sociale», in Valmontone e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto di autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Leonado Coop. Sociale», con sede in Valmontone (RM) (codice fiscale 09425671006, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Arianna Camellini, nata a Bologna il 16 aprile 1973 (codice fiscale CMLRNN73D56A944W), e domiciliata in Roma, piazza Amba Alagi n. 18.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03057

DECRETO 29 marzo 2018.

Scioglimento della «Progettare lo Sviluppo società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, avvenuta tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, essendo l'ente sprovvisto di posta elettronica certificata, è ritornata al mittente con la dicitura «compiuta giacenza», e che pertanto non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto di autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Progettare lo Sviluppo società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 06870861009), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Domenico Palumbo, nato a Napoli il 9 gennaio 1976 (codice fiscale PLMDNC76A09F839U), e domiciliato in Roma via Tazzoli n. 2.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03058

DECRETO 29 marzo 2018.

Scioglimento della «Coop. Sagittario a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto di autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Sagittario a r.l.» con sede in Roma (codice fiscale 08992291008), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Antonio Ferrucci, nato a Mesagne (BR) l'11 febbraio 1948 (codice fiscale FRRFNC48B11F152U), e domiciliato in Roma, via Ezio n. 34.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03083

DECRETO 29 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coltivatori Associati Servizio Tecnico - società consortile cooperativa agricola in liquidazione», in Termoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 22 dicembre 2017, n. 1/2017 del Tribunale di Larino con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Coltivatori Associati Servizio Tecnico - società consortile cooperativa agricola in liquidazione»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è, inoltre, stata notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coltivatori Associati Servizio Tecnico - società consortile cooperativa agricola in liquidazione» con sede in Termoli (CB), codice fiscale 01563550704 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Berchicci Daniela (codice fiscale BRCDNL72L56B519F) nata a Campobasso il 16 luglio 1972, domiciliata in Campobasso, via S. Giovanni n. 15/c.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

Il Ministro: CALENDA

18A03085

DECRETO 4 aprile 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Didaxa società cooperativa sociale», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Didaxa società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confederazione cooperative italiane dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 161.977,00, si riscontra una massa debitoria di € 216.842,00 ed un patrimonio netto negativo di € 82.846,00;

Considerato che in data 20 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Didaxa società cooperativa sociale», con sede in Cagliari (codice fiscale 02596530929) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Corrado Caddeo, (codice fiscale CDDCRD62A29G113F) nato a Oristano il 29 gennaio 1962, e domiciliato in Cagliari, via Figari n. 7/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 aprile 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A03086

DECRETO 5 aprile 2018.

Scioglimento della «Easy Log società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Easy Log società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 11510881003), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Di Carlo, nato a L'Aquila il 6 agosto 1974 (codice fiscale DCRRRT-74M06A345J), domiciliato in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 1.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03055

DECRETO 5 aprile 2018.

Scioglimento della «General Service cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato

su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «General Service cooperativa a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 03167330988), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea De Giorgio, nato a Roma il 23 settembre 1968 (codice fiscale DGRNDR-68P23H501J), ivi domiciliato in via Dancalia n. 21.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03056

DECRETO 9 aprile 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giromangiò società cooperativa», in Spoleto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Giromangiò società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 11.408,00, si riscontra una massa debitoria di € 35.997,00 ed un patrimonio netto negativo di € -24.614,00;

Considerato che in data 21 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Giromangiò società cooperativa», con sede in Spoleto (PG), (codice fiscale 03368300541) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Ludovici, (codice fiscale LDVNDR88S15D653H) nato a Foligno (PG) il 15 novembre 1988, ed ivi domiciliato in via Monte Priora n. 34.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 aprile 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A03084

DECRETO 20 aprile 2018.

Proroga della gestione commissariale della «Cooperativa edilizia centro condomini Vito Pacillo a r.l.», in Manfredonia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto direttoriale n. 5 SGC/2016 del 7 marzo 2016 con il quale la società cooperativa «Cooperativa edilizia centro condomini Vito Pacillo a r.l.» con sede in Manfredonia (FG), è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile ed il dott. Giuseppe Tammaccaro ne è stato contestualmente nominato commissario governativo per un periodo di 12 mesi, con il compito di sanare le irregolarità gestionali emerse in sede ispettiva;

Visto il decreto direttoriale 16/SGC/2017 del 20 aprile 2017 con il quale la gestione commissariale è stata rinnovata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto direttoriale n. 36/SGC/2017 del 20 ottobre 2017 con il quale la gestione commissariale è stata prorogata per sei mesi con la contestuale attribuzione al Commissario governativo anche dei poteri dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, secondo comma del codice civile finalizzati alla definizione dei giudizi pendenti tra la cooperativa ed i soci. con riferimento particolare alle transazioni delle cause pendenti:

Vista la nota ministeriale n. 138429 del 13 aprile 2018 con la quale il commissario governativo è stato autorizzato ad adottare la delibera di assegnazione delle unità immobiliari in favore dei soci aventi diritto e, conseguentemente, a formalizzare gli atti notarili di assegnazione dei medesimi immobili sociali;

Preso atto che con assemblea straordinaria in data 18 aprile 2018 la cooperativa ha adottato un nuovo statuto sociale sia al fine di adeguarlo alle modifiche normative - fattispecie riscontrata in sede ispettiva fra le irregolarità da sanare - sia per meglio disciplinare alcuni aspetti dell'ordinamento dell'ente e che il nuovo statuto espressamente prevede la possibilità di assegnare ai soci gli immobili in corso di costruzione:

Considerato che in data 11 aprile 2018 è stata manifestata dai soci, con i quali la cooperativa ha in corso contenziosi civili. la volontà di addivenire alla definizione bonaria delle controversie subordinatamente alla definitiva assegnazione delle unità immobiliari (a rustico) in loro favore:

Tenuto conto che in data 11 aprile 2018 il Commissario ha adottato la conseguente delibera assembleare ex art. 2545-*sexiesdecies*, secondo comma del codice civile, finalizzata alla sottoscrizione dell'accordo transattivo proposto;

Preso atto che successivamente all'adozione della citata delibera assembleare il commissario ha sottoscritto il citato atto transattivo che prevede. tra l'altro. la rinuncia dell'ex legale rappresentante dell'ente al ricorso pendente presso il tribunale amministrativo regionale Puglia n. 536/2016 avverso il provvedimento di adozione del provvedimento di gestione commissariale e che l'efficacia della transazione è subordinata all'approvazione dell'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, secondo comma del codice civile;

Considerato che in ossequio alle previsioni del citato accordo transattivo il commissario dovrà provvedere all'assegnazione in favore dei soci delle unità immobiliari realizzate sul Lotto E2, attualmente accatastate allo stato rustico;

Tenuto conto che per addivenire all'assegnazione delle unità immobiliari in favore dei soci si dovrà attendere l'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera della citata assemblea straordinaria adottata il 18 aprile 2018;

Considerato, infine che la gestione commissariale scadrà in data 20 aprile 2018 e che l'assegnazione delle unità immobiliari, necessita della sussistenza in capo al commissario dei pieni poteri attribuiti dalla funzione;

Ritenuto necessario approvare la delibera assembleare adottata dal commissario in data 11 aprile 2018 ex art. 2545-*sexiesdecies*, secondo comma del codice civile;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di consentire al commissario di procedere all'assegnazione delle unità immobiliari ai soci;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Cooperativa edilizia centro condomini Vito Pacillo a r.l.» con sede in Manfredonia (FG), C.F. 01781950710, i prorogata fino al 20 maggio 2018.

Art. 2.

Al dott. Giuseppe Tammacaro sono confermati i poteri di commissario governativo già conferiti con decreto direttoriale n. 36/SGC/2017 del 20 ottobre 2017.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03082

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 aprile 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Zentiva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 589/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'Economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'Economia e delle Finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Zentiva Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lansoprazolo Zentiva»;

Vista la domanda con la quale la società Zentiva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 036705046 e 036705022;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 4 dicembre 2017;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 gennaio 2018;

Vista la deliberazione n. 6 del 22 febbraio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LANSOPRAZOLO ZENTIVA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister - A.I.C. n. 036705046 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 6,36;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 11,92;

Nota AIFA: 1-48

«15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister - A.I.C. n. 036705022 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 3,97

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 7,44

Nota AIFA: 1-48

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lansoprazolo Zentiva» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 aprile 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02989

DETERMINA 10 aprile 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Neodidro», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 590/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Bruno Farmaceutici S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Neodidro;

Vista la domanda con la quale la società Bruno Farmaceutici S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. n. 045241015, 045241027, 045241039 e 045241041;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 4 dicembre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 gennaio 2018;

Vista la deliberazione n. 6 del 22 febbraio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NEODIDRO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «0,266 mg capsule molli» 5 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

AIC: n. 045241039 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,63.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,99.

Confezione: «0,266 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

AIC: n. 045241041 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 7,27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,99.

Confezione: «0,266 mg capsule molli» 5 capsule in blister AL/AL.

AIC: n. 045241015 (in base 10).

Classe di rimborsabilità. C.

Confezione: «0,266 mg capsulle molli» 10 capsule in blister Al/Al.

AIC: n. 045241027 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Neodidro è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Neodidro è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 aprile 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02988

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori colpiti dal sisma - annualità 2017/2019. (Delibera n. 114/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83 del 2012 che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma, dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione (di seguito USR), competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti Comuni del cratere sismico e fuori cratere, nonché l'esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese da parte degli USR citati;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-*bis*, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione dei contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui al citato art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti anche al finanziamento degli interventi per assicurare la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 giugno 2016, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal Sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» (di seguito Struttura di missione);

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2016, che ha disposto la proroga della durata della Struttura di missione e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2017, che ha confermato la Struttura di missione sino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017 concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal Sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo»;

Viste le delibere di questo Comitato n. 135 del 2012 e n. 78 del 2015, che hanno disposto, tra l'altro, assegnazioni per la copertura delle spese obbligatorie a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 14, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 39 del 2009, all'art. 7-*bis* del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e alla citata legge n. 190 del 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 2017 concernente la nomina dell'on. Paola De Micheli a Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 ottobre 2017 recante la delega a esercitare, tra l'altro, le funzioni in materia di politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città de L'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo monitoraggio;

Vista la nota del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. 66 del 19 dicembre 2017, con la quale è stata trasmessa la nota informativa predisposta dalla Struttura di missione, che ha integralmente sostituito la precedente nota informativa del 13 dicembre 2017, concernente la proposta di assegnazione di risorse per le annualità 2017/2019, pari a 40.376.481,48 euro, per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009;

Considerato che nella citata proposta sono esposti i risultati dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione sulla documentazione inviata dagli Uffici speciali e riferiti a esigenze stimate dai Comuni beneficiari delle risorse stesse;

Considerato che la documentazione inviata ha rappresentato un fabbisogno complessivo pari a 47.692.975,64 euro che, al netto delle risorse ancora disponibili di cui a precedenti assegnazioni, necessita di una copertura finanziaria per le annualità 2017/2019 pari a 40.376.481,48 euro, così articolata:

a) euro 23.648.093,43 per le esigenze rilevate dall'Ufficio speciale per la città di L'Aquila;

b) euro 16.728.388,05 per le esigenze rilevate dall'Ufficio speciale per i Comuni del cratere;

Considerato che le esigenze finanziarie rilevate sono inerenti alle seguenti voci di spesa:

a) assistenza alla popolazione:

1) contributo di autonoma sistemazione

2) contratti di locazione;

b) affitto sedi comunali;

c) manutenzione straordinaria alloggi Progetto «Complessi antisismici sostenibili ecocompatibili» (C.A.S.E.) e Moduli abitativi provvisori (M.A.P.) e manutenzione sui Moduli ad uso scolastico provvisori (M.U.S.P.);

d) attività legata alle macerie;

e) indennizzo per traslochi e deposito di mobilio;

f) manutenzione puntellamenti;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62 recante il vigente regolamento di questo Comitato;

Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta ed entrambe poste a base dell'odierna seduta del Comitato, nota contenente le valutazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera, concernenti, in particolare, l'esclusione dall'ambito di questa assegnazione del finanziamento del «Contributo di autonoma sistemazione C.A.S» per i Comuni del cratere per l'anno 2019, pari ad euro 2.689.230,92, e il conseguente ridimensionamento del fabbisogno complessivo, pari ad euro 37.687.250,56;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. *Assegnazione di risorse*.

1.1 Al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nel territorio del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere e fuori cratere, per le annualità 2017-2019 è disposta l'assegnazione complessiva di 37.687.250,56 euro, di cui:

a) 23.648.093,43 euro per il territorio del Comune di L'Aquila;

b) 14.039.157,13 euro per il territorio degli altri Comuni del cratere e fuori cratere.

1.2 L'assegnazione delle citate risorse è disposta a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, per le seguenti annualità: *a)* 10.215.236,30 euro per l'anno 2017, *b)* 13.834.455,45 euro per l'anno 2018, *c)* 13.637.558,81 euro per l'anno 2019.

1.3 La ripartizione tra tipologie di spesa, beneficiario e annualità viene riportata nella seguente tabella:

euro

Voci di spesa	Annualità 2017			Annualità 2018			Annualità 2019		
	Ambito territoriale Comune dell'Aquila	Ambito territoriale altri Comuni del cratere e del fuori cratere	Totale	Ambito territoriale Comune dell'Aquila	Ambito territoriale altri Comuni del cratere e del fuori cratere	Totale	Ambito territoriale Comune dell'Aquila	Ambito territoriale altri Comuni del cratere e del fuori cratere	Totale
Affitto sedi comunali	1.095.312,38	-	1.095.312,38	1.095.312,38	-	1.095.312,38	1.095.312,38	-	1.095.312,38
Manutenzione straordinaria Progetto C.A.S.E.	3.117.122,93	-	3.117.122,93	4.298.847,65	-	4.298.847,65	4.148.847,65	-	4.148.847,65
Manutenzione straordinaria M.A.P.	-	-	-	1.684.260,16	-	1.684.260,16	1.274.260,16	-	1.274.260,16
Manutenzione straordinaria M.U.S.P.	-	-	-	854.260,16	-	854.260,16	904.260,16	-	904.260,16
Macerie	-	-	-	-	-	-	434,279,50	-	434.279,50
Indennizzo per traslochi e deposito di mobilio	-	816.464,00	816.464,00	-	793.652,00	793.652,00	2.146.017,92	820.000,00	2.966.017,92
Manutenzione puntellamenti	1.500.000,00	1.469.776,57	2.969.776,57	-	2.374.900,08	2.374.900,08	-	2.601.081,04	2.601.081,04
Assistenza alla popolazione, di cui:									
Contributo di autonoma sistemazione CAS	-	2.216.560,42	2.216.560,42	-	2.542.438,84	2.542.438,84	-	-	-
Contratti di locazione	-	-	-	-	190.784,18	190.784,18	-	213.500,00	213.500,00
Totale	5.712.435,31	4.502.800,99	10.215.236,30	7.932.680,35	5.901.775,10	13.834.455,45	10.002.977,77	3.634.581,04	13.637.558,81
Totale generale 2017-2019									37.687.250,56
Totale 2017-2019 Ambito territoriale Comune dell'Aquila									23.648.093,43
Totale 2017-2019 Ambito territoriale altri Comuni del cratere e del fuori cratere									14.039.157,13

2. *Trasferimento delle risorse e monitoraggio*.

2.1 Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite a favore degli Uffici speciali per la ricostruzione per ambito territoriale di riferimento previa verifica dell'effettivo impiego, opportunamente documentato dagli enti beneficiari, relativo all'annualità di competenza.

2.2 In coerenza con quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, le risorse sono erogate dagli Uffici speciali agli enti competenti sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi.

2.3 Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

2.4 Il monitoraggio e le eventuali rimodulazioni dovranno essere trasmesse dagli Uffici speciali per la ricostruzione alla Struttura di missione per la successiva informativa al CIPE.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 441

18A03063

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Fondo sanitario nazionale 2017. Finanziamento borse di studio in medicina generale, terza annualità triennio 2015-2018, seconda annualità triennio 2016-2019 e prima annualità triennio 2017-2020. (Delibera n. 120/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge del 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, che all'art. 5, commi 2 e 3 stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale (FSN) di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto il decreto-legge del 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone, all'art. 3, che i fondi riservati, destinati alla formazione specifica in medicina generale ai sensi del sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 27/1988, siano utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione e per il finanziamento degli oneri connessi all'organizzazione degli stessi corsi;

Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare il titolo IV, capo I «Formazione specifica in medicina generale», articoli 21-32 che disciplinano l'organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, della durata di tre anni, riservati a laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale;

Visto il comma 561, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2015 l'importo destinato all'assegnazione delle borse di studio in medicina generale, pari a 38,735 milioni di euro, venga ripartito annualmente all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'Intesa della Conferenza Stato-regioni, operando, laddove possibile, gli aggiornamenti dei dati presi a riferimento;

Vista l'odierna delibera di questo Comitato concernente la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 che al punto 1.b.3. accantona la somma di 38.735.000 euro per il finanziamento delle borse di studio triennali per i medici di medicina generale;

Vista la proposta di riparto, a valere sul FSN 2017, delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale per la terza annualità del triennio 2015-2018, la seconda annualità del triennio 2016-2019 e la prima annualità del triennio 2017-2020, inoltrata dal Ministro della salute con nota n. 13894 del 14 dicembre 2017;

Considerato che il finanziamento complessivamente disponibile per l'anno 2017, pari a euro 38.735.000, è destinato per la somma di euro 35.552.070 al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e per la somma di euro 3.182.930 al rimborso delle spese di organizzazione dei corsi;

Vista l'Intesa della Conferenza Stato-regioni, sancita nella seduta del 6 dicembre 2017 (rep. atti n. 216/CSR), sulla proposta del Ministro della salute concernente riparto delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera del 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2017, vincolate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale, viene ripartita tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana la somma di 38.735.000 euro riguardante la terza annualità del triennio 2015-2018, la seconda annualità del triennio 2016-2019 e la prima annualità del triennio 2017-2020.

2. Di tale somma, euro 35.552.070 sono destinati al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e euro 3.182.930 sono destinati al rimborso delle spese di organizzazione dei corsi e vengono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 443

ALLEGATO

FSN 2017: Ripartizione della quota per il finanziamento dei corsi triennali di formazione in medicina generale
3^ annualità per il triennio 2015-2018, 2^ annualità per il triennio 2016-2019 e 1^ annualità per il triennio 2017-2020

(unità di euro)

REGIONI	Numero Tirocinanti da Bando				ASSEGNAZIONE RISORSE					
	3° annualità triennio 2015-2018	2° annualità triennio 2016-2019	1° annualità triennio 2017-2020	TOTALE	Assegnazioni per borse di studio	Assegnazioni per spese di organizzazione	Totale ante compartecipazione Regione Siciliana	Compartecipazione Regione Siciliana	Riparto compartecipazione Regione Siciliana	TOTALE RISORSE DA RIPARTIRE
	a	b	c	d=(a+b+c)	e	f	g=(e+f)	h	i	k =(g+h+i)
PIEMONTE	110	110	120	340	4.280.348	383.214	4.663.562		292.687	**4.956.249**
LOMBARDIA	90	90	100	280	3.524.993	315.588	3.840.581		241.036	**4.081.617**
VENETO	50	50	50	150	1.888.389	169.065	2.057.454		129.127	**2.186.581**
LIGURIA	35	35	40	110	1.384.819	123.981	1.508.800		94.693	**1.603.493**
EMILIA ROMAGNA	60	70	80	210	2.643.745	236.691	2.880.436		180.777	**3.061.213**
TOSCANA	78	80	80	238	2.996.244	268.250	3.264.494		204.881	**3.469.375**
UMBRIA	30	27	30	87	1.095.266	98.058	1.193.324		74.893	**1.268.217**
MARCHE	25	25	25	75	944.194	84.532	1.028.726		64.563	**1.093.289**
LAZIO	85	70	70	225	2.832.583	253.598	3.086.181		193.690	**3.279.871**
ABRUZZO	20	20	20	60	755.356	67.626	822.982		51.651	**874.633**
MOLISE	20	20	25	65	818.302	73.261	891.563		55.955	**947.518**
CAMPANIA	80	80	80	240	3.021.422	270.504	3.291.926		206.603	**3.498.529**
PUGLIA	100	80	100	280	3.524.993	315.588	3.840.581		241.036	**4.081.617**
BASILICATA	25	25	25	75	944.194	84.532	1.028.726		64.563	**1.093.289**
CALABRIA	25	22	22	69	868.659	77.770	946.429		59.398	**1.005.827**
SICILIA (*)	100	100	120	320	4.028.563	360.672	4.389.235	-2.155.553		**2.233.682**
T O T A L I	**933**	**904**	**987**	**2.824**	**35.552.070**	**3.182.930**	**38.735.000**	**-2.155.553**	**2.155.553**	**38.735.000**

(*) Per la Regione Siciliana è stata operata la prevista ritenuta di legge del 49,11% sulla relativa quota finale spettante.

18A03062

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zinnat»

Estratto determina AAM/PPA n. 348/2018 del 10 aprile 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni:

VC2/2017/279, UK/H/5462/01-02/II/11 Tipo II, n. C.I.4);

modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP):

sezione 4.2, aggiornamento per aggiunta di nuove raccomandazioni sul dosaggio pediatrico in accordo a quanto previsto dalla decisione europea di armonizzazione in base all'art. 30 dir. 2001/83/CE;

C1B/2017/1561, UK/H/5462/01-02/IB/10 Tipo IB, n. C.I.z);

modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), del foglio illustrativo e dell'etichettatura:

sezione 6.6;

aggiornamento delle informazioni relative alla ricostituzione del medicinale.

È modificato, di conseguenza, il foglio illustrativo anche con inserimento di pittogrammi informativi.

Le presenti variazioni si applicano alla specialità medicinale ZINNAT, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento:

026915049 - «125mg/5ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml;

026915076 - «250mg/5ml granulato per sospensione orale» flacone da 50 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: GlaxoSmithKline S.p.A. (codice fiscale 00212840235).

Numero procedure: UK/H/5462/01-02/II/11 e UK/H/5462/01-02/IB/10.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02987

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cafergot»

Estratto determina AAM/PPA n. 350/2018 del 10 aprile 2018

Si autorizza la seguente variazione tipo II, C.I.4):

modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo ed etichettatura:

paragrafo 2 dell'RCP e corrispondente sezione del FI ed Etichette per la modifica del nome del principio attivo, da «caffeina anidra» a «caffeina» (Ph eur. 0267);

paragrafo 4.8 e corrispondente paragrafo del Foglio illustrativo per aggiunta di un nuovo effetto indesiderato.

Viene altresì aggiornato il sito cui segnalare le sospette reazioni avverse.

La presente variazione è relativa alla specialità medicinale CAFERGOT, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

008701017 - «1 mg + 100 mg compresse» 20 compresse;

008701031 - «2 mg + 100 mg supposte» 5 supposte.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Amdipharm Ltd (Codice S.I.S. 3162).

Codice pratica: VN2/2017/366.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successiva modificazione e integrazione, il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della Det. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02990

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lincocin»

Estratto determina AAM/PPA n. 351 /2018 del 10 aprile 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni:

VN2/2017/277, Tipo II, C.I.4). Aggiornamento degli stampati sulla base di nuove informazioni di sicurezza in linea con l'ultima versione del CCDS aziendale (versione 2.0, maggio 2017) e con i dati di letteratura.

VN2/2015/12, Tipo II, C.I.4). Aggiornamento degli stampati a seguito di nuove informazioni sulla sicurezza in linea con il CCDS aziendale (versione 28 ottobre 2014) e con i dati disponibili in letteratura.

N1B/2015/3055, Tipo IB, C.I.z). Aggiornamento del foglio illustrativo in seguito ai risultati del Readability User test e adeguamento dell'RCP e delle etichette al QRD Template.

Si modificano i paragrafi 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.4, 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e intero foglio illustrativo ed etichette.

Le presenti variazioni si applicano alla specialità medicinale LINCOCIN, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

020601023 - «500 mg capsule rigide» 12 capsule;

020601035 - «600 mg soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml;

020601062 - «300 mg soluzione iniettabile» 1 fiala 1 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (Codice fiscale n. 06954380157)

Codici pratica: VN2/2017/277 – VN2/2015/12 – N1B/2015/3055

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del Direttore Generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02991

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vaxigrip Tetra»

Estratto determina AAM/PPA n. 352/2018 del 10 aprile 2018

Si autorizza la seguente variazione tipo II, C.I.6.a):

Aggiornamento dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.8 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo (FI), con l'inserimento di una modifica di indicazione terapeutica e ulteriori modifiche inerenti ai dati della popolazione pediatrica e la frequenza degli eventi avversi.

La presente variazione si applica alla specialità medicinale VAXIGRIP TETRA, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento:

044898017 - «0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa in vetro con ago

044898029 - «0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe in vetro con ago

044898031 - «0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe in vetro con ago

044898043 - «0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa in vetro senza ago

044898056 - «0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe in vetro senza ago

044898068 - «0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe in vetro senza ago

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur Europe (Codice S.I.S. 4285).

Numero procedura: DE/H/1949/001/II/007.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02994

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Eurogenerici».

Estratto determina AAM/PPA n. 354/2018 del 10 aprile 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni:

VC2/2017/227, NL/H/955/001/II/29, tipo II, C.I.2b)

C1B/2017/3101, NL/H/955/001/IB/30, tipo IB, C.I.z)

Si modificano i paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e i corrispettivi paragrafi del Foglio Illustrativo, sulla base di una revisione dei dati post-marketing, in linea con il QRD template e in accordo alla raccomandazione del PRAC EMA/PRAC/610975/2017.

VC2/2017/198, NL/H/955/001/II/028G, *grouping* tipo II, B.II.d.1e); tipo IB, B.II.e.5d), B.II.b.5a); tipo IA, B.II.d.2a)

Modifiche del volume di riempimento per le confezioni da 15 ml e 20 ml dovuto ad un aumento dell'eccesso della polvere.

Si autorizzano le seguenti variazioni considerate consequenziali:

modifica del *in-process limit filling mass* utilizzato durante la produzione del prodotto finite;

modifica del parametro di specifica *average filling mass*;

modifica del metodo di prova per la *suspensibility* dovuta alla diversa quantità d'acqua richiesta per la preparazione della sospensione pronta all'uso per volumi di riempimento di 15 e 20 ml.

In relazione alle modifiche sopra descritte, si aggiorna altresì il paragrafo 6.6 dell'RCP e corrispondenti sezioni del Foglio Illustrativo ed Etichettatura.

Le presenti variazioni si applicano alla specialità medicinale AZITROMICINA EUROGENERICI, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento:

039852013 - «200mg/5ml polvere per sospensione orale» 1 flacone Hdpe da 600 mg polvere + siringa dosatrice

039852025 - «200mg/5ml polvere per sospensione orale» 1 flacone Hdpe da 800 mg polvere + siringa dosatrice

039852037 - «200mg/5ml polvere per sospensione orale» 1 flacone Hdpe da 900 mg polvere + siringa dosatrice

039852049 - «200mg/5ml polvere per sospensione orale» 1 flacone Hdpe da 1200 mg polvere + siringa dosatrice

039852052 - «200mg/5ml polvere per sospensione orale» 1 flacone Hdpe da 1500 mg polvere + siringa dosatrice

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A. (codice fiscale 12432150154).

Numero procedure: NL/H/955/001/II/29 - NL/H/955/001/IB/30 - NL/H/955/001/II/028G.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02995

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 12 aprile 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Mohammed Echrigui, console generale del Marocco in Roma.

18A03059

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 aprile 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,237
Yen	132,77
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,265
Corona danese	7,4473
Lira Sterlina	0,86465
Fiorino ungherese	310,3
Zloty polacco	4,1627
Nuovo leu romeno	4,6508
Corona svedese	10,4045
Franco svizzero	1,1878
Corona islandese	122
Corona norvegese	9,595
Kuna croata	7,4128
Rublo russo	76,942
Lira turca	5,0816
Dollaro australiano	1,5928
Real brasiliano	4,23
Dollaro canadese	1,5596
Yuan cinese	7,7726
Dollaro di Hong Kong	9,7104
Rupia indonesiana	17039,98
Shekel israeliano	4,3327
Rupia indiana	81,0175
Won sudcoreano	1328,33
Peso messicano	22,3399
Ringgit malese	4,8057
Dollaro neozelandese	1,6853
Peso filippino	64,387
Dollaro di Singapore	1,6221
Baht tailandese	38,644
Rand sudafricano	14,9467

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A03077

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 aprile 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2357
Yen	132,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,254
Corona danese	7,4474
Lira Sterlina	0,8628
Fiorino ungherese	310,84
Zloty polacco	4,1602
Nuovo leu romeno	4,6468
Corona svedese	10,3913
Franco svizzero	1,1908
Corona islandese	122,6
Corona norvegese	9,598
Kuna croata	7,4135
Rublo russo	76,3214
Lira turca	5,0734
Dollaro australiano	1,591
Real brasiliano	4,2158
Dollaro canadese	1,5511
Yuan cinese	7,7639
Dollaro di Hong Kong	9,7001
Rupia indonesiana	17021,77
Shekel israeliano	4,3548
Rupia indiana	81,108
Won sudcoreano	1320,61
Peso messicano	22,2075
Ringgit malese	4,8058
Dollaro neozelandese	1,6837
Peso filippino	64,594
Dollaro di Singapore	1,6192
Baht tailandese	38,566
Rand sudafricano	14,8492

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A03078

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 aprile 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2388
Yen	132,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,303
Corona danese	7,4478
Lira Sterlina	0,87105
Fiorino ungherese	310,16
Zloty polacco	4,1697
Nuovo leu romeno	4,6539
Corona svedese	10,4033
Franco svizzero	1,1979
Corona islandese	123,3
Corona norvegese	9,6095
Kuna croata	7,4178
Rublo russo	76,1846
Lira turca	5,071
Dollaro australiano	1,5953
Real brasiliano	4,2047
Dollaro canadese	1,5572
Yuan cinese	7,7826
Dollaro di Hong Kong	9,7245
Rupia indonesiana	17055,8
Shekel israeliano	4,3566
Rupia indiana	81,346
Won sudcoreano	1319,56
Peso messicano	22,2671
Ringgit malese	4,8171
Dollaro neozelandese	1,6912
Peso filippino	64,458
Dollaro di Singapore	1,6236
Baht tailandese	38,688
Rand sudafricano	14,8175

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A03079

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 aprile 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2382
Yen	132,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,327
Corona danese	7,4478
Lira Sterlina	0,86975
Fiorino ungherese	310,37
Zloty polacco	4,1664
Nuovo leu romeno	4,657
Corona svedese	10,3778
Franco svizzero	1,1976
Corona islandese	123,3
Corona norvegese	9,5825
Kuna croata	7,412
Rublo russo	75,2875
Lira turca	4,9838
Dollaro australiano	1,5892
Real brasiliano	4,1925
Dollaro canadese	1,5606
Yuan cinese	7,7717
Dollaro di Hong Kong	9,7182
Rupia indonesiana	17070,75
Shekel israeliano	4,3437
Rupia indiana	81,458
Won sudcoreano	1314,38
Peso messicano	22,4668
Ringgit malese	4,8085
Dollaro neozelandese	1,6938
Peso filippino	64,432
Dollaro di Singapore	1,6208
Baht tailandese	38,644
Rand sudafricano	14,7813

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A03080

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 aprile 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2309
Yen	132,41
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,34
Corona danese	7,4477
Lira Sterlina	0,87608
Fiorino ungherese	310,52
Zloty polacco	4,1677
Nuovo leu romeno	4,6586
Corona svedese	10,3703
Franco svizzero	1,197
Corona islandese	123,3
Corona norvegese	9,605
Kuna croata	7,411
Rublo russo	75,7375
Lira turca	4,9803
Dollaro australiano	1,5983
Real brasiliano	4,1892
Dollaro canadese	1,5557
Yuan cinese	7,7449
Dollaro di Hong Kong	9,6568
Rupia indonesiana	17142,74
Shekel israeliano	4,3435
Rupia indiana	81,39
Won sudcoreano	1316,26
Peso messicano	22,7424
Ringgit malese	4,7924
Dollaro neozelandese	1,7032
Peso filippino	64,179
Dollaro di Singapore	1,6172
Baht tailandese	38,552
Rand sudafricano	14,8008

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A03081

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita della SS. Annunziata, in Castell'Alfero

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2018, viene estinta la Confraternita della SS. Annunziata, con sede in Castell'Alfero (AT).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente estinto è devoluto alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, con sede in Castell'Alfero (AT).

18A03066

Soppressione della Società dell'Annunciazione, in Salussola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2018, viene soppressa la Società dell'Annunciazione, con sede in Salussola (BI).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

18A03067

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura della Congregazione della Sacra Famiglia in Italia, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2018, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di Procura della Congregazione della Sacra Famiglia in Italia, con sede in Roma.

18A03068

MINISTERO DELLA SALUTE

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo «Kiwa Cermet Italia S.p.A.», in Granarolo dell'Emilia al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

Con decreto dirigenziale del Ministero della salute di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, datato 22 marzo 2018, l'organismo notificato Kiwa Cermet Italia S.p.A., con sede in Granarolo dell'Emilia (Bologna), via Cadriano n. 23, è stato autorizzato all'attività di certificazione di cui alla direttiva 93/42/CEE, per cinque anni, per le seguenti tipologie di dispositvi medici:

Tabella 1 - Dispositivi medici non attivi/*Non-active medical devices*

CODICE/ ***CODE***	**TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI MEDICI, DESCRIZIONE** ***MD SCOPE EXPRESSIONS***	**Allegati/** ***Annexes***	**Limitazione/** ***Limitation***
MD 0100	**Dispositivi medici non attivi, non impiantabili in generale** ***General non-active, non-implantable medical devices***		
MD 0101	Dispositivi non attivi per anestesia, emergenza e terapia intensiva *Non-active devices for anaesthesia, emergency and intensive care*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*
MD 0102	Dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione e dialisi *Non-active devices for injection, infusion, transfusion and dialysis*	II, V, VI	
MD 0104	Dispositivi medici non attivi con funzione di misura *Non-active medical devices with measuring functions*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*
MD 0105	Dispositivi non attivi per oftalmologia *Non-active ophthalmologic devices*	II, V, VI	
MD 0106	Strumenti non attivi *Non-active instruments*	II, V, VI	

MD 0107	Dispositivi medici per la contraccezione *Contraceptive medical devices*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*
MD 0108	Dispositivi non attivi per disinfettare, pulire, sciacquare *Non-active medical devices for disinfecting, cleaning, rinsing*	II, V, VI	
MD 0110	Dispositivi medici non attivi per ingestione *Non-active medical devices for ingestion*	II, V, VI	
MD 0200	**Impianti non attivi** ***Non-active implants***		
MD 0201	Impianti cardiovascolari non attivi *Non-active cardiovascular implants*	II, V	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*
MD 0202	Impianti ortopedici non attivi *Non-active orthopaedic implants*	II, V, VI	
MD 0203	Impianti funzionali non attivi *Non-active functional implants*	II, V, VI	
MD 0204	Impianti per tessuti molli non attivi *Non-active soft tissue implants*	II, V, VI	
MD 0300	**Dispositivi per cura delle ferite** ***Devices for wound care***		
MD 0301	Bende e medicazioni per ferite *Bandages and wound dressings*	II, V, VI	
MD 0302	Materiale per sutura e clamps *Suture material and clamps*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*
MD 0303	Altri dispositivi medici per la cura delle ferite *Other medical devices for wound care*	II, V, VI	
MD 0400	**Dispositivi dentali non attivi ed accessori** ***Non-active medical devices and accessories***		
MD 0401	Strumenti e attrezzature dentali non attivi *Non-active dental equipment and instruments*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*

MD 0402	Materiali dentali *Dental materials*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*
MD 0403	Impianti dentali *Dental implants*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*

Tabella 2 - Dispositivi medici attivi/*Active medical devices*

CODICE/ *CODE*	**TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI MEDICI, DESCRIZIONE *MD SCOPE EXPRESSIONS***	**Allegati/ *Annexes***	**Limitazione/ *Limitation***
MD 1100	**Dispositivi medici attivi in generale** ***General active medical devices***		
MD 1101	Dispositivi per circolazione extra-corporea, infusione ed emoferesi *Devices for extra-corporal circulation, infusion and haemopheresis*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*
MD 1102	Dispositivi per apparato respiratorio, dispositivi per ossigenoterapia, comprese le camere iperbariche, dispositivi per anestesia per inalazione *Respiratory devices, devices including hyperbaric chambers for oxygen therapy, inhalation anaesthesia*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III e le camere iperbariche per ossigenoterapia *Excluding class III medical devices and hyperbaric chambers for oxygen therapy*
MD 1103	Dispositivi per stimolazione o inibizione *Devices for stimulation or inhibition*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*
MD 1104	Dispositivi attivi chirurgici *Active surgical devices*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*
MD 1105	Dispositivi attivi per oftalmologia *Active ophthalmologic devices*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*
MD 1106	Dispositivi attivi dentali *Active dental devices*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*

CODICE/ ***CODE***	**TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI MEDICI, DESCRIZIONE** ***MD SCOPE EXPRESSIONS***	**Allegati/** ***Annexes***	**Limitazione/** ***Limitation***
MD 1107	Dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione *Active devices for disinfection and sterilisation*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*
MD 1108	Dispositivi attivi per riabilitazione e protesi attive *Active rehabilitation devices and active prostheses*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*
MD 1109	Dispositivi attivi per posizionamento e trasporto del paziente *Active devices for patient positioning and transport*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*
MD 1111	Software *Software*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*
MD 1112	Sistemi medicali di distribuzione gas e loro parti *Medical gas supply systems and part thereof*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*
MD 1200	**Dispositivi per immagini** ***Devices for imaging***		
MD 1202	Dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni non ionizzanti *Imaging devices utilising non-ionizing radiation*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III e i dispositivi per risonanza magnetica *Excluding class III medical devices and devices for magnetic resonance*
MD 1300	**Dispositivi per il monitoraggio** ***Monitoring devices***		
MD 1301	Dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici non vitali *Monitoring devices of non-vital physiological parameters*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*
MD 1302	Dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali *Monitoring devices of vital physiological parameters*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*

CODICE/ *CODE*	TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI MEDICI, DESCRIZIONE *MD SCOPE EXPRESSIONS*	Allegati/ *Annexes*	Limitazione/ *Limitation*
MD 1400	**Dispositivi per radioterapia e termoterapia** ***Devices for radiation therapy and thermo therapy***		
MD 1403	Dispositivi per ipertermia/ipotermia *Devices for hyperthermia / hypothermia*	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III *Excluding class III medical devices*

Tabella 3 - Dispositivi medici particolari/*Specifics of medical devices*

CODICE/ *CODE*	TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI MEDICI, DESCRIZIONI AGGIUNTIVE *MD SCOPE EXPRESSIONS, ADDITIONS*	Limitazione/ *Limitation*
MDS 7000	**Dispositivi medici particolari** ***Specifics of Medical Devices***	
MDS 7002	Dispositivi medici che utilizzano tessuti di origine animale, compresi quelli di cui al Regolamento (UE) N. 722/2012 della Commissione *Medical devices utilising tissues of animal origin, including Commission Regulation (EU) No 722/2012*	
MDS 7004	Dispositivi medici con riferimento alla Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine *Medical devices referencing the Directive 2006/42/EC on machinery*	
MDS 7006	Dispositivi medici in confezione sterile *Medical devices in sterile condition*	Incluso trattamento asettico, sterilizzazione a gas ossido di etilene (EOG), sterilizzazione a vapore a bassa temperatura, sterilizzazione con formaldeide, sterilizzazione a calore umido, sterilizzazione con radiazioni (raggi gamma, raggi x, fascio di elettroni), calore secco *Including aseptic processing, ethylene oxide gas sterilisation (EOG), low temperature steam and formaldehyde sterilisation, moist heat sterilisation, radiation sterilisation (gamma, x-ray, electron beam), dry heat*

MDS 7009	Dispositivi medici che utilizzano rivestimenti biologici attivi e/o materiali che sono interamente o principalmente assorbiti *Medical devices utilising biological active coatings and/or materials or being wholly or mainly absorbed*	
MDS 7010	Dispositivi medici che incorporano software/utilizzano software/sono controllati da software *Medical devices incorporating software, utilizing software/controlled by software*	

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della salute (www.salute.gov.it - Area tematica «Dispositivi medici», sezione «Organismi Notificati e Conformità CE», pagina «Organismi Notificati»).

18A03018

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Avviso per la presentazione di progetti «Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018».

Sul sito ufficiale del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it è stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una pubblica amministrazione, al fine di facilitare l'accessibilità e la fruizione da parte della collettività e favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovnile nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) - «Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018».

18A03033

Avviso per la presentazione di progetti «Giovani per il Sociale 2018»

Sul sito ufficiale del Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it è stato pubblicato l'avviso pubblico per la promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzate all'inclusione sociale ed alla crescita personale - «Giovani per il Sociale 2018».

18A03034

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-102) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00